


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDAGenova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 813**

Proroga al 31 ottobre 2007 dell'incarico di Commissario e sub Commissario liquidatore al dott. Giancarlo Strada e al dott. Fabio Serini per l'IPAB "Istituto Doria di Genova" in Genova, Via Struppa 150.

pag. 3588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 838

Approvazione schema convenzione Comuni/ASL per gestione integrata/coordinata dei servizi sociosanitari (art. 10, c. 5, L.R. 12/2006) e schema convenzione per gestione associata servizi sociali nell'ambito territoriale sociale (art. 62, l.r. 12/06).

pag. 3588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 843

L.r. n. 10/2004 art. 7 - Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) - Provincia della Spezia - sostituzione membro.

pag. 3601

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 844

Riconoscimento, ai sensi della l.r. 4.10.2006 n. 28, del sistema turistico locale "Italian Riviera".

pag. 3602

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 848

Criteri per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide di frantoi oleari.

pag. 3604

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 852

Art. 3 l.r. n. 21/2001.- Adozione di variante al P.T.R.A.C., consistente nell'inserimento di un polo di discarica di materiali ardesiaci a servizio della cava di ardesia denominata "Luietta".- Scheda progetto discariche n° 20 bis GE.

pag. 3617

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 854

Approvazione schema Accordo di Programma con la Prefettura e la Provincia di Savona, ex art. 34 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 l.r. n. 28/2004 in materia di progetti integrati per la sicurezza urbana.

pag. 3617

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 861

Individuazione capitoli nelle U.P.B. previste dalla l.r. 26.04.2007, n. 17 "Modifiche e integrazioni alla l.r. 12.06.1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e modifiche alla l.r. 11/1992 (modifiche alla l.r. 15/1989)".

pag. 3627

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 862

Variazioni per euro 12.200,00 al bilancio 2007 ai sensi art. 7 l.r.

03.04.2007, n. 16 fondi per progetto comunitario "Da.go.T." - Contratto numero 044658 del 15.12.2006 (13° provvedimento). pag. 3628

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 863

Variazioni per euro 1.244.000,00 al bilancio 2007 ai sensi art. 7 l.r. 03.04.2007, n. 16 fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura d.lgs. 102/2004 - 1° prelevamento e riparto 2007 (14° provvedimento). pag. 3630

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 874

Comune di Dolcedo (IM) - Adempimenti finalizzati alla nomina di Commissario ad acta per l'adozione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale. pag. 3631

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 877

Bando "Valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)" - L.R. n. 37/2006. Approvazione graduatoria degli interventi ritenuti finanziabili. pag. 3632

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 878

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per finanziare progetti e recuperi di strutture diretti alla creazione di occasioni di incontro tra cittadini di diverse nazionalità (Art. 17, comma 2, l.r. n. 7/2007). pag. 3636

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 879

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di integrazione e comunicazione interculturale di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), della l.r. n. 7/2007. pag. 3658

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.07.2007 N. 902

Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Liguria Lavoro. pag. 3658

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.07.2007 N. 905

Agenzia Sanitaria Regionale - Collegio dei revisori - designazione membri regionali. pag. 3659

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.08.2007 N. 955

Approvazione del "Bando per la concessione di contributo per la pro-

gettazione e realizzazione di un impianto per la produzione di pellet". Ex. d.G.R. n. 1650 del 23 dicembre 2005. pag. 3659

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.08.2007 N. 959

Nuova procedura di selezione delle domande di candidatura per la messa a disposizione di sedi operative di cui alla D.G.R. 295 del 31.03.2006. pag. 3685

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.08.2007 N. 970

Programma regionale per il Social Housing. Approvazione sistema finanziamento integrativo per bioedilizia. Approvazione schema di Accordo di Programma Quadro Locale per la Casa. pag. 3698

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI - SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

Pubblicazione, ex art. 7, comma 7, della Legge regionale 6 aprile 1999 n. 12, dell'elenco degli incarichi nel periodo Gennaio/Giugno 2007. pag. 3699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 19.07.2007 N. 82

Comune di Villanova d'Albenga. Approvazione Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) comportante modifiche alla zonizzazione di Piano ed alla relativa viabilità pubblica - Loc. Arroscia e Lerrone. pag. 3700

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 13.07.2007 N. 5320

Rio Cornarè - Rio Merlo e Rio del Rogio D'Acqua - Comune di Savona. Concessione demaniale per la manutenzione dei guadi a raso pedonali e carrabili in corrispondenza dei rii di cui sopra nell'ambito della realizzazione di una nuova viabilità forestale. Concessionario: Cooperativa Sila 85. pag. 3701

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 13.07.2007 N. 5332

Torrente Quiliano - tra le località San Carlo e Foce - Comune di

Quiliano - Vado Ligure e Savona. Rinnovo in sanatoria concessione relativa all'attraversamento in subalveo con condotta oleodotto 32".
Concessionario: Sarpom S.p.A.. pag. 3702

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 13.07.2007 N. 5342

Rio del De - Località Varigotti - Comune di Finale Ligure. Concessione in sanatoria per l'attraversamento del Rio tramite condotta gas dn 100 ar posta lateralmente al ponte esistente. Richiedente: Società Italiana per il Gas. pag. 3702

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 16.07.2007 N. 5374

Torrente Quiliano - Località San Carlo e Foce - Comune di Quiliano - Vado Ligure - Savona. Rinnovo in sanatoria concessione relativa attraversamento in subalveo condotta 36". Concessionario: Sarpom S.p.A. pag. 3703

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 31.07.2007 N. 5874

Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria - S.P. 34 "Toirano-Balestrino". Lavori di adeguamento tecnico e funzionale della sede stradale fra i Comuni di Toirano e Balestrino, dal km 0+500 al km 4+500. Ai sensi dell'art. 26 c. 7 del D.P.R. 327/2001. pag. 3703

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ESPROPRI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 27.07.2007 N. 120

Comune di Sarzana. Lavori per la realizzazione della pista ciclabile tratto Sarzana/Marinella. Provvedimento di esproprio. pag. 3705

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 23.07.2007 N. 336

Pratica n. 5524. Corso d'acqua: Fiume Vara. Autorizzazione ai fini demaniali relativa alla asportazione di sedimenti dall'alveo del Fiume Vara in loc. Arsina, nel Comune di Carrodano. Ditta: Comune di Carrodano. pag. 3706

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 24.07.2007 N. 338

Pratica n. 5459. Corso d'acqua: Torrente Rondanara - Valle Messano. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al subingresso nella concessione demaniale, precedentemente intestata al Sig. Gargani Sergio, relativa all'attraversamento del Torrente Rondanara e del Valle Messano mediante tubazione idrica, nel Comune di Monterosso al Mare. Ditta: Ristorante "Il Ciliegio" di Canzio Rosanna & C. s.a.s..

pag. 3707

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 24.07.2007 N. 340

Pratica n. 4264. Corso d'acqua: Canale Ria. Nulla osta idraulico n. 11521. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla sistemazione idraulica del tratto terminale del canale di Ria - 1° lotto funzionale - 2° stralcio, nel Comune Portovenere, località Le Grazie. Ditta: Comune di Portovenere.

pag. 3707

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 24.07.2007 N. 342

Pratica n. 5472. Corso d'acqua: Torrente Calcandola. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione ed il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche nel Torrente Calcandola, Comune di Sarzana.

pag. 3708

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI COREGLIA LIGURE 30.06.2007 N. 10

Declassamento tratto di strada vicinale "delle Processioni" in loc. Fondegà.

pag. 3708

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI DEL COMUNE DI SARZANA 03.08.2007 N. 222

Espropriazione terreni interessati dai lavori per la realizzazione dell'intersezione a rotatoria sulla Variante Aurelia in corrispondenza del Viale XXV Aprile. Decreto di esproprio derivante da indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/01.

pag. 3708

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.07.2007****N. 813**

Proroga al 31 ottobre 2007 dell'incarico di Commissario e sub Commissario liquidatore al dott. Giancarlo Strada e al dott. Fabio Serini per l'IPAB "Istituto Doria di Genova" in Genova, Via Struppa 150.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

1. per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente, di prorogare fino al 31 ottobre 2007, al dottor Giancarlo Strada e il dottor Fabio Serini, l'incarico, rispettivamente di commissario e di sub commissario liquidatori "Istituto Doria di Genova" con sede a Genova in via Struppa 150;
2. di dare atto che per i suddetti incarichi il commissario ed il sub commissario liquidatori percepiscono il rimborso spese mensile forfetario omnicomprensivo pari ad euro 1000,00 (mille/00) in totale per il Commissario e di euro 1000,00 (mille/00) in totale per il sub Commissario, a carico del bilancio dell'"Istituto Doria", così come previsto dal punto n. 2 della Delibera di Giunta n. 838 del 28 luglio 2006;
3. di delegare il dirigente del Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi a provvedere con proprio decreto all'eventuale ulteriore breve proroga motivata del Commissario e sub commissario liquidatori "Istituto Doria di Genova" qualora, in prossimità della scadenza dell'incarico, permanga la necessità di compiere attività a corollario della chiusura della liquidazione stessa;
4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
5. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.07.2007****N. 838**

Approvazione schema convenzione Comuni/ASL per gestione integrata/coordinata dei servizi sociosanitari (art.10, c. 5, L.R.12/06) e schema convenzione per gestione associata servizi sociali nell'ambito territoriale sociale (art. 62, l.r. 12/06).

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la seguente normativa:

legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

legge 9 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che, all'articolo 15, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) ed in particolare l'allegato "1C", relativo all'area integrazione socio-sanitaria;

legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), la quale, all'articolo 10 comma 5, prevede che l'operatività dell'integrazione sociosanitaria sia garantita attraverso la stipula di una convenzione tra Comuni e ASL, secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale;

legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) che al capo III definisce funzioni ed organizzazione del Distretto sanitario e sociosanitario;

deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2006, n.1164 (Indirizzi alle Aziende Sanitarie e ai Comuni per l'avvio dei Distretti Sociosanitari, ai sensi della l.r. 24 maggio 2006, n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari") con la quale è stata definita l'organizzazione dei Distretti Sociosanitari, intesi come dimensione territoriale nella quale si realizzano le funzioni sociali complesse o di secondo livello e le funzioni integrate sociosanitarie;

deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2006, n.1376, e successive modifiche, (Approvazione, ai sensi dell'art.62 della L.R. 12/2006 "Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari", dei confini e dell'organizzazione degli ambiti territoriali sociali della Liguria);

Ritenuto, pertanto, alla luce delle previsioni della sopra citata normativa nazionale e regionale, di rendere operativi gli strumenti finalizzati a favorire l'integrazione sociosanitaria, approvando lo schema tipo di convenzione tra Comuni e ASL, di cui al richiamato articolo 10 comma 5 della legge regionale 12/2006 (Allegato 1);

Ritenuto altresì opportuno procedere all'approvazione dello schema tipo di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'Ambito Territoriale Sociale, al fine di definire modalità organizzative di funzionamento in maniera uniforme sul territorio regionale, così come anche previsto all'art. 62 comma 1 lettera a) della L.R. 12/2006 in particolare in merito all'organizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali (Allegato 2);

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale Massimiliano Costa e dell'Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini Claudio Montaldo,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate nelle premesse, lo schema tipo di convenzione tra Comuni e ASL, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, finalizzato a garantire l'operatività dell'integrazione sociosanitaria, secondo quanto disposto dall'articolo 10 comma 5 della legge regionale 24 maggio 2006, n.12 (Allegato 1), fermo restando la possibilità di adattamenti da parte del Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario e della Azienda Sanitaria Locale, previa comunicazione alla Regione;

2. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate nelle premesse, lo schema tipo di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'Ambito Territoriale Sociale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, al fine di definire modalità organizzative di funzionamento in maniera uniforme sul territorio regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 62 comma 1 lettera a) della legge regionale 24 maggio 2006, n.12 (Allegato 2) fermo restando la possibilità di adattamenti da parte della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione intercomunale dell'Ambito, previa comunicazione alla Regione;
3. DI PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

(seguono allegati)

Allegato 1

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO E AZIENDA SANITARIA LOCALE PER LA GESTIONE INTEGRATA E COORDINATA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5, LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2006, N.12.

TRA

Comune (o Associazione Intercomunale di Ambito Territoriale Sociale) in persona del Sindaco o Assessore delegato

E

Azienda Sanitaria Locale n. "....." con sede in in persona del Direttore Generale

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra i Comuni appartenenti all'area territoriale del Distretto Sociosanitario.....e l'Azienda sanitaria locale (di seguito ASL)...., al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 allegato 1C relativamente all'area dell'integrazione socio sanitaria.
2. Obiettivo principale della presente convenzione è rendere operativi, nella dimensione territoriale del Distretto Sociosanitario, gli strumenti per l'integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) accesso alle prestazioni di servizi sociosanitari e sociali complessi attraverso lo Sportello Integrato Sociosanitario, articolato e decentrato presso gli Sportelli di Cittadinanza istituiti negli Ambiti Territoriali Sociali;
 - b) valutazione del bisogno dell'utente e della conseguente tipologia di trattamento da adottare attraverso la rilevazione delle situazioni a rischio di emarginazione e dei problemi della salute, affermando l'unicità e la globalità della persona, la collaborazione tra le varie figure professionali e la formulazione di progetti personalizzati di intervento denominati "Piani Individualizzati di Assistenza " (P.I.A.);

- c) offerta di una gamma di prestazioni alla persona, che consenta cura, riabilitazione e mantenimento o reinserimento dei soggetti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa.
3. I Comuni e l'ASL (di seguito indicati parti) si impegnano ad attivare un processo di concertazione finalizzato a quantificare ed ottimizzare la rete dei servizi e delle prestazioni erogate sul territorio del Distretto Sociosanitario.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Forma oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2006, n.12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), la disciplina dell'esercizio delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies comma 2 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.421) e successive modificazioni, a carico del servizio sanitario regionale nonché delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all'articolo 3 septies comma 2 lettera b) dello stesso d.lgs. 502/1992, come specificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie) e dall'allegato 1 C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), poste a carico dei Comuni.
2. Forma, altresì, oggetto della presente convenzione la disciplina delle attività sociali assicurate dal Distretto Sociosanitario ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 12/2006.
3. Il Distretto Sociosanitario, assicura le prestazioni sociosanitarie definite dal combinato disposto dell'articolo 3 septies del d.lgs. 502/1992 e dall'Allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, che consistono in azioni atte a soddisfare bisogni di salute di ogni persona che richiedono congiuntamente anche azioni di protezione sociale.
4. Le parti si impegnano affinché il Distretto Sociosanitario assicuri a favore di minori, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV:
 - a) assistenza ambulatoriale e specialistica;
 - b) assistenza domiciliare anche integrata con la componente socio-assistenziale;
 - c) assistenza residenziale e semiresidenziale di tipo riabilitativo;
 - d) assistenza residenziale e semiresidenziale anche integrata con la componente socio-assistenziale;
 - e) assistenza a favore della non autosufficienza.

Articolo 3 (Soggetti istituzionali del Distretto Sociosanitario)

1. I soggetti istituzionali del Distretto Sociosanitario sono rappresentati dai Comuni e dall'ASL.
2. Nell'ambito del Distretto Sociosanitario sono previsti un livello strategico, un livello direttivo, un livello gestionale-amministrativo ed un livello tecnico-operativo, nei quali operano i seguenti soggetti istituzionali, cui sono affidati i rispettivi compiti.
 - a) Livello strategico: il Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario e il Direttore Generale dell'ASL, d'intesa, fissano gli obiettivi di integrazione per il livello direttivo per mezzo della pianificazione del Distretto Sociosanitario da conseguire attraverso:
 - b) Livello direttivo:
 - 1) L'attuazione delle funzioni sociali complesse è affidata al Direttore Sociale, assunto con contratto dal Comune capofila del Distretto Sociosanitario, che si avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali e personale amministrativo.
 - 2) L'attuazione delle funzioni sanitarie è affidata al Direttore del Distretto Sanitario.
 - 3) L'attuazione delle funzioni sociosanitarie, conformemente agli indirizzi della pianificazione del Distretto Sociosanitario, è assegnata, congiuntamente, al Direttore Sociale ed al Direttore del Distretto Sanitario, che, utilizzando nella direzione lo strumento giuridico dell'intesa, costituiscono l'Unità Distrettuale.
 - 4) Il Direttore Sociale ed il Direttore del Distretto Sanitario, costituiti nell'Unità Distrettuale del

Distretto Sociosanitario, sono supportati, per le necessarie competenze tecniche e professionali, dal Comitato Distrettuale composto, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 della legge regionale 12/2006, dai Coordinatori di Ambito Territoriale Sociale, dai rappresentanti dei Dipartimenti territoriali operanti nel Distretto Sociosanitario, nonché dai membri del coordinamento delle attività del Distretto Sanitario di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui sono membri di diritto un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel Distretto Sanitario.

- 5) Le parti stabiliscono che l'Unità Distrettuale si riunisca, con cadenza almeno mensile, al fine di valutare il livello di attuazione degli obiettivi di integrazione sociosanitaria. Delle riunioni è redatto apposito verbale. L'Unità Distrettuale convoca il Comitato Distrettuale di cui al precedente punto 4) con preavviso di venti giorni e, in caso di urgenza, anche tramite posta elettronica, con preavviso di cinque giorni.
 - 6) Compiti dell'Unità Distrettuale sono:
 - a) l'organizzazione dell'accesso, della valutazione e del trattamento delle persone richiedenti prestazioni sociosanitarie complesse in base alle risorse messe a disposizione dal distretto;
 - b) l'assunzione di protocolli operativi per l'attivazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), quale organo di valutazione unico a composizione variabile, integrata dallo specialista competente in relazione al caso specifico da esaminare.
 - 7) Compito del Comitato Distrettuale è fornire all'Unità Distrettuale gli elementi necessari per verificare l'andamento dell'accordo nonché mettere a disposizione le risorse per raggiungere gli obiettivi di integrazione sociosanitaria.
 - c) Livello gestionale-amministrativo: è adottato dalle singole amministrazioni contraenti, secondo procedure condivise in appositi protocolli.
 - 1) Le parti convengono di attribuire al Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale i compiti di referente sociale per le attività con valenza sociosanitaria segnalate dallo Sportello di cittadinanza.
 - 2) Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale è titolato a proporre gli atti amministrativi di competenza dei Comuni appartenenti al Distretto Sociosanitario e a formulare proposte sul Piano Sociosanitario di Distretto.
 - d) Livello tecnico-operativo: interviene dalla presa in carico, al trattamento, alla valutazione del caso, anche attraverso l'UVM.
 - 1) La presa in carico professionale avviene da parte del Servizio competente che, a seguito della definizione del Piano Individualizzato di Assistenza (P.I.A.) da parte dell'UVM per i casi complessi, diviene responsabile del caso ed attiva tutte le risorse necessarie degli Ambiti Territoriali Sociali e dell'ASL.
 - 2) Il responsabile del caso è individuato all'interno del servizio competente in relazione ai bisogni prevalenti della persona.
4. Al Distretto Sociosanitario sono assicurate, per quanto di competenza, risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute indicati nel Piano Sociosanitario di Distretto. Il Piano, approvato d'intesa dal Comitato dei Sindaci e dal Direttore Generale dell'ASL, prevede la localizzazione dei servizi e dei presidi sul territorio, di cui all'articolo 3 quinquies del d. lgs. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, determina le risorse per l'integrazione sociosanitaria e le quote rispettivamente a carico dell'Azienda e dei Comuni.

Articolo 4 (Criteri e procedure di programmazione congiunta)

1. Il Piano Sociosanitario di Distretto definisce le priorità nell'attuazione degli interventi oggetto dell'accordo tra Comuni e ASL.
2. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente convenzione, i Comuni del Distretto e l'ASL concordano le linee di intervento e gli investimenti in termini di risorse strutturali, tecnologiche, umane, professionali e finanziarie necessarie all'attuazione dell'accordo.

3. L'Unità Distrettuale predispone annualmente specifica relazione al Comitato dei Sindaci sugli esiti della gestione integrata.

Articolo 5 (Risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli enti contraenti)

1. Per l'esercizio delle funzioni sociosanitarie, Comuni ed ASL attribuiscono al Distretto Sociosanitario le risorse di personale, finanziarie e strumentali, in quantità non inferiore a quelle presenti alla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. Il personale messo a disposizione dalle parti contraenti mantiene la dipendenza giuridica dall'ente di appartenenza.
3. Ulteriori programmi di sviluppo dei servizi sociosanitari dovranno contenere la previsione sulle risorse necessarie.
4. L'ente di appartenenza provvede alla sostituzione del personale che, nel corso della durata della presente convenzione, venisse a mancare a causa di dimissioni, pensionamento, maternità.
5. Costituiscono elementi di consolidamento dell'integrazione sociosanitaria la formazione e l'aggiornamento permanente del personale.

Articolo 6 (Organizzazione dell'accesso alle prestazioni sociosanitarie)

1. Per favorire, in caso di bisogni complessi, l'accesso integrato, le parti si impegnano ad organizzare i servizi dalle stesse dipendenti, perseguendo l'obiettivo del superamento degli accessi per competenza, al fine di assicurare le prestazioni ritenute più rispondenti ai bisogni della persona.
2. Le parti individuano, quali obiettivi della presente convenzione, il conseguimento delle seguenti finalità:
 - a) supporto al cittadino nella definizione del proprio bisogno/problema;
 - b) supporto al cittadino nella fase di orientamento relativa all'individuazione degli interventi più appropriati e delle relative procedure di accesso alle prestazioni specialistiche e, se necessario, nella fase di accompagnamento verso tali percorsi.
3. Le parti garantiscono l'accesso al sistema integrato dei servizi tramite lo Sportello Integrato del Distretto Sociosanitario.
4. Allo Sportello Integrato le persone accedono direttamente o attraverso segnalazioni effettuate dagli Sportelli di Cittadinanza degli ATS.
5. E' messo a disposizione dello Sportello Integrato personale di servizio sociale appartenente agli Ambiti Territoriali Sociali nonché personale amministrativo.
6. Le parti, attraverso adeguata organizzazione, si impegnano ad assicurare la documentazione e, per quanto possibile, l'informatizzazione di ogni fase di attività dello Sportello di Cittadinanza.
7. Dallo Sportello Integrato, dopo prima valutazione del caso, se complesso, si attiva l'Unità di Valutazione Multidisciplinare.

Articolo 7 (Unità di Valutazione Multidisciplinare)

1. Allo scopo di assicurare l'operatività integrata per la valutazione multidisciplinare dei bisogni sociosanitari, è costituita l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM).
2. Le parti si impegnano a favorire la definizione, da parte dell'Unità Distrettuale, di protocolli operativi relativi al funzionamento dell'UVM.
3. L'UVM, per i bisogni complessi o dove siano da dirimere problemi di competenze e integrazione sociosanitaria, è composta dallo specialista della patologia o dello stato di disabilità da valutare, infermiere professionale, terapeuta della riabilitazione se necessario, assistente sociale già referente per il caso o competente per territorio, l'educatore se devono essere analizzati anche aspetti pedagogico-didattici e il medico di medicina generale. Qualora la persona sia già conosciuta dai servizi partecipano all'UVM gli operatori che hanno già in carico il caso.
4. L'UVM definisce il Piano Individualizzato di Assistenza.

Articolo 8 (Organizzazione dei servizi distrettuali)

1. Le parti concordano obiettivi finalizzati alla realizzazione di un'efficace rete di servizi sanitari, sociosanitari e sociali in grado di rispondere ai bisogni della persona.
2. Nell'attività di cui al comma 1, le parti si ispirano ai seguenti criteri:
 - a) mantenimento della persona nel proprio contesto di vita;
 - b) azioni di sostegno e di tutela della persona per mantenerla a domicilio, comprese prestazioni di carattere economico per contrastare situazioni di povertà;
 - c) adeguata rete di strutture residenziali e semiresidenziali, per le persone non curabili al proprio domicilio;
 - d) azioni di sostegno al reinserimento lavorativo ed alle riqualificazione professionale;
 - e) coinvolgimento del volontariato e dei soggetti no profit.
3. Le parti si impegnano a definire, con apposito protocollo, le procedure per l'erogazione delle prestazioni a tutti i cittadini assistiti nell'ambito distrettuale.

Articolo 9 (Assistenza domiciliare)

1. Al fine di assicurare assistenza domiciliare, le parti mettono a disposizione le seguenti competenze professionali:
 - a) ASL, che si impegna a provvedere alla copertura delle relative spese:
 - 1) Medici di Medicina Generale;
 - 2) Specialisti per le differenti patologie;
 - 3) Pediatri di Libera Scelta;
 - 4) Terapisti della Riabilitazione;
 - 5) Infermieri Professionali;
 - 6) Operatori Socio Sanitari;
 - 7) Personale Amministrativo.
 - b) Comuni, che si impegnano a provvedere alla copertura delle relative spese:
 - 1) Educatori;
 - 2) Assistenti Sociali;
 - 3) Aiuto domestico-familiare e aiuto alla persona, erogabile in forma diretta tramite Assegno Servizi e/o altre modalità;
 - 4) Personale Amministrativo.
2. La quantificazione delle unità di personale ed il monte-ore necessari alla realizzazione dei progetti sono determinati annualmente tra le parti, nell'ambito della programmazione congiunta.
3. Le parti definiscono le modalità di riparto delle spese relative ad ulteriori azioni non concordate tra loro.

Articolo 10 (Assistenza territoriale, semiresidenziale e residenziale)

1. Il Direttore del Distretto Sanitario, su mandato del Direttore Generale dell'ASL, ed il Direttore Sociale, su mandato del Comitato dei Sindaci, definiscono il volume delle prestazioni semiresidenziali e residenziali.
2. Le parti concordano la definizione di piani per la semiresidenzialità e residenzialità, distinti per le diverse categorie di utenza, su base triennale da aggiornare annualmente.
3. L'accesso alle strutture semiresidenziali e residenziali è demandato alla valutazione dell'UVM, che si avvale di sistemi di valutazione sperimentati e validati.
4. Nell'ambito delle prestazioni mediche l'ASL garantisce all'interno delle strutture residenziali:
 - a) l'attività medica di medicina generale;
 - b) l'attività medico specialistica, in relazione alle patologie;
 - c) prestazioni specialistiche e di laboratorio e di diagnostica strumentale, presso le strutture ospedaliere.

daliere, mediante attivazione di opportuni e precisi percorsi, finalizzati a favorire l'accesso e la riduzione al minimo dei tempi di attesa.

5. Per le attività di cui al presente articolo, la Regione stabilisce apposite tariffe ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, con costi ripartiti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, tra Servizio Sanitario Regionale e persone beneficiarie delle prestazioni.
6. Debbono essere previste intese tra Comuni, Aziende trasporti, ASL e Strutture per attivare forme di trasporto agevolato a favore di persone non in grado di deambulare.

Articolo 11 (Forme di gestione contabile unitaria)

Allo scopo di semplificare e velocizzare i pagamenti (con riferimento, ad esempio, al fondo per la non autosufficienza), le parti possono individuare modalità contabili unitarie per i servizi integrati (esempio: funzionario delegato).

Articolo 12 (Rapporti finanziari, obblighi, e garanzie)

1. Al fine di programmare, governare e monitorare l'andamento del presente accordo, le parti si impegnano sin da ora a definire livelli informativi comuni perseguendo modalità di dialogo e di compatibilità tra i medesimi.

Articolo 13 (Collegio di Vigilanza)

1. La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione di quanto disposto dalla presente convenzione è svolta, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da un collegio di cui fanno parte il Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto sociosanitario e i membri dell'esecutivo composto dai Presidenti delle Conferenze di Ambito, o loro delegati, il Direttore Generale dell'ASL o suo delegato, il Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ASL o suo delegato. Il Collegio di cui al presente articolo è presieduto dal Presidente della Conferenza de Sindaci dell'ASL, con esclusione della doppia rappresentanza.
2. Il collegio di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
 - a) controlla la corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni previste dalla convenzione;
 - b) dirime le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della convenzione con decisioni alle quali le parti concordano di attribuire l'efficacia di cui all'articolo 1372 codice civile;
 - c) propone eventuali modifiche alla convenzione o proroghe della convenzione.

Articolo 14 (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data di stipulazione ed è comunque rinnovabile.

Allegato 2

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Articolo 1 (Finalità e soggetti aderenti alla convenzione)

1. Gli Ambiti Territoriali Sociali sono definiti dai Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario e di norma non devono essere inferiori ai diecimila abitanti, fatto salvo quando vi sia coincidenza con la Comunità Montana oppure deroga regionale.
Gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono alla gestione associata dei servizi sociali, integrati con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione, del lavoro ed altre attività che si ritenga affidare alla gestione associata, per perseguire le seguenti finalità:
 - a) valorizzare, promuovere, sostenere la persona e la famiglia con particolare riferimento alle situazioni di fragilità ed attenzione a prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale;
 - b) promuovere la cittadinanza attiva delle persone e il sostegno alle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale, riconoscendo la centralità delle comunità locali per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni;
 - c) qualificare e potenziare i servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini, assicurando un uso equo delle risorse e perseguendo politiche di formazione, aggiornamento continuo, responsabilizzazione e valorizzazione del personale impiegato.
2. La rete di interventi e servizi sociali e sociosanitari garantisce i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni e di altri interventi, individuate dagli atti di programmazione nazionale e regionale.

Articolo 2 (Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale dell'Ambito - Conferenza di Ambito)

1. L'organismo di riferimento della gestione associata è la Conferenza di Ambito composta dai Comuni dell'Ambito che aderiscono alla convenzione.
2. La Conferenza provvede a:
 - a) designare il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale e l'unità amministrativa che effettua l'istruttoria dei documenti contabili;
 - b) approvare il Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale Sociale;
 - c) esaminare le proposte di organizzazione e riorganizzazione dei servizi in forma associata presentate dal Coordinatore e approvare i documenti da sottoporre ai rispettivi organi collegiali;
 - d) approvare il documento finanziario preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi gestiti in forma associata, nonché la quota del fondo per le attività oggetto di convenzione ed il relativo piano di riparto. Tali documenti finanziari sono presentati dal Coordinatore e predisposti con l'addetto amministrativo-contabile di concerto con i responsabili amministrativi dei Comuni interessati.
 - e) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai conti dei servizi ed al fondo di cui alla lettera d), già approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati.

Nei casi d'urgenza e per variazioni di modesta rilevanza, la decisione può essere assunta dal Presidente della Conferenza di Ambito, ove lo ritenga opportuno.

3. La Conferenza di Ambito esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le linee politiche dei singoli Comuni.
4. La Conferenza di Ambito esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'utilizzo del fondo destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento, per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative.

5. Ai lavori della Conferenza di Ambito possono essere invitati i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

Articolo 3 (Oggetto della convenzione)

1. Oggetto della convenzione è l'esercizio in forma associata, attraverso l'Ambito Territoriale Sociale, delle competenze conferite ai Comuni dall'articolo 5 della L.R. 12/2006.
2. Ferma restando la possibilità di integrare le attività oggetto di esercizio associato, la convenzione, in particolare, riguarda lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi:
 - a) Sportello di Cittadinanza - anche come punto decentrato delle attività sociosanitarie - porta di accesso alle informazioni, in grado di accogliere ed ascoltare i cittadini, singoli e associati, e le loro famiglie;
 - b) Accoglienza, informazione, orientamento, segretariato sociale attraverso il servizio sociale professionale, prestazioni sociali di base;
 - c) Sostegno ai nuclei familiari con persone in condizione di fragilità e non autosufficienza, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari;
 - d) Sostegno ai nuclei familiari con minori, provvedendo ad adottare gli eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria e attivando interventi di sostegno socio-educativo preventivi alla marginalità sociale e alla devianza;
 - e) Assistenza domiciliare in termini di aiuto personale e familiare.
3. Le attività che la Conferenza di Ambito intende realizzare, che possono essere ulteriori rispetto a quelle elencate, sono rappresentate all'interno del Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale Sociale che individua anche specifiche priorità.
4. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) sussidiarietà, ovvero utilizzo di tutte le risorse proprie della persona nonché le risorse offerte dalla famiglia, dalle rete dei servizi, dalle istanze del territorio;
 - b) differenziazione, ovvero attenzione alle caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali del territorio al fine di assegnare funzioni e compiti in maniera equa e sostenibile;
 - c) adeguatezza, ovvero individuazione di un territorio che abbia un'organizzazione idonea a garantire le prestazioni sociali previste.

Articolo 4 (Durata della convenzione)

1. La convenzione ha durata triennale a partire dalla sua approvazione da parte di tutti i Comuni convenzionati e dalla sua sottoscrizione. La convenzione può essere tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio se, prima della scadenza, non vi siano richieste di modifica.
2. E' possibile il recesso unilaterale dalla convenzione prima della sua naturale scadenza, previa adozione di apposita delibera da comunicare agli altri Comuni convenzionati e alle competenti strutture regionali almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento.
3. Il recesso ha comunque effetto dal 10 gennaio dell'anno solare successivo, fino a tale data restano a carico del Comune che esercita il recesso tutte le spese. Da tale data vengono meno le convenzioni stipulate per la gestione dei servizi o funzioni.
4. Il recesso di un Comune dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.

Articolo 5 (Obblighi dei Comuni)

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad organizzare la propria struttura interna ai sensi di quan-

to stabilito in convenzione al fine di assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.

2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla convenzione.
3. Il Comune che non contribuisce al pagamento delle somme poste a proprio carico può essere escluso dalla convenzione previa diffida ad adempiere, entro un termine stabilito dagli altri Comuni aderenti.

Articolo 6 (Comune capofila)

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli scopi stabiliti dalla convenzione è individuato un Comune capofila delegato a svolgere tutte le attività, le funzioni e i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei comuni deleganti, secondo la propria disciplina interna.
2. In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila può negoziare e contrattare accordi di programma e forniture di servizi, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione delle funzioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 7 (Compiti del Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale e dell'addetto amministrativo contabile)

1. Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale provvede ad attuare, sul piano tecnico, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Ambito, secondo quanto indicato all'art.3.
Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale è un assistente sociale con esperienza in materia di organizzazione dei servizi.

In particolare il coordinatore:

- a) coordina l'Unità Operativa Multiprofessionale in cui sono presenti competenze psicosociali, educative, di sostegno alla domiciliarità, amministrativo-contabili ed è il diretto responsabile delle attività svolte;
 - b) partecipa ai lavori della Conferenza di Ambito e ne cura l'istruttoria;
 - c) coordina il lavoro di predisposizione del Piano di Ambito Territoriale Sociale, che vede la partecipazione attiva delle Unità Operative Multiprofessionali, tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi presenti nel Piano di Distretto Sociosanitario;
 - d) è componente della segreteria tecnica del Direttore Sociale e del Comitato Distrettuale di Distretto Sociosanitario;
 - e) individua l'assistente sociale e/o altro operatore professionale competente per l'Unità di Valutazione Multidisciplinare del Distretto Sociosanitario;
 - f) partecipa all'elaborazione del Piano di Distretto Sociosanitario;
 - g) adotta le misure necessarie per realizzare un adeguato ed efficace coordinamento tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
 - h) provvede alla vigilanza sugli adempimenti previsti dalla convenzione.
2. L'addetto amministrativo-contabile coadiuva e supporta il coordinatore nella elaborazione dei documenti contabili e del bilancio, provvedendo a registrare i movimenti contabili sostenuti dai Comuni, le entrate della Regione attraverso il Distretto sociosanitario, per ciascuno dei servizi gestiti in forma associata.
In tale contesto l'addetto amministrativo-contabile si rapporta con gli Uffici preposti al servizio bilancio di ciascun Ente aderente.

Articolo 8 (Risorse umane)

1. Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sono costituite da:
 - a) personale dipendente dei Comuni o delle Comunità Montane (qualora delegate) sia a tempo determinato che indeterminato;
 - b) personale con altre forme contrattuali, comunque operante nell'Ambito.
2. Il personale degli Ambiti Territoriali Sociali fino a 10.000 abitanti è costituito da due assistenti sociali, di cui almeno uno con funzione di coordinamento e con rapporto di lavoro dipendente, inquadrato di norma nel Comune capofila fatti salvi accordi diversi da parte della Conferenza di Ambito.
Per gli Ambiti Territoriali Sociali superiori a 10.000 abitanti, si fa riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale.
3. L'addetto alle attività amministrativo-contabili è una unità con impegno orario variabile, fino al tempo pieno, proporzionalmente alle attività da svolgere.

Articolo 9 (Costi per gli assetti organizzativi)

1. I costi generali del personale impegnato nelle attività di carattere programmatico ed organizzativo (Coordinatore di Ambito e unità amministrativa) sono di norma ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione di ciascuno di essi salvo diversi accordi da adottarsi con il voto favorevole espresso da almeno 2/3 dei componenti la Conferenza di Ambito.
2. I costi del personale che eroga servizi diretti (assistenti sociali, educatori, assistenti domiciliari, psicologi) sono contabilizzati direttamente nel costo dei servizi stessi.
3. Per il periodo di vigenza del Piano Sociale Integrato Regionale, all'interno dei trasferimenti regionali sono ricompresi anche gli stanziamenti per il sostegno sia agli assetti organizzativi e di coordinamento degli Ambiti Territoriali Sociali, sia agli organismi direzionali del Distretto Sociosanitario.

Articolo 10 (Contribuzione dei Comuni)

1. Ciascun Comune contribuisce al costo complessivo dei servizi erogati con una quota proporzionale alle spese sostenute per gli utenti del Comune stesso.
2. In sede di approvazione del documento contabile preventivo si provvede alla determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune, prevedendo che quanto di spettanza venga trasferito da ciascun Comune sul fondo per le attività convenzionate in due rate semestrali del 50%, da erogarsi obbligatoriamente entro i mesi di maggio e di settembre di ciascun esercizio finanziario. Tale impegno deve essere inserito in convenzione.
3. Il Comune capofila si impegna comunque a segnalare tempestivamente in corso di esercizio ogni variazione sia in entrata che in uscita, affinché la Conferenza di Ambito possa prenderne atto ed i singoli Comuni provvedere all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
4. È istituito un fondo, all'interno del bilancio di Ambito, per far fronte alle emergenze sociali delle persone residenti nei Comuni convenzionati. Il Comune capofila è comunque autorizzato ad assumere tutti i provvedimenti opportuni ed indispensabili che si rendano necessari per salvaguardare l'incolumità dei cittadini, impegnandosi a darne comunicazione al Comune interessato entro 24 ore dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Articolo 11 (Risorse finanziarie)

1. La Conferenza di Ambito entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, in coerenza con i bilanci comunali, approva un documento contabile della gestione associata costituito dalle seguenti voci:

Entrate

- a) trasferimenti regionali assegnati attraverso il Distretto sociosanitario;
- b) trasferimenti da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale secondo quanto stabilito in sede di Conferenza di Ambito;
- c) rimborsi degli utenti secondo i criteri e le modalità individuate dal regolamento di accesso ai servizi;
- d) altri trasferimenti;

Uscite

- a) spese per il personale (suddivise per tipologia di intervento);
 - b) beni di consumo (suddivisi per tipologia di intervento);
 - c) spese per servizi di supporto alle tipologie di intervento;
 - d) spese generali ed amministrative;
 - e) ammortamento beni.
2. Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati derivano da risorse proprie dei Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione.
 3. Il Fondo Regionale per le Politiche Sociali co-finanzia in via sussidiaria e solidaristica i servizi e le prestazioni, di cui all'articolo 3 comma 2, erogate dagli Ambiti Territoriali Sociali, secondo i criteri individuati nel Piano Sociale Integrato e per la realizzazione delle azioni prioritarie indicate dagli atti di programmazione locale.
 4. La Conferenza di Ambito approva il bilancio di previsione relativo alle spese dei servizi associati. Il bilancio deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali.
 5. Il Bilancio di previsione è redatto a cura del Comune capofila che lo trasmette a tutti i Comuni convenzionati.
 6. Il Comune capofila e i Comuni convenzionati provvedono a redigere i propri bilanci di previsione in modo compatibile con il bilancio di previsione dell'Ambito Territoriale Sociale, ovvero comprendendo gli oneri da trasferire al bilancio dell'Ambito.
 7. Entro il 30 aprile il Comune capofila trasmette alla Conferenza dei Sindaci di Ambito il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio. Sulla base delle indicazioni del Comune capofila, la Conferenza provvede ad approvare il documento contabile consuntivo dell'Ambito Territoriale Sociale ed a trasmetterlo in copia ai Comuni convenzionati entro il 31 maggio.

Articolo 12 (Collegio di Vigilanza)

1. La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione di quanto disposto dalla presente convenzione è svolta, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da un collegio composto dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale o loro delegati e dal Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario o suo delegato, che lo presiede.

Articolo 13 (Disposizioni finali)

1. Le parti regolano in aderenza ai principi del presente schema di convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica in tale schema.
2. La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso, del Comune che ha conferito gli affidamenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.07.2007****N. 843****L.r. n. 10/2004 art. 7 - Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.)
- Provincia della Spezia - sostituzione membro.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 ed in particolare l'art. 7 secondo il quale:

- i Comuni si avvalgono di un organo tecnico collegiale quale supporto nelle operazioni ed attività di competenza di cui comma 1;
- tale organo è nominato dalla Regione per ciascun ambito territoriale provinciale, fatta salva per la provincia di Genova la costituzione di due commissioni, la cui composizione, disciplinata al comma 2, è la seguente
- un rappresentante regionale, in qualità di Presidente;
- due rappresentanti comunali, designati dall'A.N.C.I. nell'ambito dei comuni facenti parte della provincia interessata, di cui uno in rappresentanza dei comuni con popolazione uguale o superiore ai 15.000 abitanti ed uno in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a tale limite;
- due rappresentanti delle Associazioni dell'utenza maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante dell'A.R.T.E. territorialmente competente;
- non possono essere nominati nella Commissione in questione coloro che ricoprono incarichi di natura istituzionale o comunque che fanno parte degli organi degli enti locali ricompresi nell'ambito territoriale in cui si svolge l'attività della Commissione stessa, così come disposto al comma 3;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 in data 23.12.2004 con la quale, sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti sopra indicati, sono stati nominati i membri della C.R.E.R. per quanto concerne l'ambito territoriale della Provincia della Spezia tra i quali l'arch. Carlo Paladini in qualità di rappresentante dell'A.N.C.I. per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti;

PRESO ATTO che con nota in data 25 luglio 2006 l'arch. Carlo Paladini ha comunicato a questa amministrazione le proprie dimissioni da membro della Commissione di cui all'oggetto;

ATTESO che questa Amministrazione, in conseguenza di quanto sopra, con nota prot. n. 122168/2733 in data 8/9/2006 ha richiesto all'A.N.C.I. Liguria il nominativo del nuovo rappresentante da inserire all'interno della suddetta commissione, richiesta ulteriormente sollecitata con nota prot. n. 156464/3370 in data 15/11/2006;

PRESO ATTO che l'A.N.C.I. Liguria con nota prot. 2330 in data 18/5/2007 ha comunicato la designazione del sig. Franco Bravo quale proprio rappresentante nella CRER della Provincia della Spezia;

DATO ATTO che, a seguito della richiesta formulata da questo ente con nota prot. n. 80088/1295 in data 4.6.2007 all'A.N.C.I. Liguria concernente la necessità di acquisire la conferma che attualmente

(cioè a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 27 e 28 maggio u.s.) non sussistono a carico del sig. Franco Bravo situazioni di incompatibilità di cui al comma 3 dell'art. 7 della l.r. n. 10/2004, la stessa associazione con nota prot. n. 2397 in data 25.6.2007 ha comunicato che tale soggetto ha asserito di non rivestire alcun incarico istituzionale ricompreso nell'ambito territoriale in cui opera la C.R.E.R. della Spezia, condizione peraltro dichiarata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal diretto interessato;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di poter procedere alla nomina del sig. Franco Bravo in qualità di membro della C.R.E.R. della Provincia della Spezia, in sostituzione dell'arch. Carlo Paladini dimissionario;

SU PROPOSTA dell'Assessore competente alle Politiche Abitative e Lavori Pubblici, arch. Bianca Maria Berruti

DELIBERA

- di nominare, per quanto esposto in premessa, il sig. Franco Bravo – designato dall'A.N.C.I Liguria. - membro nella C.R.E.R. per quanto concerne l'ambito territoriale della Provincia della Spezia in qualità di rappresentante della suddetta associazione per i comuni al disotto dei 15.000 abitanti, in sostituzione dell'arch. Carlo Paladini;
- di pubblicare per estratto, il presente provvedimento sul BURL.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.07.2007

N. 844

Riconoscimento, ai sensi della l.r. 4.10.2006 n. 28, del sistema turistico locale "Italian Riviera".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la l.r. 4.10.2006 n. 28 (organizzazione turistica regionale);

VISTO, in particolare l'art. 14, comma 1 della succitata l.r. 28/2004 che prevede che "la Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il rinnovo dei STL" (Sistemi turistici locali);

VISTO, inoltre, l'art. 12, comma 2 della medesima l.r. che dispone:

"Ai fini della concessione del riconoscimento, su cui la Giunta regionale si esprime, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, i STL devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l'invio alla Regione dell'atto costitutivo. I STL devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attengono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi:

- a) numero, ubicazione e rilevanza dei Comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all'estensione territoriale, nonché all'aggregazione, nell'ambito di un medesimo STL, tra aree della costa ed aree dell'entroterra anche non contigue;
- b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;
- c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel Piano di sviluppo turistico di cui al comma 4.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 24.1.2007 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per il riconoscimento dei STL che, al fine di favorire le aggregazioni più vaste, in una logica di economia di scala, compatibile con un efficace assolvimento di quelle finalità di sviluppo locale per il perseguimento delle quali i STL sono costituiti, stabiliscono i seguenti parametri quantitativi minimi necessari per il riconoscimento di un sistema turistico locale:

a) Numero, ubicazione e rilevanza dei comuni interessati:

I) Numero dei comuni partecipanti: almeno il 25% dei Comuni della Provincia dove ha sede il sistema turistico locale. Di questi almeno 1/3 devono essere Comuni che non hanno affaccio sul mare.

I Comuni possono anche non essere contigui se ciò è supportato da una strategia complessiva congrua. Un Comune può partecipare ad un solo STL;

II) Numero dei residenti: superiore ai 30.000;

III) Estensione del territorio: superiore a 150 kmq.

b) Consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera: almeno 5.000 posti letto effettivi;

Presenze turistiche ufficiali: almeno 400.000 (prendendo a riferimento la media degli ultimi due anni disponibili);

CONSIDERATO il Documento di Programmazione economico e finanziario regionale per gli anni 2007 - 2009 approvato dal Consiglio regionale l'1.3.2007 con la deliberazione n. 10, che contiene le linee programmatiche, anche in materia turistica, per gli anni in questione e che individua nei Sistemi turistici locali il luogo di aggregazione di partnership pubblico-private con il compito principale di sviluppare nuovi prodotti turistici, di organizzare gli eventi di richiamo e di favorire la commercializzazione di tali prodotti con il sostegno anche della Regione Liguria;

ESAMINATA la richiesta di riconoscimento pervenuta, ai sensi della normativa sopra richiamata, con nota del 13.7.2007 prot. n. 016.005.004-1/07 a firma dell'Assessore al turismo della Provincia di Savona nella sua qualità di Presidente del Sistema turistico "Italian Riviera", costituitosi con accordo di collaborazione il 5.7.2007 e avente sede presso la Provincia di Savona che svolge il ruolo di responsabile del coordinamento, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo;

CONSIDERATO che dall'aggregazione dei Comuni partecipanti al STL risultano soddisfatti i parametri quantitativi minimi previsti dalla DGR 60/2007;

SU PROPOSTA dell'Assessore al turismo;

DELIBERA

di riconoscere, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. del 4.10.2006 n. 28, il Sistema turistico locale denominato "Italian Riviera" con sede presso la Provincia di Savona in Via Sormano, 12;

di stabilire che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della succitata normativa, entro i sei mesi dalla data della presente deliberazione, a pena di revoca del riconoscimento, i proponenti devono presentare alla Regione Liguria il Piano di sviluppo turistico di durata triennale nel quale siano precisati gli obiettivi e le strategie del sistema, nonché i suoi tempi di realizzazione. Al Piano, che deve contenere gli elementi previsti dal comma 5 dell'art. 12, deve essere allegato un piano finanziario relativo al primo anno di programmazione nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema.

Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.07.2007****N. 848****Criteria per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide di frantoi oleari.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'allegato "Criteria per l'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari" nel testo allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione integrale sul BURL del presente provvedimento compresi gli allegati;
- di disporre la decorrenza degli effetti del presente atto dalla sua data di pubblicazione sul BURL;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione, notifica o comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Putignano

(segue allegato)

Criteria per l'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.**Articolo 1**

(Campo di applicazione)

1. Il presente documento disciplina le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari della Liguria, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto 6 luglio 2005 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Criteria e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D. lgs 11 maggio 1999, n. 152".

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
 - a) "acque di vegetazione", le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti;

- b) "sanse umide", le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
- c) "applicazione al terreno", l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, interrimento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
- d) "utilizzo agronomico", la gestione di acque di vegetazione e sanse umide residue dalla lavorazione delle olive, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera c), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nelle stesse contenute;
- e) "lavorazione meccanica delle olive", le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;
- f) "sito di spandimento", uno o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
- g) "primo spandimento", la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, su uno o più siti di spandimento;
- h) "spandimento successivo", l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
- i) "anno", il periodo di tempo che intercorre tra il 1 settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;
- j) "titolare del sito di spandimento", il proprietario o conduttore del sito di spandimento;
- k) "bosco", il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.
Non sono considerati bosco:
 - 1) gli appezzamenti di terreno che, pur avendo i requisiti sopra esposti, hanno una superficie inferiore a mezzo ettaro e distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini;
 - 2) gli appezzamenti di terreno agricolo incolti da meno di quindici anni;
 - 3) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea (intesa come la proiezione della chioma a terra) non superi il 50 per cento della loro superficie;
 - 4) i castagneti da frutto purché razionalmente coltivati (ossia specializzati nella produzione del frutto, con densità di impianto non superiore a 350 piante per ettaro e insistenti su un suolo privo di rinnovazione di altre specie forestali e adeguatamente sgombero da consistenti strati di foglie e ricci);
 - 5) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno;
 - 6) i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani;
- l) "corso d'acqua perenne", corso d'acqua che per motivi naturali non ha portata uguale a zero per più di centoventi giorni all'anno, in un anno idrologico medio.

Articolo 3

(Comunicazione preventiva)

1. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide è tenuto a presentare una comunicazione al Comune in cui sono ubicati i terreni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 574 del 1996.
2. La comunicazione di cui sopra deve essere presentata ogni anno e deve essere conforme allo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A).
3. Per il primo spandimento lo schema di comunicazione dovrà essere compilato in ogni sua parte e deve comprendere la relazione tecnica, contenente i dati di cui all'allegato 2 del d.m. 6 luglio 2005, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.
4. Per gli spandimenti successivi al primo devono essere compilati solo i riquadri A, B e D dello schema di comunicazione allegato, mentre il riquadro C deve essere compilato solo in caso di variazione dei dati ivi inseriti. Deve essere inoltre comunicata qualsiasi variazione dei dati contenuti nella

- relazione tecnica ovvero che la stessa non ha subito variazioni.
5. Se il titolare del sito di spandimento è un soggetto diverso dal proprietario del frantoio deve essere sempre presentata anche la dichiarazione del titolare del sito di spandimento conforme allo schema allegato al presente provvedimento (Allegato B).
 6. Ai sensi dell'articolo 112, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i legali rappresentanti di frantoi aventi una capacità di lavorazione potenziale uguale o inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore.
 7. La comunicazione potrà anche essere compilata sul sistema informativo regionale che verrà reso disponibile sul portale regionale web www.agriligurianet.it. La relazione tecnica deve contenere un elaborato cartografico, realizzato sulla carta tecnica regionale alla scala 1:5000, che rappresenti l'area di stoccaggio nonché l'area di spandimento con evidenziati gli elementi che consentono la verifica del rispetto dei vincoli di cui al successivo articolo 5. Tutte le parti costituenti la relazione tecnica devono essere allegati alla comunicazione preventiva in formato digitale.

Articolo 4

(Modalità di spandimento e limiti di accettabilità)

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto dei criteri generali di utilizzazione delle risorse nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
2. Lo spandimento deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.
3. Lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
4. Lo spandimento è consentito in osservanza del limite di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo continuo.
5. Sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione ovvero dei risultati dei controlli di cui al articolo 10, l'autorità comunale competente per territorio può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione della distribuzione al suolo o impartire specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996.

Articolo 5

(Esclusione di talune categorie di terreni)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 574 del 1996 e dell'articolo 4 del d.m. 6 luglio 2005, è vietato, in ogni caso, lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide su terreni non adibiti ad usi agricoli e sulle seguenti categorie di terreni:
 - a. terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b. terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
 - c. terreni investiti da colture orticole in atto;
 - d. terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;
 - e. terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati;
 - f. terreni situati a distanza inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua perenni misurati a partire dalle

- sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
- g. terreni situati a distanza inferiore a dieci metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e lacuali;
 - h. terreni con pendenza superiore al 15 % privi di sistemazione idraulico-agraria;
 - i. boschi;
 - j. giardini ed aree di uso pubblico;
 - k. aree di cava.

Articolo 6

(Registro di lavorazione)

1. In ogni frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide deve essere presente un registro di lavorazione contenente almeno i seguenti dati relativi alle operazioni di molitura mensili:
 - a. totale olive entrate (in kg);
 - b. totale olive molite (in kg);
 - c. totale olio ottenuto (in kg);
 - d. totale sansa ottenuta in base alle percentuali relative alle singole tipologie d'impianto (in kg).

Articolo 7

(Stoccaggio delle acque di vegetazione)

1. E' consentito lo stoccaggio delle acque di vegetazione destinate all'utilizzazione agronomica, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.
2. I contenitori di stoccaggio possono essere ubicati all'interno del frantoio ed in strutture ad esso funzionalmente collegate, o in altra località.
3. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Per il calcolo della capacità minima dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione si fa riferimento ai seguenti parametri:
 - a. volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, valutato in relazione alla tipologia di impianto:
 - 1) 50 litri di acqua per quintale di olive molite per gli impianti tradizionali a pressione;
 - 2) 80 litri di acqua per quintale di olive molite per gli impianti a ciclo continuo a tre fasi;
 - 3) 45 litri di acqua per quintale di olive molite per gli impianti a ciclo continuo a due fasi e mezzo o a tre fasi con risparmio d'acqua;
 - 4) 10 litri di acqua per quintale di olive molite per gli impianti a due fasi o integrale;
 - b. potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
 - c. parametro di utilizzazione del frantoio denominato "coefficiente r";
 - d. periodo di tempo di accumulo delle acque stabilito in otto giorni;
 - e. franco di sicurezza di almeno dieci centimetri;
 - f. ulteriori quaranta centimetri per l'accumulo delle acque piovane nel caso di contenitori privi di adeguata copertura.
5. Il Dirigente della struttura regionale competente, entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento, determina con atto pubblicato sul BURL, le modalità di calcolo della capacità minima dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e del "coefficiente r" di cui al comma 4, lettera c), tenuto conto dell'effettiva utilizzazione degli impianti nelle ultime campagne olearie.
6. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li deli-

mita presenti un coefficiente di permeabilità $K > 1 \cdot 10^{-7} \text{cm/s}$, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

7. Al fine di limitare l'emissione di odori molesti e la produzione di aerosol, per i contenitori di stoccaggio situati all'interno di centri urbani o a meno di 50 metri da edifici adibiti a civile abitazione devono essere previste idonee coperture.

Articolo 8

(Trasporto delle acque di vegetazione)

1. Al fine di consentire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione, il trasporto delle stesse ai fini dello spandimento deve essere accompagnato da una copia della comunicazione preventiva di cui all'articolo 3 e da un documento di trasporto, secondo il modello allegato al presente provvedimento (Allegato C), contenente le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentante dello stesso;
 - b) la quantità delle acque trasportate;
 - c) i dati identificativi del mezzo di trasporto;
 - d) gli estremi identificativi del sito di spandimento e del suo titolare;
 - e) gli estremi della comunicazione preventiva redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate.
2. Il documento di trasporto di cui al comma 1 deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal legale rappresentante del frantoio e dal conducente. Una copia del documento di trasporto deve rimanere presso il frantoio, una copia deve essere detenuta dal trasportatore e una copia deve essere spedita al comune in cui è ubicato il sito di spandimento. Le copie del documento di trasporto per il comune possono essere trasmesse anche in un'unica soluzione nel corso dell'anno, entro il 30 giugno.
3. Le copie del documento di trasporto devono essere conservate per cinque anni e devono essere esibite ad ogni controllo da parte dell'autorità competente.
4. Nel caso di trasporto al contenitore di stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio, il trasporto delle acque di vegetazione deve essere accompagnato dal documento di trasporto di cui al comma 1, redatto in duplice copia e contenente solo i seguenti dati:
 - a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentante dello stesso;
 - b) la quantità delle acque trasportate;
 - c) l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e gli estremi identificativi del proprietario.
5. Una copia del documento di trasporto di cui al comma 4 deve essere consegnata al responsabile del contenitore di stoccaggio e una copia deve essere conservata dal titolare del frantoio per cinque anni.
6. Il trasporto delle acque di vegetazione deve avvenire in contenitori chiusi ermeticamente.

Articolo 9

(Stoccaggio e trasporto delle sanse umide)

1. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire su platea impermeabilizzata, al fine di evitare fenomeni di percolazione e di infiltrazione, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi eventualmente utilizzati per la movimentazione.
2. La platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea. Lo spandimento di tali liquidi di sgrondo e/o acque di lavaggio avviene con le modalità di cui al presente provvedimento.
3. La capacità minima del contenitore di stoccaggio non deve essere inferiore al volume necessario per stoccare le sanse prodotte in otto giorni, in modo tale da contenere le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni norma-

- tive; tale capacità minima si calcola in base alla potenzialità produttiva dell'impianto nelle otto ore e tenuto conto del coefficiente di utilizzazione del frantoio di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c).
4. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
 5. Per il trasporto delle sanse umide si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Articolo 10

(Controlli e relazioni periodiche)

1. Il Comune, che riceve la comunicazione ai sensi dell'articolo 3, trasmette all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (Arpal) entro quindici giorni dal ricevimento un estratto informatizzato della stessa.
2. L'Arpal provvede, ai sensi della legge n. 574 del 1996, alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione, ai fini della tutela ambientale, almeno sul 15 % delle comunicazioni di "primo spandimento" e sul 10% delle comunicazioni di "spandimento successivo" di cui all'art.3.
3. L'Arpal provvede altresì alla verifica dell'adeguamento dei contenitori di stoccaggio entro i termini stabiliti dall'art. 7, comma 8 e, su richiesta del Comune, a fornire supporto tecnico per l'espletamento delle attività in capo alla Pubblica Amministrazione connesse con le disposizioni di cui all'articolo 3.
4. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e il titolare del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste ed a consentire l'accesso alle strutture ed ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione al Comune.
5. Il Comune che riceve la comunicazione trasmette altresì ai Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e ambiente della Regione Liguria entro il 31 ottobre di ogni anno una copia informatizzata di ciascuna comunicazione, una relazione contenente i dati di cui all'articolo 7 comma 2 del d.m. 6 luglio 2005 e un elenco delle eventuali violazioni accertate.
6. Le comunicazioni tra enti e le relazioni in esito ai controlli sono attuate tramite il sistema informativo regionale messo a disposizione sul portale www.agriligurianet.it. L'invio delle comunicazioni e delle relazioni può essere effettuato per via telematica con valore legale in conformità a quanto stabilito dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dal Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 11

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 137, comma 14, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità comunale è competente a comminare le sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide ai sensi dell'art. 8 della legge n. 574 del 1996.

Articolo 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per la campagna olearia in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, restano valide le comunicazioni già presentate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 574 del 1996.
2. Le disposizioni relative al trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide di cui agli articoli 8 e 9, si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto.
3. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 7 entro tre anni dalla pubblicazione del presente atto, se collocati in centri urbani, ed entro due anni degli altri casi.

ALLEGATO A

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

PARTE 1

Utilizzazione agronomica di acque di vegetazione e di sanse umide
 Legge 11 novembre 1996 n. 574 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Decreto del Ministero delle Politiche
 Agricole e Forestali 6 luglio 2005

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà'
 (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Al Comune di _____

Il Sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente a _____ Via _____ n. _____, legale rappresentante del frantoio sotto indicato, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445.

DICHIARA

A) Caratteristiche del frantoio.

Denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax:

Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a 3 fasi, 2 fasi, ecc. a risparmio d'acqua)

Tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva) t _____

Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m³:

acque di vegetazione m³ _____ sanse umide m³ _____

Durata prevedibile della campagna olearia: dal _____ al _____

Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m³ _____

B) Dati relativi ai siti di spandimento

Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento: dal _____ al _____

Quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m³ che si prevede di spandere nei siti:

acque di vegetazione m³ _____ sanse umide m³ _____

Nominativo ed indirizzo del/i titolare/i dei siti di spandimento:

Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari e are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso:

N. d'ordine	Comune	Fg.	Mapp.	Superficie ha are	Titolo possesso	Acque vegetazione (m ³)	Sanse (m ³)	Anni di spandimento previsti
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

C) Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio

Titolare del contenitore di stoccaggio _____

Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili espresso in m³. acque di vegetazione m³ _____ sanse umide m³ _____ Localizzazione (indirizzo, comune, provincia)

Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato, presenza di copertura)

Luogo e data

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

PARTE 2

D) Dichiarazione del legale rappresentante

Il sottoscritto legale rappresentante del frantoio _____

si impegna a rispettare:

- 1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
- 2) le disposizioni di cui al decreto del M.I.P.A.F. del 6 luglio 2005;
- 3) le disposizioni di cui al D.G.R. "Criteri per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide di frantoi oleari";
- 4) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Comune;
- 5) i contenuti della relazione tecnica allegata alla presente comunicazione.

Data _____

Firma _____

Allegati:

1. Relazione tecnica (solo per il primo spandimento).
2. Dichiarazione/i titolare/i del/i sito/i di spandimento (allegato B).
3. Dichiarazione: con/senza variazione di dati contenuti nella relazione tecnica presentata in data _____ (spandimenti successivi).

Data _____ Firma _____

ALLEGATO B

Parte 1

**Dichiarazione SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' del titolare del sito di spandimento
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

(se diverso dal legale rappresentante del frantoio oleario)

Utilizzazione agronomica di acque di vegetazione e di sanse umide
Legge 11 novembre 1996 n. 574 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali 6 luglio 2005

Al Comune di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____ via e n. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445.

DICHIARA

Di essere _____ dei seguenti terreni concessi al frantoio oleario denominato _____

sito in _____ via/località _____

per lo spandimento delle acque di vegetazione e/o sanse umide:

Comune	Fg.	Mapp.	Superficie ha are	Titolo possesso	Acque vegetazione (m ³)	Sanse m ³	Anni di spandi- mento previsti

Luogo e data

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Parte 2

Il sottoscritto

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare:

1. i contenuti della legge n. 574 del 1996;
2. le disposizioni di cui al decreto MIPAF del 6 luglio 2005;
3. le disposizioni di cui alla D.G.R. *"Criteri per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide di frantoi oleari"*
4. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Comune;
5. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione preventiva presentata dal legale rappresentante del frantoio oleario.

Data _____

Firma

Dati relativi ai contenitori di stoccaggio e del suo titolare
(da compilarsi nel caso di trasporto dal frantoio a un contenitore di stoccaggio)

Titolare del contenitore di
stoccaggio _____

Localizzazione (indirizzo, comune, provincia)

Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepitili espresso in
m³: per

acque di vegetazione m³ _____ ; per sanse umide m³ _____

Firma del legale rappresentante del frantoio

Firma del conducente

Data _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.07.2007****N. 852**

Art. 3 l.r. n. 21/2001.- Adozione di variante al P.T.R.A.C., consistente nell'inserimento di un polo di discarica di materiali ardesiaci a servizio della cava di ardesia denominata "Luietta".- Scheda progetto discariche n° 20 bis GE.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:

Di adottare, a norma dell'art. 3 della l.r. 21/2001, la variante al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, consistente nell'inserimento di una discarica di ardesia a servizio della cava "LUIETTA" in Comune di Lorsica (Genova), come indicato nella Scheda di Progetto Discariche N° 20 GE, allegata alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, fermo restando che l'apertura della nuova discarica è condizionata al completamento dei lavori di sistemazione della discarica esistente.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Putignano

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.07.2007****N. 854**

Approvazione schema Accordo di Programma con la Prefettura e la Provincia di Savona, ex art. 34 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 l.r. n. 28/2004 in materia di progetti integrati per la sicurezza urbana.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di Accordo di programma con la Prefettura e la Provincia di Savona, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e necessaria, relativo agli interventi di sicurezza urbana di cui alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Savona n. 4538 del 12/06/2007, attuativi del Protocollo di Intesa Interistituzionale sottoscritto il 25/10/2005;
2. di dare mandato all'Assessore alle Politiche della sicurezza dei cittadini di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di programma per l'attuazione degli interventi suddetti;
3. di rinviare, ai sensi dell'art. 83 e l.r. n. 42/1977, la liquidazione alla Provincia di euro 504.558,50, suddivisi come specificato nelle premesse che si richiamano integralmente, secondo le modalità individuate dal Protocollo di Intesa Interistituzionale e sotto specificate:
 - 40% a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di programma;

- 30% dopo il ricevimento della relazione sullo stato di avanzamento lavori predisposta dalla Provincia secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa;
 - 30% a conclusione degli interventi debitamente rendicontati a cura della Provincia.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

(segue allegato)



*PREFETTURA
DI SAVONA*



*REGIONE
LIGURIA*



*PROVINCIA
DI SAVONA*

**PROTOCOLLO D'INTESA
SOTTOSCRITTO IL 25/10/2005
TRA
PREFETTURA, PROVINCE, COMUNI
E REGIONE LIGURIA**

ACCORDO DI PROGRAMMA:

**“PROGRAMMI IN MATERIA
DI SICUREZZA URBANA”**

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2004, N. 28
“INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE
DI SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA”**

GENOVA,

LUGLIO 2007

**VISTI:**

- la legge regionale 24 dicembre 2004 n. 28 “Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza” la quale all’articolo 1 prevede che la Regione promuove, favorisce e sostiene politiche locali finalizzate ad assicurare efficaci misure di integrazione del sistema di sicurezza volte al conseguimento di una serena e civile convivenza nelle città e nel territorio ligure, nonché a sviluppare azioni di natura preventiva, pratiche di conciliazione e mediazioni dei conflitti, educazione alla convivenza nell’ambito del rispetto del principio di legalità;

- l’articolo 8 della medesima legge che stabilisce che per la definizione ed il finanziamento di progetti e programmi specifici di intervento, aventi valenza regionale, in armonia con le finalità della legge la Regione promuova uno o più accordi di programma predisponendo un’azione integrata e coordinata di Comuni, Province, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici interessati relativamente all’area di riferimento oggetto dell’accordo stesso;

- la delibera della Giunta regionale n. 60 del 25/01/2005, che ha previsto che lo stanziamento disponibile, sul bilancio dell’esercizio 2004, a favore delle quattro Province liguri individuate quali soggetti attuatori, pari ad euro 2.910.000,00 venga utilizzato per il finanziamento dei progetti e programmi specifici di intervento di cui all’art. 8 sopra citato, procedendo al relativo impegno finanziario da realizzarsi secondo le modalità delineate nello schema di Protocollo di intesa allegato alla citata delibera;

CONSIDERATO che il Protocollo di Intesa Interistituzionale, sopracitato, tra la Regione, la Prefettura di Genova, le Province, i Comuni capoluogo, per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza del cittadino, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 28/04, è stato sottoscritto il 25/10/2005 e ha stabilito la tipologia degli interventi ammissibili, nonché le modalità per l’erogazione del finanziamento;

PREMESSO che, nella riunione del 22 marzo 2006, la Regione Liguria e le Province in qualità di soggetti attuatori del Protocollo, hanno specificato le modalità operative per l’attuazione del Protocollo di Intesa stesso al fine di rendere omogenee le procedure di erogazione del finanziamento, disponendo, in particolare che lo stesso venga concesso attraverso l’emanazione di apposito bando e che ogni Provincia riservi una quota pari al 40% dello stanziamento a disposizione, ai progetti presentati dai Comuni Capoluogo e una quota del 20% a progetti elaborati dalle forze dell’ordine, precisamente:



Province	Fondi per la sicurezza	Quota del 40% da destinare ai Comuni Capoluogo	Quota del 20% da destinare alle Forze dell'ordine	Quota rimanente da destinare ai Comuni della Provincia
IMPERIA	379.977,76	151.991,10	75.995,552	151.991,104
SAVONA	504.558,50	201.823,40	100.911,7	201.823,4
GENOVA	1.625.681,55	650.272,62	325.136,31	650.272,62
LA SPEZIA	399.782,19	159.912,88	79.956,438	159.912,876
TOTALE	2.910.000,00	1.164.000,00	582.000,00	1.164.000,00

Nel caso in cui i progetti presentati non esauriscano le quote riservate, le somme non utilizzate andranno a finanziare i progetti dei Comuni secondo l'ordine della graduatoria.

TENUTO CONTO, pertanto, che:

- la somma a disposizione della Provincia di Savona, pari ad euro 504.558,50 risulta così suddivisa:
- progetti presentati dal Comune capoluogo: euro 201.823,40;
- progetti presentati dalle Forze dell'ordine: euro 100.911,70;
- progetti presentati dagli altri Comuni della Provincia di Savona: euro 201.823,40

- la Provincia, ai sensi del Protocollo e atti conseguenti, ha emanato il bando per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza, con scadenza il 31/01/2007 e, effettuato l'esame dei progetti pervenuti, ha predisposto il programma degli interventi con determinazione dirigenziale n. 4538 del 12/06/2007, individuando le seguenti aree:

- a) interventi di riqualificazione urbana: Comune di Villanova d'Albenga;
- b) interventi socio-educativi: Comune di Savona, Comune di Altare, Comune di Albenga/Ceriale, Comuni di Millesimo e altri (Cengio, Roccavignale, Osiglia, Murialdo, Calizzano, Bardineto) Comune di Albissola Marina;
- c) interventi interforze di prevenzione della criminalità: progetto delle Forze dell'ordine;

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede la possibilità di ricorrere ad Accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione



integrata e coordinata di comuni, di province, e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti;

- la norma suddetta stabilisce che l'Accordo di programma venga promosso dal Presidente della Regione, o dal Presidente della Provincia, o dal Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento;

- l'art. 8 della l.r. 28/2004 individua il Presidente della Regione quale soggetto competente a promuovere l'accordo;

VISTA la DGR n. _____ del _____ che approva il presente Accordo di Programma "Programmi in materia di sicurezza urbana", ai sensi del Protocollo d'Intesa Interistituzionale sottoscritto il 25.10.2005;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Regione Liguria rappresentata da _____

la Prefettura di Savona, rappresentata da _____

la Provincia di Savona, rappresentata da _____

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

ARTICOLO 1 -VALIDITA' DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma, successivamente denominato Accordo.

ARTICOLO 2- FINALITA' DELL'ACCORDO

Con il presente Accordo si definisce il programma di interventi idoneo alla realizzazione nella Provincia di Savona dei progetti integrati per la sicurezza urbana, aventi valenza regionale, di cui all'art. 8 della l.r 28/2004, meglio descritti nella determinazione dirigenziale n. 4538 del 12/06/2007.



ARTICOLO 3– OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo, in coerenza con le finalità sopraenunciate ha per oggetto la realizzazione dei progetti integrati per la sicurezza urbana presentati dai Comuni della Provincia di Savona secondo le modalità precisate nel Protocollo Interistituzionale, e nel relativo bando, e classificabili nelle seguenti aree di intervento:

- a) interventi di riqualificazione urbana: Comune di Villanova d'Albenga;
- b) interventi socio-educativi: Comune di Savona, Comune di Altare, Comune di Albenga/Ceriale, Comuni di Millesimo e altri (Cengio, Roccavignale, Osiglia, Murialdo, Calizzano, Bardineto) Comune di Albissola Marina;
- c) interventi interforze di prevenzione della criminalità: progetto delle Forze dell'ordine;

PROGRAMMA E COSTO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi promossi nell'Accordo, sono elencati nella successiva Tabella 1.

Il costo complessivo degli interventi risulta pari a € 653.132,00.

Il totale dei fondi che sarà erogato dalla Regione alla Provincia è di euro 504.558,50.

**TABELLA 1
ELENCO INTERVENTI E COSTI**

Contributo che la Provincia di Savona erogherà per il progetto presentato dalle Forze dell'ordine*:

Proponente e titolo del progetto	Costo complessivo del progetto	Costo a carico della Prefettura	Contributo concesso
Prefettura di Savona "Sistema lettura targhe"	126.138,00	25.227,60	100.910,40
TOTALE	126.138,00	25.227,60	100.910,40

*Visto che il contributo richiesto e concesso pari ad euro 100.910,40 è inferiore alla quota riservata alle Forze dell'ordine (pari ad euro 100.911,70) la differenza pari ad euro 1.30 va a confluire nella quota di finanziamento a disposizione degli altri Comuni della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito nel bando.

Contributo che la Provincia di Savona erogherà per il progetto presentato dal Comune di Savona*:



Comune e titolo del progetto	Costo complessivo del progetto	Costo a carico del Comune	Contributo richiesto e concesso
Comune di Savona – “Uno sguardo sicuro sulla città e la sua scuola”	216.000,00	43.200,00	172.800,00
TOTALE	216.000,00	43.200,00	172.800,00

*Visto che il contributo richiesto e concesso pari ad euro 172.800,00 è inferiore alla quota riservata al Comune capoluogo (pari ad euro 201.823,40) la differenza pari ad euro 29.023,40 va a confluire nella quota di finanziamento a disposizione degli altri Comuni della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito nel bando.

Contributo che la Provincia di Savona erogherà per i progetti presentati dagli altri Comuni della Provincia pari a complessivi euro 230.848,10 (risultanti dalla quota di riserva pari ad euro 201.823,40 cui si sommano euro 29.023,40 avanzati dalla quota di riserva del Comune capoluogo e euro 1,30 avanzati dalla quota di riserva delle Forze dell'ordine):

Comune e titolo del progetto	Costo complessivo del progetto	Quota a carico del Comune	Contributo concesso
Comune di Altare - “Progetto integrato per la sicurezza sul territorio di Altare”	39.000,00	7.800,00	31.200,00
Comune di Alberga/Ceriale – “Disagio giovanile – bullismo e droga”	80.000,00	16.000,00	64.000,00
Comune di Millesimo ed altri – “Centro educazione alla legalità e alla sicurezza per i ragazzi”	112.000,00	22.400,00	89.600,00
Comune di Villanova d'Albenga – “Prevenzione e sicurezza”	40.000,00	8.000,00	32.000,00
Comune di Albisola Marina – “Albissolamarinasicura”	39.994,00	25.945,90	14.048,10*
TOTALE	310.994,00	80.145,90	230.848,10

* Il contributo concesso al Comune di Albisola Marina pari ad euro 14.048,10 è inferiore a quello richiesto pari ad euro 31.995,20 in quanto essendosi esaurita la quota di contributo disponibile il Gruppo di lavoro Interistituzionale ha proceduto alla relativa decurtazione a carico del progetto ultimo in graduatoria.

ARTICOLO 4 – ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

La Provincia di Savona assume il ruolo di soggetto attuatore dell'accordo di programma secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa Interistituzionale del 25/10/2005.



ARTICOLO 5 - CORRESPONSIONE IMPORTI

La liquidazione del contributo dal parte della Regione e a favore della Provincia di Savona è articolata generalmente in tre fasi:

- 40% a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di programma;
- 30% dopo il ricevimento della relazione sullo stato di avanzamento lavori predisposta dalla Provincia secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa;
- 30% a conclusione degli interventi debitamente rendicontati a cura della Provincia.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI

I sottoscrittori si impegnano e si obbligano, con la sottoscrizione del presente accordo a fare quanto necessario, ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto, garantendo la massima celerità.

L'amministrazione provinciale, in qualità di soggetto attuatore si impegna a monitorare la realizzazione dei progetti compresi nel programma degli interventi, svolgendo altresì funzioni di raccordo e di coordinamento sui progetti proposti dai diversi Comuni.

L'Amministrazione provinciale si impegna, inoltre, a inviare alla Regione, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento dei lavori in relazione ai progetti presentati dalle Forze dell'Ordine e dai Comuni (per ciascun singolo progetto e per gruppo di progetti) ai fini della liquidazione del 30 % del finanziamento.

La Prefettura di Savona si impegna a inviare alla Provincia la relazione intermedia sullo stato di avanzamento dei lavori in relazione ai progetti presentati dalle Forze dell'Ordine, ai fini della liquidazione del 30 % del finanziamento.

La Regione svolge un ruolo di programmazione e coordinamento.

ARTICOLO 7 – VIGILANZA E CONTROLLO

Alla vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi ed impegni contenuti nel presente Accordo, provvederanno rappresentanti designati dagli Enti sottoscrittori del presente accordo.

Le sedute della suddetta rappresentanza verranno convocate a cura della Provincia, su iniziativa della stessa ovvero anche a semplice richiesta di uno degli Enti sottoscrittori.



ART. 8 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

Eventuali modifiche e aggiornamenti al presente accordo potranno essere effettuate con le medesime modalità seguite per la stipula.

ART. 9 – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO

L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione dello stesso e avrà termine alla conclusione dei progetti certificata dalla Provincia.

Il presente Accordo si compone di n. 9 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, li _____

Per la Regione Liguria

Per la Prefettura di Savona

Per la Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.07.2007****N. 861**

Individuazione capitoli nelle U.P.B. previste dalla l.r. 26.04.2007, n. 17 “Modifiche e integrazioni alla l.r. 12.06.1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e modifiche alla l.r. 11/1992 (modifiche alla l.r. 15/1989)”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26/04/2007, n. 17 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 giugno 1989 n.15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1992 n.11 (modifiche alla legge regionale 15/1989)”;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria” ed in particolare l’art.29 “Proroga della validità dei fondi speciali”;

Considerato che ai sensi dell’art. 29 citato, i provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio regionale dopo il termine dell’esercizio nel quale sono stati stanziati i fondi speciali che ne costituiscono copertura, utilizzano quota di detti fondi, che restano assegnati ai bilanci di competenza in cui furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo;

Rilevato che ai sensi dell’art. 16 della legge di contabilità, formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio Regionale le previsioni di bilancio articolate in unità previsionali di base e che, ai sensi del successivo art. 17, ai fini della gestione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli con provvedimento della Giunta Regionale, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio Regionale;

Ritenuto opportuno, ai fini della gestione e rendicontazione, procedere alla individuazione dei capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale indicate dalla norma finanziaria della citata l.r. n.17/2007, cui imputare le spese previste;

Su proposta dell’Assessore all’Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie Strumentali e Informatica

DELIBERA

1. di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio regionale:

- Stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006

U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”:

- lo stanziamento del capitolo 9531 “ Fondo speciale di conto capitale a destinazione vincolata” è utilizzato per quota di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in termini di competenza;

Stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007

U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”

- è istituito il capitolo 1568 “Contributi ad Enti dell’Amministrazione locale per l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati”; finanziati con quota del fondo speciale di cui al cap.9531 anno 2006” con lo stanziamento di euro 200.000,00 (duecentomila/00) in termini di competenza
l.r. 12/06/1989, n.15, art. 23bis, comma 1 lett.a) e art.23sexies

- è istituito il capitolo 1569 “Contributi ad altri soggetti per l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati”; finanziati con quota del fondo speciale di cui al cap.9531 anno 2006” con lo stanziamento di euro 300.000,00 (trecentomila/00) in termini di competenza l.r. 12/06/1989, n.15, art. 23bis, comma 1 lett.b) e c)
- è soppresso il capitolo 1563 “Spese per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche”

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.07.2007

N. 862

Variazioni per euro 12.200,00 al bilancio 2007 ai sensi art. 7 l.r. 03.04.2007, n. 16 fondi per progetto comunitario “Da.go.T.” - Contratto numero 044658 del 15.12.2006 (13° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il contratto n.044658 del 15/12/2006 con il quale la Commissione Europea e F.I.L.S.E. S.p.A. – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico hanno sottoscritto il progetto “European Reference Framework on Dangerous Good Transport” (“Da.Go.T.”);

Vista la D.G.R. n.270 del 16/03/2007 con la quale la Regione Liguria ha aderito al suddetto progetto in qualità di contraente;

Considerato che, per quanto concerne la Regione Liguria, il piano finanziario prevede un contributo comunitario pari ad euro 12.200,00;

Considerato altresì che non è previsto alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale;

Preso atto che il contributo finanziario di euro 12.200,00 sarà erogato dalla U.E. tramite F.I.L.S.E. S.p.A. in quanto coordinatore del progetto;

Visti la legge regionale 3/4/2007, n.16 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2007” nonché il Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2007” allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 3/4/2007, n.350 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2007”;

Rilevato che dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2007 e, di conseguenza, del Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2007”, non risulta iscritto il suddetto finanziamento;

Considerato che con nota dell’Ufficio Porti e Logistica n.328 del 21/06/2007 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007;

Visto l’art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto l'art.7 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 16/2007

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2007, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 12.200,00 per accogliere e destinare il suddetto finanziamento;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione del predetto finanziamento con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie Strumentali e Informatica;

D E L I B E R A

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, in termini di competenza e di cassa:

• Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.15 "Altri trasferimenti di parte corrente" + 12.200,00 euro

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 2.115 "Finanziamento intese istituzionali di programma e
patti territoriali" + 12.200,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007", in termini di competenza e di cassa:

• Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 2.2.15 - è istituito il capitolo 1546 "Fondi provenienti dalla U.E. tramite F.I.L.S.E. S.p.A. per la realizzazione del progetto "European Reference Framework on Dangerous Good Transport" (contratto n.044658 del 15/12/2006)"
con la previsione di euro 12.200,00 (dodicimiladuecento/00);

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 2.115 - è istituito il capitolo 8832 "Spese relative al progetto "European Reference Framework on Dangerous Good Transport" (contratto n.044658 del 15/12/2006)"
con lo stanziamento di euro 12.200,00 (dodicimiladuecento/00).

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.07.2007****N. 863**

Variazioni per euro 1.244.000,00 al bilancio 2007 ai sensi art. 7 l.r. 03.04.2007, n. 16 fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura d.lgs. 102/2004 - 1° prelevamento e riparto 2007 (14° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7/3/2003, n.38 "Disposizioni in materia di agricoltura" ed in particolare l'art.1 che delega al Governo la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 29/3/2004, n.102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38";

Visto in particolare l'art.5 del suddetto decreto legislativo 102/2004 con il quale, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, nei limiti dell'entità del danno, possono essere concessi aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento;

Preso atto che con i decreti di declaratoria del Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.06/0103 del 27/06/2006 e n.07/0140 del 02/03/2007, sono stati individuati gli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Liguria;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari n.5333 del 18/05/2007 con il quale è approvato il riparto per l'anno 2007 tra le Regioni ed il conseguente 1° prelevamento di 49,1 milioni di euro e che assegna alla Regione Liguria la somma complessiva di euro 1.244.000,00 per gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi dichiarati con i precitati decreti di declaratoria;

Visti la legge regionale 3/4/2007, n.16 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007" nonché il Documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2007" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 3/4/2007, n.350 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2007 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2007", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Considerato che con nota del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile n.692 del 29/06/2007 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007;

Visto l'art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art.7 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 16/2007

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2007, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 1.244.000,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie Strumentali e Informatica;

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, in termini di competenza e di cassa:

• Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 4.2.8 "Trasferimenti per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'economia montana e il ripristino delle attività agricole danneggiate da avversità atmosferiche e da calamità naturali"

+ 1.244.000,00 euro

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 8.206 "Interventi a favore delle attività agricole danneggiate da avversità atmosferiche o da calamità naturali"

+ 1.244.000,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007", in termini di competenza e di cassa:

• Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

– U.P.B. 4.2.8 – al capitolo 1643 "Fondo di solidarietà nazionale"

L. 27/12/2006, n.296, art.1, comma 1014

D.lgs. 29/03/2004, n.102

è iscritta la previsione di euro 1.244.000,00 (unmilione duecento quarantaquattromila/00);

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

– U.P.B. 8.206 – al capitolo 7432 "Contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o eventi calamitosi"

D.Lgs. 29/03/2004, n.102, art.5 comma 2 lett.a)

è iscritto lo stanziamento di euro 1.244.000,00 (unmilione duecento quarantaquattromila/00).

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.07.2007

N. 874

Comune di Dolcedo (IM) - Adempimenti finalizzati alla nomina di Commissario ad acta per l'adozione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

Di considerare meritevole di accoglimento la richiesta di nomina di Commissario ad acta formulata dal Comune di Dolcedo per l'adozione e l'approvazione del Progetto Definitivo del Piano Urbanistico Comunale, attesa l'accertata impossibilità per l'organo consiliare di procedere all'adozione degli atti di competenza, in ragione della ricorrenza dei presupposti di applicazione del dovere di astensione previsto dalla legge nei confronti dei consiglieri comunali.

Di attivare il Difensore civico regionale affinché, ai sensi delle disposizioni e per i motivi indicati in premessa, in accoglimento della richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale di Dolcedo provveda alla nomina di Commissario ad acta per l'adozione e l'approvazione, ai sensi della Legge Regionale 4.9.1997, n. 36 e s.m. degli atti relativi al Progetto Definitivo del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Dolcedo, in sostituzione del Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.07.2007

N. 877

Bando "Valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)" - L.R. n. 37/2006. Approvazione graduatoria degli interventi ritenuti finanziabili.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata da parte del Servizio Tutela del Paesaggio, la seguente graduatoria degli interventi ritenuti finanziabili ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 37 e sulla base del Bando approvato con DGR n. 390 del 13.4.2007:

Comune	località	spesa ammissibile	punti	contributo assegnato
Montalto Ligure	Collegamento Badalucco e Montalto Ligure	104.793,00	50	83.834,40
Sanremo	Rive di San Giuseppe - zona Pigna	192.419,85	46	115.451,91
Camogli	Lungotorrente Gentile e Salita San Bartolomeo	174.965,44	43	104.979,26
Genova	Salita Poggio di Apparizione	286.500,00	42	171.900,00
Zoagli	Via Longarola	68.271,94	42	54.617,55
Perinaldo	Colleg. tra centro storico e Chiesa Poggio Reale	97.528,85	41	78.023,08
Pignone	Vecchia Groppa - Via del Ponte - Strada del Ghiaro	10.000,00	41	8.000,00
Varese Ligure	Borgo di Grecino	90.553,91	40	72.443,13
Uscio	Avegno - Uscio	78.339,76	40	62.671,81
Zoagli	Scalinata Montà	170.762,80	40	119.533,96
Ortonovo	Annunziata	141.085,99	40	84.651,59
Ortonovo	Paese	485.212,99	40	291.127,79
Maissana	Salterana	47.597,54	39	38.078,03
Maissana	Santa Maria	28.130,21	39	*
Maissana	Tavarone	62.194,85	39	49.755,88
Bolano	Accesso est al borgo, sul tracciato dell'AVML	45.939,96	39	32.157,97
Nasino	Frazione Vignolo	108.299,40	39	86.639,52
Savona	Via dell'Oratorio	110.755,80	39	55.377,90
Varazze	Via San Donato	89.400,51	39	62.580,36
Avegno	I° lotto - tra Avegno Sottano e Avegno Chiesa	79.439,08	38	63.551,26
Carpasio	Coll.to fra capoluogo e Cappella di S. Bernardo	60.000,00	37	36.000,00
Castelnuovo M.	Montà	170.000,00	37	102.000,00
Bogliasco	Sessarego, I lotto	144.304,42	36	86.582,65
Dolceacqua	Collegamento Centro storico a località Dubaira	61.224,00	36	48.979,20
Lavagna	Strada dell'Ardesia Lavagna - Cogorno	202.248,00	36	121.348,80
Favale di Malvaro	Accereto	71.616,85	36	57.293,48
Moconesi	Strada comunale di Cornia - secondo lotto	38.299,03	36	22.979,41
Taggia	Salita Torre	204.075,33	36	*
Taggia	Via Laberinto	101.294,85	36	*
Taggia	Via Paolo Segneri	114.881,97	36	68.929,18
Taggia	Vico San Siro	61.667,80	36	*
Taggia	Vico Gallione	103.504,99	36	*

Taggia	Via Littardi	218.119,48	36	130.871,68
Taggia	Collegamento Vico S. Siro e Vico Gallione	19.747,88	36	*
Testico	Testico - Poggio Bottaro	27.745,00	36	22.196,00
Pieve Ligure	Via Besso	128.376,16	35	89.863,31
Rondanina	Frazione Rettezzo - Via alla Costa	30.000,00	35	24.000,00
Favale di Malvaro	Priagna - Ortigaro	103.866,57	35	83.093,26
Favale di Malvaro	Monteghirfo - Canavissolo	103.827,39	35	*
Albenga	Frazione Lusignano	245.000,00	35	147.000,00
Genova	Salita Oregina	245.600,00	34	147.360,00
Mele	Abitato storico del capoluogo	179.653,77	34	125.757,63
Favale di Malvaro	Piano	65.138,35	34	*
Favale di Malvaro	Cassottano - Castello	140.296,47	34	*
Favale di Malvaro	Rocca Favà Montà	165.951,51	34	*
Leivi	Curlo	23.542,91	34	14.125,75
Borzonasca	Frazione Perlezzi	31.023,88	34	24.819,10
Ventimiglia	Vicolo delle Mura	110.600,00	34	77.420,00
Mignanego	Frazione Fumeri - Via Fiume	105.600,12	34	73.920,08
Vendone	Frazione Cantone	101.821,45	33	81.457,16
Monterosso al M.	Via Capuccini, Via V. Marina e Via del Bastione	451.814,47	33	316.270,12
Favale di Malvaro	Alvari	172.131,85	33	*
Lucinasco	Località Lucinasco	31.987,78	33	25.590,22
Masone	Piazza Castello alla Piana - Via Oratorio	114.919,64	33	80.443,75
Castelvecchio R.B.	Vecersio	45.126,42	32	36.101,14
Rocchetta Vara	Frazione di Veppo	105.564,60	32	84.451,68
Rocchetta Vara	Rocchetta Capoluogo	30.240,00	32	24.192,00
Zignago	Frazione di Torpiana	88.412,40	32	70.729,92
Borzonasca	Capoluogo	13.866,69	32	11.093,35
Bargagli	Antica Via del Sale - Ospedale	57.088,64	32	45.670,91
Bargagli	Antica Via del Sale - Pian Serreto	36.011,89	32	28.809,51
Pietrabruna	Frazione Torre Paponi	59.953,20	32	47.962,56
Castelvecchio R.B.	Capoluogo	45.127,96	31	36.102,37
Bargagli	Antica Via del Sale - Mercato	61.889,84	31	49.511,87
Moneglia	Frazione Tessi	50.821,73	31	40.657,38
Moneglia	Via Canepa - Via Venino	32.555,63	31	26.044,50
Sassello	Piazza Oratorio - Via Pozzetto - Via Perrando	86.040,00	30	68.832,00
Cogoleto	Via al Castello	23.352,57	30	11.676,28
Albenga	Frazione Bastia	72.786,38	30	50.950,47
Crocefieschi	Via Milite Ignoto e Via dei Forni	40.995,00	30	32.796,00
Ranzo	Borgo	67.782,00	30	54.225,60

9.035.075,06

4.363.483,72

- di fissare, in attuazione del Bando, con decreto del Dirigente del Servizio Tutela del Paesaggio, in relazione alla cantierabilità dell'iniziativa, un termine per la presentazione del progetto definitivo, con l'ottemperanza alle prescrizioni eventualmente imposte, corredato dei contratti d'appalto e dei necessari atti autorizzativi (eventuale autorizzazione paesaggistica perfezionata dal controllo di legittimità della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria), cui seguirà la verifica della conformità dello stesso con la proposta del progetto preliminare, la fissazione del termine di inizio e durata dei lavori, la cui inosservanza determinerà la revoca del contributo;

- di concedere il contributo agli aventi diritto mediante decreto del Dirigente del Servizio Tutela del Paesaggio, sulla base della graduatoria come sopra approvata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
- di richiedere, prima di procedere alla liquidazione del contributo, una campionatura della messa in opera della pavimentazione, nella misura da determinarsi caso per caso;
- di liquidare il contributo agli aventi diritto mediante decreto del Dirigente del Servizio Tutela del Paesaggio in due fasi successive secondo le seguenti modalità:
 - 70% del contributo all'inizio dei lavori, dietro presentazione della relativa comunicazione;
 - 30% del contributo all'ultimazione dei lavori, previa richiesta dell'Ente attuatore, corredata da certificato di regolare esecuzione e/o collaudo e relativo atto approvativo;
- di non finanziare con il Bando 2007 i seguenti interventi, ancorchè ritenuti ammissibili e collocati in graduatoria, in quanto richiesti da un solo Comune oltre il numero di due, restando ferma comunque la validità della domanda originaria ai presenti fini qualora nel Bando successivo da indire ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 37/2006 non siano modificati i criteri di ammissibilità applicati:

Comune	località	spesa ammissibile	punti	contributo assegnato
Maissana	Santa Maria	28.130,21	39	*
Taggia	Salita Torre	204.075,33	36	*
Taggia	Vico San Siro	61.667,80	36	*
Taggia	Vico Gallione	103.504,99	36	*
Taggia	Collegamento Vico S. Siro e Vico Gallione	19.747,88	36	*
Taggia	Via Laberinto	101.294,85	36	*
Favale di Malvaro	Monteghirfo - Canavissolo	103.827,39	35	*
Favale di Malvaro	Piano	65.138,35	34	*
Favale di Malvaro	Cassottano - Castello	140.296,47	34	*
Favale di Malvaro	Rocca Favà Montà	165.951,51	34	*
Favale di Malvaro	Alvari	172.131,85	33	*

1.165.766,63

* intervento ammesso in graduatoria, contributo non assegnabile in quanto si eccede il numero di interventi finanziabili ai sensi del Bando

- di dichiarare improcedibili, per le motivazioni sotto indicate, le domande di contributo relative ai seguenti interventi:

Comune	località	motivazioni di non procedibilità
Zoagli	Via S. Pietro	mancanza del requisito di cui agli artt. 2 e 3 del Bando (viabilità carrabile)
Vernazza	Centro storico del capoluogo	mancata approvazione del progetto preliminare da parte del Comune
Vernazza	Via alla Marina	mancata approvazione del progetto preliminare da parte del Comune

- di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.07.2007

N. 878

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per finanziare progetti e recuperi di strutture diretti alla creazione di occasioni di incontro tra cittadini di diverse nazionalità (Art.17, comma 2, l.r. n.7/2007).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2007, n.7, il quale dispone che la Regione, al fine di favorire lo scambio di esperienze sociali e culturali tra i popoli, conceda contributi per finanziare progetti e recuperi di strutture presentati dagli enti locali, singoli o associati, diretti alla creazione di occasioni di incontro tra cittadini di diverse nazionalità;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge regionale appena menzionata, il quale dispone che la Giunta regionale definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, determinando, tra l'altro, la misura massima del contributo erogabile che, in ogni caso, non potrà superare il cinquanta per cento della spesa;

Ritenuto pertanto opportuno approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in questione;

Ritenuto necessario costituire un'apposita Commissione per la valutazione dei progetti che perverranno alla Regione, formata da soggetti competenti in materia edilizia e nell'ambito delle politiche dell'immigrazione;

Vista la nota prot.n. 834 in data 29 giugno 2007, con la quale il Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici e Edilizia, ha designato, quali componenti della Commissione appena menzionata, l'arch. Clara Sterlick e l'arch. Giuseppe Sorgente, entrambi appartenenti al Settore Programmi Urbani Complessi;

Considerato di individuare quali componenti della commissione i seguenti soggetti, alla luce dell'esperienza maturata nella valutazione dei progetti di natura edilizia e delle attribuzioni ad essi spettanti, che svolgeranno le loro attività a titolo gratuito secondo quanto disposto dall'articolo 8 della l.r. 4 giugno 1996, n.25:

- a) dott. Andrea Fantazzini, dirigente dell'Ufficio Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione;
- b) arch. Clara Sterlick, funzionario del settore Programmi Urbani Complessi;
- c) arch. Giuseppe Sorgente, funzionario del settore Programmi Urbani Complessi;

Svolge funzioni di segreteria il Sig. Domenico Vitetta, funzionario dell'Ufficio Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione;

La suddetta commissione provvederà all'istruttoria sui progetti pervenuti, finalizzata alla concessione e alla liquidazione dei contributi, predisponendo apposita graduatoria;

Dato atto che lo stanziamento disponibile è pari a 700.000,00 sul cap 4040 "Contributi ad enti dell'amministrazione locale per progetti e recupero di strutture finalizzati all'incontro tra i popoli; finanziati con quota del fondo speciale di cui al cap.9530 anno 2006", U.P.B 11.205 "Investimenti per l'integrazione sociale degli immigrati" del bilancio per l'esercizio 2007, il cui impegno è rinviato al successivo provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria;

Su proposta dell'assessore alle politiche attive del lavoro e occupazione, politiche dell'immigrazione;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. n.7/2007, l'allegato A contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare progetti e recuperi di strutture presentati dagli enti locali, singoli o associati, diretti alla creazione di occasioni di incontro tra cittadini di diverse nazionalità;
- 2) di approvare il fac-simile di domanda di contributo di cui all'allegato B del presente provvedimento;
- 3) di approvare la scheda di progetto di cui all'allegato C del presente provvedimento;
- 4) di approvare il fac-simile di piano finanziario di cui all'allegato D del presente provvedimento;
- 5) di approvare il fac-simile di domanda di anticipazione del 30% del contributo di cui all'allegato E del presente provvedimento;
- 6) di costituire la commissione per l'esame istruttorio dei progetti di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. n.7/2007, composta dai seguenti soggetti:
 - a) dott. Andrea Fantazzini, dirigente dell'Ufficio Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione;
 - b) arch. Clara Sterlick, funzionario del settore Programmi Urbani Complessi;
 - c) arch. Giuseppe Sorgente, funzionario del settore Programmi Urbani Complessi;

Svolge funzioni di segreteria il Sig. Domenico Vitetta, funzionario dell'Ufficio Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione;

- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet della Regione;
- 8) di dare atto che lo stanziamento disponibile è pari a 700.000,00 sul cap. 4040 "Contributi ad enti dell'amministrazione locale per progetti e recupero di strutture finalizzati all'incontro tra i popoli; finanziati con quota del fondo speciale di cui al cap.9530 anno 2006", U.P.B 11.205 "Investimenti per l'integrazione sociale degli immigrati" del bilancio per l'esercizio 2007, il cui impegno è rinviato al successivo provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

(seguono allegati)

ALLEGATO A

REGIONE LIGURIA

Criteri e modalità per la concessione dei contributi per recuperi di strutture finalizzate all'incontro tra i popoli (articolo 17, comma 2, legge regionale 20 febbraio 2007, n.7)

1. ENTI PROPONENTI

I progetti per il recupero di strutture finalizzate all'incontro tra i popoli possono essere presentati dagli enti locali, singoli o associati.

2. FINALITA' DEI PROGETTI

I progetti per i quali si chiede il contributo devono perseguire la finalità di favorire lo scambio di esperienze sociali e culturali tra i popoli, attraverso la creazione di spazi destinati a occasioni di incontro tra i cittadini di diverse nazionalità.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo, redatte in carta libera, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente locale o dell'associazione tra enti locali, e devono essere inoltrate, a pena di irricevibilità, a mezzo di Raccomandata A.R. o consegnate a mano, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.. Le domande devono pervenire, sempre a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2007, al seguente indirizzo: Regione Liguria – Ufficio Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione, Via Fieschi, 15, 16121 Genova. In caso di consegna a mano, la stessa dovrà essere effettuata al Protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi, 15 – Genova.

In caso di spedizione a mezzo di raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di spedizione.

Sulla busta deve essere apposta la dicitura "Domanda di contributo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 7/2007".

La domanda per la concessione del contributo, (redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato B) deve essere obbligatoriamente corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

1. scheda di progetto relativa ai contenuti essenziali dello stesso, come specificati nell'apposito fac-simile (all. C) da compilarsi obbligatoriamente in tutte le sue parti, a pena di inammissibilità;
2. progetto preliminare della struttura redatto ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e relazione illustrativa dettagliata del progetto qualora non già contenuta nel progetto preliminare;
3. cronoprogramma dettagliato delle fasi realizzative, dalla progettazione definitiva al collaudo della struttura;
4. piano finanziario del progetto con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili (all. D). Nello stesso vanno in particolare evidenziati:
 - a) il costo complessivo del progetto al lordo di IVA;
 - b) il costo delle singole voci di spesa che compongono il costo complessivo del progetto, al lordo di IVA;
 - c) l'importo del cofinanziamento dell'ente locale.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Sono previsti a pena di inammissibilità i seguenti requisiti:

1. il costo complessivo del singolo progetto edilizio non deve essere inferiore a 50.000 euro;

2. non può essere presentato più di un progetto edilizio per ogni ente locale, singolo o associato.
3. L'Ente Locale deve avere la disponibilità del bene immobile per una durata di almeno 5 anni decorrente dal completamento dell'intervento.
4. Le risorse finanziarie disponibili per finanziare i progetti ammontano a 700.000,00 euro e verranno attinte dal cap. 4040 del bilancio regionale.
5. I progetti devono essere avviati entro centoventi giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, intendendosi per avvio l'inizio della prima fase prevista nel cronoprogramma. Il progetto deve essere concluso entro il termine massimo di 18 mesi dall'inizio dei lavori.
6. Eventuali modifiche al progetto trasmesso con la domanda devono essere preventivamente approvate dalla Regione, pena la revoca del contributo. Le eventuali varianti non devono comunque snaturare o mutare sostanzialmente i contenuti e gli obiettivi del progetto originario.
7. Il mancato rispetto del cronoprogramma deve essere tempestivamente comunicato alla struttura regionale competente. Gli scostamenti protratti oltre sei mesi, comportano la revoca del contributo, salvi i casi di forza maggiore.
8. L'ente beneficiario del contributo ha l'obbligo di non trasferire, a qualsiasi titolo per atto volontario, le strutture oggetto di recupero ai sensi del presente atto, per la durata di cinque anni dal completamento dell'intervento e a mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili per cinque anni da tale completamento.
9. I progetti che perverranno alla Regione saranno valutati da un'apposita commissione, formata da soggetti competenti in materia edilizia e nell'ambito delle politiche dell'immigrazione.

5. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo le seguenti spese di investimento (incluso onere IVA) come specificate nel preventivo di massima risultante dal progetto preliminare:

- a) costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati non residenziali;
- b) acquisto di impianti e beni mobili ad utilizzo pluriennale, strettamente connessi alla funzionalità dell'edificio;
- c) acquisto dei beni immobili oggetto dell'intervento, costituiti da fabbricati non residenziali.

Sono escluse le spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto e gli oneri di progettazione, sono ammesse gli oneri relativi alla sicurezza dei cantieri di lavoro.

I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del 50% delle spese ammissibili di ogni singolo progetto come sopra specificato.

In caso di esaurimento dei fondi, il contributo relativo all'ultima domanda, che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnato, viene eventualmente concesso in misura ridotta.

Eventuali economie risultanti da ribassi d'asta o minori spese verranno destinate prioritariamente alle integrazioni dei contributi assegnati in misura ridotta.

6. CRITERI DI PRIORITA' E GRADUATORIA

Qualora pervenga più di un progetto, i progetti edilizi presentati saranno collocati in graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- 1) localizzazione all'interno del tessuto urbano o in aree immediatamente limitrofe e raggiungibilità da mezzi pubblici con una percorrenza a piedi rispetto alle fermate di massimo 300 metri, valutata come segue:
 - a) zona centrale: punti 10
 - b) zona semicentrale: punti 7
 - c) zona periferica: punti 3
 - d) esterna all'abitato: punti 0
- 2) recupero di struttura esistente: punti 5
- 3) nuova costruzione: punti 3

- 4) economicità, ovvero minor costo a metro quadrato a parità di requisiti prestazionali, che deve essere oggetto di valutazione comparativa: massimo punti 8;
- 5) inserimento o collegamento con progetti/programmi o iniziative di rigenerazione urbana e/o piani di intervento socio-economici promossi da Comuni, Province o altri Soggetti (es. progetti di riqualificazione urbana, di recupero urbano o contratti di quartiere) o con iniziative proposte da comitati di cittadini dirette al recupero di aree degradate: massimo punti 5.

7. CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e della posizione in graduatoria dei progetti edilizi ammessi a finanziamento. Successivamente alla concessione può essere liquidato il 30 % del contributo concesso, previa presentazione di apposita domanda corredata da verbale di consegna dei lavori, secondo il fac-simile predisposto dalla Regione (all.E). Dopo 6 mesi dalla liquidazione del 30% ed entro i successivi 2 mesi, i beneficiari dovranno inviare una relazione intermedia relativa allo stato di attuazione del progetto, pena la revoca del contributo stesso e il recupero della prima parte di finanziamento liquidata. La liquidazione del restante 70 % avviene a conclusione dell'intervento, previo invio alla Regione del rendiconto analitico delle spese sostenute, corredata dalla documentazione di spesa e da copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione del progetto, e da relazione circa i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto e i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in rapporto a quelli previsti.

Qualora, sulla base della rendicontazione del progetto, le spese documentate risultassero inferiori a quelle del progetto approvato, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto, e le cifre eventualmente già erogate, recuperate. L'utilizzo in corso d'opera di eventuali ribassi d'asta e/o economie di spesa dovrà essere preventivamente autorizzato, previo parere della commissione, dal competente ufficio regionale, cui dovrà essere inviata tempestiva richiesta a cura del Responsabile unico del progetto, fatto salvo quanto stabilito dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

Il contributo è revocato nel caso in cui il progetto realizzato non sia conforme al progetto approvato o non sia stato portato a compimento.

La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione dell'importo eventualmente già liquidato e del pagamento degli interessi al valore del tasso legale.

8. VERIFICHE

L'ente beneficiario è tenuto a relazionare semestralmente alla Regione sull'andamento della realizzazione del progetto in rapporto al cronoprogramma presentato.

La Regione si riserva di convocare incontri con i soggetti beneficiari per verificare lo stato di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.

La Regione si riserva inoltre di richiedere la documentazione che ritiene opportuna per verificare lo sviluppo del progetto e nel caso si renda necessario potrà svolgere sopralluoghi al fine di controllare la conformità degli interventi realizzati in relazione al progetto ammesso a contributo.

ALLEGATO B

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Alla Regione Liguria
Ufficio politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione
Via Fieschi, 15
16121 Genova

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 7/2007 (PROGETTI EDILIZI).

Il sottoscritto.....
legale rappresentante dell'ente locale o dell'associazione tra
gli enti locali
avente sede in via
CAP..... Provincia di Tel
Fax..... Email

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'art. 17 della L.R. 7/2007 per la realizzazione del progetto edilizio allegato denominato:

“

_____”

A tal fine allega:

- scheda di Progetto debitamente compilata (all.C);
- progetto preliminare ;

- cronoprogramma;
- piano finanziario del progetto (all.D);
- relazione illustrativa dettagliata del progetto in non più di venti cartelle a pena inammissibilità, qualora non già contenuta nel progetto preliminare.

Data,

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003:

I dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196 cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, rettifica, integrazione, può inoltre chiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, infine può opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

ALLEGATO C

SCHEDA DI PROGETTO

Ente locale o associazione tra enti locali richiedente

.....

Denominazione del progetto

.....

.....

Responsabile del progetto (indicare il settore-ufficio, recapiti telefonici, fax, indirizzo e-mail)

.....

.....

.....

.....

.....

Altre strutture organizzative, interne all'ente o all'associazione richiedente, eventualmente coinvolte nel progetto, oltre al settore responsabile

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ALLEGATO D

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

Costo complessivo del progetto al lordo di IVA pari ad euro (non inferiore ad euro 50.000 a pena inammissibilità)	€
Costo delle singole voci di spesa ammissibili (al lordo di IVA):		
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
Cofinanziamento dell'ente locale	€
TOTALE	€

ALLEGATO E

Alla REGIONE LIGURIA
 Dipartimento Sviluppo Economico e
 Politiche dell'Occupazione
 Ufficio Politiche dell'Immigrazione e
 dell'Emigrazione
 Via Fieschi, 15
 16121 - GENOVA

**OGGETTO: Anticipazione del 30% del contributo
 di cui all'art. 17 della l.r. n. 7/2007.**

Il/La sottoscritto/a.....
 nato/a il/...../..... a(Prov.)
 in qualità di legale rappresentante dell' Ente locale / associazione tra Enti locali
 C.F.
 avente sede legale in (Comune)(Prov.).....
 via n. CAP
 tel. fax e-mail

CHIEDE

ai sensi del Punto 7 dell'Atto contenente le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 17, c. 2,
 l.r. n. 7/2007:

. **la liquidazione di un anticipo pari al 30% del contributo** concesso con decreto del
 (organo emanante) n. del/...../.....
 .

Il versamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

Istituto di Credito.....c/c n.....

Agenzia di.....CAB.....ABI.....

Si allega il verbale di consegna dei lavori.

Li _____
 (data e luogo)

IL DICHIARANTE

.....

timbro e firma (per esteso e leggibile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.07.2007****N. 879**

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di integrazione e comunicazione interculturale di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), della l.r. n. 7/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2007, la quale persegue la finalità dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, anche favorendo la comunicazione e il reciproco riconoscimento delle identità culturali, religiose e linguistiche tra questi ultimi e gli italiani;

Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2007 n.7, il quale prevede che la Regione conceda contributi agli enti locali, nonché alle organizzazioni del terzo settore, ai soggetti privati e agli organismi iscritti nei registri di cui all'articolo 5, comma 4, della legge medesima, per la realizzazione di interventi di integrazione e comunicazione interculturale;

Visto il comma 2 dell'articolo appena menzionato, il quale dispone che la Giunta Regionale stabilisca i criteri e le modalità per la concessione di tali contributi;

Ritenuto che, avuto riguardo alle risorse finanziarie disponibili, tra i vari interventi previsti dall'articolo 15, comma 1, debbano essere attuati prioritariamente, al fine di realizzare l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati, quelli individuati dalle lettere c) e d) dell'articolo stesso;

Considerato che gli interventi di cui alle lettere c) e d) riguardano, rispettivamente:

- iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e i cittadini stranieri immigrati;
- scambi interculturali e iniziative di incontro finalizzate, in particolare, alla sensibilizzazione del dialogo e alla valorizzazione delle diverse culture;

Considerato che si rende quindi necessario procedere all'approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi sopra menzionati;

Dato atto che le risorse necessarie per finanziare gli interventi in questione, stimate in 60.000,00 euro, sono appostate all'U.P.B 11.105 "Interventi a favore di immigrati" del bilancio per l'esercizio 2007;

Dato altresì atto che l'impegno di tali risorse è rinviato al successivo provvedimento dirigenziale di concessione dei contributi;

Su proposta dell'assessore alle politiche attive del lavoro e occupazione, politiche dell'immigrazione;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato A contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a realizzare gli interventi di integrazione e comunicazione interculturale di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d);
- 2) di approvare il fac-simile di domanda di contributo di cui all'allegato B del presente provvedimento;
- 3) di approvare la scheda di progetto di cui all'allegato C del presente provvedimento;
- 4) di approvare il fac-simile di preventivo di spesa di cui all'allegato D del presente provvedimento;

- 5) di approvare il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli allegati E ed F;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet della Regione;
- 7) di dare atto che le risorse, stimate in 60.000,00 euro, necessarie per finanziare gli interventi in questione sono appostate all'U.P.B 11.105 "Interventi a favore di immigrati" del bilancio per l'esercizio 2007, per un totale di 260.000,00 euro;
- 8) di dare altresì atto che l'impegno di tali risorse è rinviato al successivo provvedimento dirigenziale di concessione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

(seguono allegati)

ALLEGATO A

REGIONE LIGURIA

Criteria e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di integrazione e comunicazione interculturale di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d) della l.r. n.7/2007.

1. ENTI PROPONENTI

Le domande di contributo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), della l.r. n.7/2007, devono essere presentate, a pena di inammissibilità, dagli enti locali, dalle organizzazioni del terzo settore, dai soggetti privati e dagli organismi iscritti nei registri di cui all'articolo 5, comma 4, della legge medesima.

Le organizzazioni del terzo settore presenti sul territorio regionale sono quelle individuate dall'articolo 5, comma 5, della l.r. n.7/2007, e devono essere iscritte regolarmente nei registri nazionali o regionali di riferimento. I soggetti privati sono quelli che svolgono attività nel settore sociale e sono iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 52 della l.r. n.12/2006. Sono altresì contemplati tra gli enti proponenti gli organismi iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 286/1998.

2. FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Gli interventi per i quali si chiede il contributo devono riguardare, in particolare:

- a) lo svolgimento di iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e i cittadini stranieri immigrati;
- b) lo scambio interculturale ed iniziative di incontro finalizzate in particolare alla sensibilizzazione del dialogo e alla valorizzazione delle diverse culture.

In particolare, le iniziative possono prevedere, a titolo esemplificativo:

- a) attività teatrali, cinematografiche, letterarie, con particolare riguardo agli eventi e laboratori cultu-

rali che, utilizzando i diversi mezzi espressivi, favoriscano un approccio alla produzione e fruizione culturale capace di superare le divisioni in gruppi nazionali, coinvolgendo attivamente i cittadini stranieri extracomunitari e gli italiani;

- b) attività di diffusione e promozione dell'immagine e della conoscenza delle diverse culture e realtà sociali;
- c) attività ludiche e sportive dirette a creare momenti di aggregazione;
- d) attività di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche dell'immigrazione.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, e devono essere inoltrate, a pena di irricevibilità, a mezzo di Raccomandata A.R. o consegnate a mano, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.. Le domande devono pervenire, sempre a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2007, al seguente indirizzo: Regione Liguria – Ufficio Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione, Via Fieschi, 15, 16121 Genova. In caso di consegna a mano, la stessa dovrà essere effettuata al Protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi, 15 – Genova.

In caso di spedizione a mezzo di raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di spedizione.

Sulla busta deve essere apposta la dicitura "Domanda di contributo ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 7/2007".

La domanda per la concessione del contributo, (redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato B) deve essere obbligatoriamente corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

1. relazione dettagliata del progetto che indichi quali risultati si vuole ottenere;
2. scheda di progetto (all. C);
3. Preventivo di spesa del progetto e i mezzi finanziari disponibili (all. D). Nello stesso vanno in particolare evidenziati:
 - a) il costo complessivo del progetto al lordo di IVA;
 - b) il costo delle singole voci di spesa ammissibili che compongono il costo complessivo del progetto, al lordo di IVA.
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta avvalendosi del modello allegato (all.E) attestante l'iscrizione dell'organismo privato richiedente il contributo a uno dei registri di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n.7/2007.

4. DISPOSIZIONI GENERALI

Eventuali modifiche al progetto trasmesso con la domanda devono essere preventivamente approvate dalla Regione, pena la revoca del contributo.

Le eventuali varianti non devono comunque snaturare o mutare sostanzialmente i contenuti e gli obiettivi del progetto originario.

Non può essere presentato più di un progetto per ogni ente proponente.

5. SPESE AMMISSIBILI

Possono essere ammesse a contributo le spese necessarie per l'attuazione dell'intervento, inclusi i costi del personale e l'onere I.V.A., qualora non detraibile.

Non sono ammissibili le spese di investimento, così come definite dall'articolo 3, comma 18, della l. n. 350/2003, ad eccezione degli impianti e dei beni mobili ad utilizzo pluriennale, strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, esclusi i mezzi di trasporto.

6. CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino al 50 per cento della spesa ammissibile. La liquidazione dei contributi avviene a conclusione dell'intervento, previo invio alla Regione, entro 60 giorni dalla conclusione stessa, del rendiconto analitico corredato da copia fotostatica della pertinente documentazione di spesa e da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestan-

te la conformità delle copie all'originale (all.F), oltre ad una relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto e i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in rapporto a quelli previsti.

Qualora, sulla base della rendicontazione del progetto, le spese documentate risultassero inferiori a quelle risultanti dal preventivo di spesa, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione.

Il diritto al contributo decade nel caso in cui il progetto realizzato non sia conforme al progetto approvato o non sia stato portato a compimento.

La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione del medesimo e del pagamento degli interessi al valore del tasso legale.

Qualora il contributo si configuri come aiuto di Stato, lo stesso viene concesso secondo la regola del "de minimis" prevista dal regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

7. VERIFICHE

La Regione si riserva di convocare incontri con i soggetti beneficiari per verificare lo stato di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.

La Regione si riserva inoltre di richiedere la documentazione che ritiene opportuna per verificare lo sviluppo del progetto e, nel caso si renda necessario, potrà svolgere sopralluoghi al fine di controllare la conformità degli interventi realizzati in relazione al progetto ammesso a contributo.

ALLEGATO B**FAC-SIMILE DI DOMANDA****APPLICARE MARCA DA BOLLO DA EURO 14,62 QUALORA LA DOMANDA VENGA PRESENTATA DA ORGANISMO PRIVATO**

Alla Regione Liguria
 Ufficio politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione della Giunta regionale
 Via Fieschi, 15
 16121 Genova

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 1, LETTERA..... DELLA L.R. 7/2007.

Il sottoscritto.....
 legale rappresentante
 avente sede in via.....
 CAP.....Provincia di.....Tel.....
 Fax.....E-mail.....

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'art. 15, comma 1, lettera della L.R. 7/2007 per la realizzazione del progetto allegato denominato:

“ _____ ”

A tal fine allega:

- scheda di progetto (all. C);
- relazione illustrativa dettagliata del progetto;
- preventivo di spesa del progetto (all.D);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione in uno dei registri di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n.7/2007 (all. E).

A pena di decadenza dal contributo si impegna :

1. ad inviare alla Regione, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, il rendiconto analitico delle spese (corredato dai giustificativi di spesa) e una relazione sulle attività realizzate, i tempi delle stesse, il livello di raggiungimento degli obiettivi e i risultati quantitativi e qualitativi ottenuti, in rapporto a quelli previsti;

Dichiara inoltre quanto di seguito riportato:

1. che l'IVA relativa alla spese sostenute non è stata portata in detrazione;

2. di essere a conoscenza che la Regione potrà convocare incontri, chiedere documentazione, effettuare sopralluoghi al fine di verificare lo stato di realizzazione del progetto e la sua conformità rispetto al progetto ammesso a contributo;
3. di essere a conoscenza che qualora le spese documentate fossero inferiori a quelle preventivate e dichiarate nel preventivo dei costi, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente;
4. di essere a conoscenza che il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) progetto non realizzato;
 - b) progetto realizzato in modo non conforme a quello presentato alla Regione;
5. di essere a conoscenza che la revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione del medesimo e il pagamento degli interessi al valore del tasso legale.

Dichiara altresì (solo per i privati che svolgono attività commerciale) che:

- che nei tre anni antecedenti la concessione del contributo non hanno percepito contributi in regime "de minimis" per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro.

Data _____ Firma _____

La presente domanda, qualora presentata da organismo privato, deve essere corredata da fotocopia, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, ovvero la sottoscrizione deve essere apposta dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003:

I dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196 cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, rettifica, integrazione, può inoltre chiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, infine può opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

ALLEGATO C

SCHEDA DI PROGETTO

Soggetto richiedente

.....

Denominazione del progetto

.....

.....

Responsabile del progetto (indicare il settore-ufficio, recapiti telefonici, fax, indirizzo e-mail)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Altri soggetti eventualmente coinvolti nella realizzazione del progetto

.....

.....

.....

.....

.....

ALLEGATO D

PREVENTIVO DI SPESA DEL PROGETTO

Costo complessivo del progetto al lordo di IVA	€
Costo delle singole voci di spesa (al lordo di IVA):		
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
TOTALE	€

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a.....
(cognome) (nome)
nato/a a(.....) il.....
(luogo) (prov.)
residente a (.....) in via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in qualità di legale rappresentante di..... avente sede in.....
via n.
(luogo).....
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

Che l'organismo che rappresenta è iscritto in uno dei registri di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n.7/2007.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(luogo, data)

Il dichiarante

.....

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

ALLEGATO F

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

Il/La sottoscritto/a.....
(cognome) (nome)
nato/a a(.....) il.....
(luogo) (prov.)
residente a (.....) in via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in qualità di legale rappresentante di..... avente sede in.....
via n.
(luogo).....
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

Che le copie dei documenti fiscali allegati alla rendicontazione sono conformi all'originale.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(luogo, data)

Il dichiarante

.....

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.07.2007****N. 902****Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Liguria Lavoro.****LA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 "Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro" che ha istituito l'Agenzia Liguria Lavoro;

VISTA la legge regionale 28.6.1994 n. 28 "Disciplina degli enti strumentali della Regione";

CONSIDERATO che la Agenzia Liguria Lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 27/98, è ente strumentale della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1633 del 23.12.2004 con la quale il dott. Enrico Pozzi è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Liguria Lavoro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 22.9.2006 con la quale è stato preso atto delle dimissioni del dott. Enrico Pozzi;

VISTO in particolare l'articolo 13 della l.r. n. 27/98 che stabilisce che il Direttore generale dell'Agenzia è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale fra i soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, o da documentate esperienze di lavoro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 15.12.2006 relativa all'approvazione di avviso pubblico per la nomina di Direttore Generale Dell'agenzia Liguria Lavoro che, in particolare, stabilisce il possesso del diploma di laurea;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2290 del 4.11.1998 che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 28/94, ha stabilito che la retribuzione mensile lorda del Direttore generale dell'Agenzia Liguria Lavoro corrisponda all'ottanta per cento dell'importo dell'indennità mensile lorda dei Consiglieri regionali;

CONSIDERATO che l'avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 15.12.2006, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 31 gennaio 2007 e che il termine previsto per la presentazione delle istanze dei soggetti interessati è scaduto il 12 marzo corso;

CONSIDERATO che entro la data del 12 marzo scorso hanno inviato istanza di partecipazione n. 38 soggetti interessati;

VALUTATE le istanze e i relativi curricula dei candidati in possesso dei prescritti requisiti, conservate agli atti del Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche attive del lavoro e dell'occupazione e alle Politiche dell'immigrazione Giovanni Vesco

D E L I B E R A

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti citati in premessa, quale Direttore Generale dell'Agenzia Liguria Lavoro MASSIMO GIACOMO TERRILE;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30.07.2007

N. 905

Agenzia Sanitaria Regionale - Collegio dei revisori - designazione membri regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" che prevede, all'art. 62, l'istituzione dell'Agenzia Sanitaria Regionale;

CONSIDERATO che al successivo art. 67 viene previsto, tra gli organi della suddetta Agenzia, il Collegio Sindacale;

VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 67 il quale stabilisce che il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti, nominati dalla Giunta Regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88;

VISTO il D.lgs 27.1.1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni in materia di revisori contabili;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta

DELIBERA

- di designare, a decorrere dal 1 settembre 2007, ai sensi di quanto citato in premessa, quali membri di competenza regionale in seno al Collegio Sindacale dell'Agenzia Sanitaria Regionale i signori:

ALESSANDRO BARONTI	Presidente
ANDREA CHIOSSI.	membro effettivo
MARCO DI CAPUA	membro effettivo
VITTORIO ROCCHETTI	membro supplente
CANALE GIUSEPPE	membro supplente

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03.08.2007

N. 955

Approvazione del "Bando per la concessione di contributo per la progettazione e realizzazione di un impianto per la produzione di pellet". Ex. d.G.R. n. 1650 del 23 dicembre 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- Il Piano energetico ambientale della Regione Liguria, approvato con delibera di Consiglio n°43 del 2 dicembre 2003, che, fra le azioni previste per il raggiungimento dei propri obiettivi, annovera la valorizzazione energetica delle biomasse, il risparmio energetico, nonché l'incentivazione della fonti rinnovabili;
- il protocollo d'intesa fra la Regione Liguria ed il Ministero dell'Ambiente approvato con d.G.R. n.1650 del 23 dicembre 2005 finalizzato alla promozione e diffusione dei biocombustibili ed in particolare al cofinanziamento per realizzare impianti energetici atti alla valorizzazione del territorio e della filiera bosco-legno tramite l'utilizzo del pellet;

CONSIDERATO

che il Ministero dell'Ambiente, per la realizzazione delle attività previste dalla citata intesa, ha assegnato a favore della Regione Liguria la somma complessiva di 1.100.000,00 di cui 200.000,00 per cofinanziare la progettazione e realizzazione di un impianto per la produzione di pellet nelle aree campione definite dal Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con delibera consiliare n. 43/2003 e meglio specificate con d.G.R. n. 454/2004 ;

che, alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno predisporre un bando rivolto alle imprese per il raggiungimento delle finalità previste dall'intesa di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, di approvare e pubblicare lo schema di bando e la relativa modulistica, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente Ing. Franco Zunino

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) di approvare il bando diretto alla concessione di contributi per il cofinanziamento progettazione e realizzazione di un impianto per la produzione di pellet nelle aree campione definite dal Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con delibera consiliare n. 43/2003 e meglio specificate con d.G.R. n. 454/2004, e la relativa modulistica, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, utilizzando la somma complessiva di euro 200.000,00 allocata al capitolo 8738 (U.P.B. 4.216) "Trasferimento ad imprese dei fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del progetto filiera legno-pellets in Liguria. Sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica";
- 2) di pubblicare il bando e la relativa modulistica di cui al punto precedente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)



REGIONE LIGURIA

UFFICIO ENERGIA

Bando per la concessione di contributo per la progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di pellet.

Premesse

Per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione delle fonti rinnovabili di energia e con riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto e dall'Unione Europea, la Regione Liguria promulga il presente bando in attuazione della d.G.R. n. 1650 del 23.12.2005 per finanziare la progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di pellet.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina le procedure per la richiesta di concessione del contributo pubblico per la progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di pellet nelle aree campione di cui al Piano energetico ambientale della Regione Liguria.
2. Il contributo pubblico è a valere su risorse economiche statali per complessivi euro 200.000,00.

Art. 2

Requisiti soggettivi

1. Possono presentare domanda di contributo imprese singole o associate, anche in forma temporanea, proprietarie dell'area dove sarà ubicato l'impianto o titolari di altro diritto che consenta l'utilizzo dell'area per un periodo non inferiore a dieci anni.
2. Le domande devono essere in bollo, così come previsto dalla vigente normativa, sottoscritte dal richiedente e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente stesso.
3. L'eventuale contributo è concesso a titolo "de minimis" (Reg. CE 1998/2006 del 15/12/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L379 del 28/12/2006).

Art. 3Requisiti oggettivi

1. Oggetto del contributo è la realizzazione di impianti per la produzione di pellet a partire da risorse di biomassa locale che minimizzino il consumo energetico per unità di prodotto al fine di assicurare la scelta di soluzioni tecnologiche innovative nel processo produttivo.

Art. 4Modalità e termini

1. La domanda, sulla cui busta va apposta la dicitura "Domanda di contributo per la realizzazione di impianti per la produzione di pellet", deve essere trasmessa alla

Regione Liguria

Ufficio Energia

Via Fieschi, 15

16121 Genova

esclusivamente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Il termine ultimo di spedizione è il 15 ottobre 2007.

2. Sono inammissibili:

- le domande spedite dopo la data del 15 ottobre 2007 (farà fede la data del timbro postale);
- le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al presente articolo;
- le domande che, pur spedite nei termini, pervengano oltre il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto (comprova il rispetto di tale termine il timbro datario dell'Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria);
- più domande contenute in un'unica busta (ogni busta deve necessariamente contenere una sola domanda).

Art. 5Condizioni di ammissibilità

1. L'intervento deve essere localizzato nelle aree campione di Val Bormida, Val di Vara e Pollupice di cui alla d.G.R. n. 454/2004, attuativa del Piano energetico ambientale regionale, approvato con d.G.R. n.43/2003.
2. Il progetto deve essere elaborato nel rispetto delle caratteristiche contenute nelle specifiche tecniche allegate (allegato D).
3. L'impianto deve avere requisito di immediata cantierabilità¹; l'accessibilità all'impianto deve essere assicurata da idonee strade per il trasporto del materiale e dei mezzi d'opera.
4. Il legno utilizzato per la produzione di pellet deve essere di esclusiva o almeno prevalente² provenienza ligure o derivante da un bacino d'utenza corrispondente ad un territorio all'interno di un raggio di 100 km dal luogo di ubicazione dell'impianto, documentato dal piano di approvvigionamento di cui al successivo art.10, comma 3.

¹ L'immediata cantierabilità consiste nel dare evidenza dell'avvenuto avvio della pratica di autorizzazione al SUAP ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 24 marzo 1999 – art. 16 e seguenti al momento dell'accettazione formale del contributo/finanziamento concesso da parte del richiedente.

²Il termine "prevalente" equivale ad una percentuale minima pari all' 85% della quantità totale.

5. L'impianto deve essere predisposto per l'utilizzo di biomasse agroforestali, intese come da definizione del Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Allegato X alla parte V, Parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo".
6. Il pellet prodotto deve presentare caratteristiche conformi con le raccomandazioni del Comitato Termotecnico Italiano, categoria A e B, e con la norma europea di riferimento (DIN 51731 e O-NORM M7135).
7. Il richiedente deve impegnarsi a non spostare o disattivare l'impianto oggetto del presente contributo, nonché ad assicurarne la destinazione d'uso per un periodo non inferiore a dieci anni dalla messa in esercizio dell'impianto, e ad effettuare una corretta manutenzione per assicurare le migliori condizioni di esercizio.
8. Sono ammissibili solo i progetti il cui valore attuale netto (VAN) di cui all'art. 10, comma 6 e segg., senza contributo, risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° e il 15° anno compresi.
9. La domanda di contributo deve essere redatta in conformità al modello predisposto (**ALLEGATO A**), compilato in tutte le sue parti, sottoscritto dal richiedente e allegando quanto richiesto nello stesso.

Art. 6

Costi ammissibili

1. Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal richiedente per:
 - l'acquisto e l'assemblaggio dei macchinari;
 - la costruzione di depositi, spazi per la lavorazione della materia prima, piazzali di conferimento e lavorazione;
 - le spese tecniche (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) fino ad un massimo del 10% dell'investimento totale;
 - le opere civili strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto.
2. L'intervento deve avere il carattere di piena funzionalità nel suo insieme e pertanto non sono finanziabili interventi parziali.
3. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. A tal proposito fa fede la data del primo titolo di spesa relativo all'investimento in oggetto

Art. 7

Spese non ammesse

Non sono ammissibili le spese relative a:

1. Acquisto di terreni.
2. Acquisto di materiali, macchine, impianti etc. usati.
3. Oneri amministrativi, finanziari, spese per il personale ed altri investimenti immateriali se non diversamente specificato nell'art. 6 "Costi ammissibili".
4. I manufatti accessori e l'impiantistica non strettamente connessa con l'impianto per la produzione di pellet.
5. L'IVA.

Art. 8

Realizzazione e collaudo dell'impianto

La realizzazione ed il collaudo dell'impianto, a pena di decadenza totale, devono essere effettuati entro i 15 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla concessione del contributo, prorogabili, a richiesta del richiedente e per una sola volta, per non più di 6 mesi.

Art. 9Entità del contributo

1. Il costo ammissibile dell'intervento non potrà superare € 2.500.000,00 (euro due milioni e cinquecentomila/00).
2. Il contributo regionale è pari al 10 % del costo ammissibile e in ogni caso non potrà superare € 200.000,00 (euro duecentomila/00).
3. Il contributo viene concesso nel rispetto della disciplina comunitaria sul "de minimis" (Reg. CE 1998/2006 del 15/12/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L379 del 28/12/2006). Pertanto il soggetto richiedente dovrà attestare il rispetto del massimale dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis", previsto dal Regolamento succitato.
4. Nel caso di soggetti che abbiano ricevuto eventuali altri aiuti nello stesso regime nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, viene concesso un contributo tale da non superare il massimale consentito dalla vigente normativa comunitaria in materia.
5. Il non rispetto di tali vincoli comporta la restituzione del contributo ottenuto.

Art. 10Documentazione a corredo della domanda

La domanda redatta e sottoscritta secondo il facsimile allegato A deve essere corredata della seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**ALLEGATO C**)
2. Relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, contenente una descrizione dell'intervento, i dati di progetto e preventivi relativi agli impianti proposti e computo metrico estimativo redatto per le opere.
3. Piano di approvvigionamento delle biomasse. Il piano di approvvigionamento delle biomasse dovrà contenere le indicazioni dei bacini di approvvigionamento e dei soggetti fornitori. Al piano dovranno essere allegati le relative dichiarazioni di disponibilità alla stipula dei contratti di fornitura o alla stipula di accordi di filiera per quantità sufficienti alle esigenze dell'impianto. Il piano dovrà prevedere l'area di produzione, l'approvvigionamento e le caratteristiche qualitative della biomassa, la modalità di trasformazione, le diverse fasi di condizionamento della stessa, le distanze e le modalità di trasporto. In particolare dovrà essere indicata una previsione inerente le fasi di trasporto indicante il tipo, il numero di mezzi ed il loro impiego. Dovranno inoltre essere precisate le quantità di CO₂ prodotta e le quantità di energia, rinnovabile e non, consumata nelle fasi sopra descritte.
4. Scheda riassuntiva contenente la descrizione quali-quantitativa dei contenuti del progetto e gli obiettivi dello stesso ed il relativo cronoprogramma di avvio, collaudo e messa in funzione degli impianti, ed ogni documentazione ritenuta utile all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 12, sottoscritta dal tecnico di cui al precedente punto 2.
5. Per le società di persone, copia dell'atto costitutivo; per le società di capitali, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; per le imprese individuali, copia del certificato di attribuzione della partita IVA.
6. Piano economico-finanziario derivante dalla simulazione della gestione produttiva dell'impianto dal quale si evincano i flussi di cassa annuali al netto ed al lordo del contributo regionale di cui al presente bando. La valutazione economico-finanziaria dell'investimento avverrà sulla base del Valore Attuale Netto (VAN) dei suddetti flussi.
7. Nell'analisi annuale del flusso di cassa dovrà essere computato anche il costo dell'energia elettrica e termica consumata dall'impianto.
8. Dovrà essere indicata la modalità di copertura finanziaria della quota di progetto non coperta dal contributo richiesto.

9. Per il calcolo dell'indice finanziario (VAN) dovrà essere considerata obbligatoriamente una durata media dell'investimento pari a 20 anni. Tale valore è assunto in relazione alla vita media degli impianti di cui al presente bando. Quale orientamento per la scelta del saggio di attualizzazione da utilizzare si consideri quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso fisso) per investimenti di pari durata nel periodo considerato.

Art. 11

Istruttoria della domanda

1. L'istruttoria viene svolta dalla Struttura competente in materia di energia.
2. Per la valutazione della domanda di contributo, degli esiti istruttori nonché per la redazione della graduatoria, la Regione Liguria istituisce un Comitato di valutazione composto da un membro designato da Regione stessa, con funzioni di Presidente, e due membri designati da ARE Liguria Spa.
3. Successivamente alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande, su proposta del Comitato e approvata dalla Regione, viene redatta la graduatoria in base ad un punteggio assegnato secondo i criteri di cui al successivo art. 12.

Art. 12

Criteri di valutazione

Criteri
1) Innovazione tecnologica
1.1) Percentuale di energia autoprodotta con fonti rinnovabili sul totale dell'energia consumata dall'impianto
>50%: punti 15
da 10 a 50%: punti 5
<10%: punti 0
1.3) Recupero fumi a scopo energetico
SI: punti 10
NO: punti 0
2) Percentuale di legno³ sul totale
>50%: punti 10
da 20 a 50%: punti 5
<20%: punti 0
3) Numero di nuovi posti di lavoro a regime
punti 0 se 0
punti 2 se 1
punti 5 se da 2 a 5
punti 10 se > 5

³ Con il termine "legno" si intende la biomassa forestale come definita all'art. 5, comma 5).

4) Validità tecnica del progetto
4.1) Inserimento in area industriale SI: punti 3 NO: punti 0
4.2) Presenza di sistemi di mitigazione degli impatti visivi SI: punti 4 NO: punti 0
4.3) Presenza di soluzioni impiantistiche per la riduzione dei consumi energetici di processo SI: punti 8 NO: punti 0
5) Efficienza economica finanziaria (VAN calcolato al netto del contributo) VAN positivo dal 4° all'8° anno: punti 15 VAN positivo dal 9° al 12° anno: punti 10 VAN positivo dal 13° al 15° anno: punti 5
6) Minor impatto ambientale nell'approvvigionamento e nel trasporto delle biomasse
6.1) Distanza media⁴ (d) dell'impianto dai bacini di approvvigionamento valutati su minima percorrenza stradale d < 40 km: punti 15 d tra 40 e 60 km: punti 10 d > 60 e fino a 80 km: punti 5 d > 80 km: punti 0
7) Presentazione di certificazioni ambientali: S.G.A. conforme al Reg. EMAS (CE) 761/2001 e/o S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001 SI: punti 15 NO: punti 0

1. A parità di punteggio viene data priorità alla domanda riportante il più basso numero di Protocollo Generale.
2. La Regione approva la graduatoria risultante dal procedimento istruttorio effettuato dal Comitato di Valutazione e sulla base della stessa concede i contributi, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dando comunicazione ai beneficiari degli esiti dell'istruttoria.

Art. 13

Documentazione di spesa

1. Per ciascuna delle fasi di avanzamento del progetto definite all'art. 14 punto 1, il richiedente è tenuto a produrre la documentazione di spesa costituita da:
 - a. copia delle fatture quietanzate delle spese sostenute corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che le fatture presentate sono conformi all'originale, dallo stesso conservate.
2. Nella fase conclusiva, la suddetta documentazione deve essere corredata da certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'impianto.

⁴ Con distanza media si intende la somma delle percorrenze stradali minime dall'impianto a ciascun bacino di utenza diviso per il numero dei bacini stessi.

Art 14**Erogazione del contributo**

1. La liquidazione del contributo avverrà secondo le seguenti scadenze:
 - il 50%, su domanda del richiedente, al raggiungimento del 50% della spesa totale a fronte della trasmissione di copia delle fatture pari all'importo corrispondente, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett.a);
 - a conclusione delle attività a fronte dell'ultimazione dell'intervento, della conseguente presentazione della rendicontazione finale e di quanto previsto dal citato art.13, verrà corrisposto il saldo.
 - All'ultima domanda ammessa a finanziamento viene concesso ed erogato il contributo in misura pari a quella risultante dalla disponibilità della somma residua.
2. Le domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle disponibilità finanziarie, potranno essere oggetto di successivo finanziamento qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi provenienti da revocche, rinunce o risorse aggiuntive rinvenute nel bilancio regionale.

Art. 15**Varianti, verifiche e controlli**

1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto presentato deve essere motivata, integrata da idonea documentazione giustificativa e sottoscritta dal soggetto richiedente. La Regione Liguria comunicherà entro 60 giorni gli esiti di tale richiesta. Ove le varianti comportino spese aggiuntive il richiedente dovrà garantirne la copertura finanziaria. Ove, al contrario, si verificino delle riduzioni della spesa, la Regione Liguria provvede a ridurre proporzionalmente il contributo concesso.
2. La Regione accerta la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per il completamento dell'opera e per la messa in funzione della stessa, nonché quant'altro possa essere necessario per l'erogazione del contributo. A tal fine possono essere previsti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco dei 5 anni successivi all'erogazione del contributo.

Art. 16**Obblighi del richiedente**

I beneficiari sono obbligati a:

1. Realizzare l'opera entro i termini fissati nel bando, salvo eventuale proroga concessa.
 2. Realizzare l'intervento in modo conforme alle finalità dell'azione ed al progetto approvato;
 3. Attuare una corretta manutenzione dell'impianto a norma di legge.
 4. Fornire all'Amministrazione regionale tutti i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio dell'azione nonché quelli ai fini statistici.
 5. Monitorare il funzionamento dell'impianto relativamente ai seguenti parametri:
 - a. quantità annua di pellet prodotto per relativa categoria di qualità (secondo raccomandazioni CTI);
 - b. ore di funzionamento annue;
 - c. quantità, tipologia e provenienza del materiale con cui viene alimentato l'impianto;
- e, con cadenza annuale e per un periodo di cinque anni, trasmettere alla Regione Liguria i dati di cui sopra.

Art. 17Revoche dei contributi

1. La Regione procede alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione dello stesso alla data della relativa restituzione, nel caso di:
 - a. mancato rispetto degli obblighi di cui al suddetto art. 16;
 - b. realizzazione dell'opera in violazione delle normative vigenti;
 - c. accertate significative difformità tra il progetto presentato e quanto effettivamente realizzato;
 - d. dichiarazioni in tutto o parzialmente inveritiere.

Art. 18Informativa ai sensi dell'art.13 d.lgs 196/2003

1. Si informa, ai sensi del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi ed ai regolamenti vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.
3. Titolare del trattamento è Regione Liguria.

Domanda n° (a cura dell'ufficio) _____

ALLEGATO A**Alla Regione Liguria - Ufficio Energia - Via Fieschi, 15 - 16121 Genova****MODULO DOMANDA****Bando per la concessione di contributo per la progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di pellet****Sez. A - Dati anagrafici richiedente**

Il Sottoscritto _____
in qualità di ⁽¹⁾ _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____ prov.(_____)
via _____ n: _____ cap _____ tel _____
indirizzo e-mail _____ Codice fiscale ⁽²⁾ _____
natura giuridica _____

Estremi del C.C. postale o bancario con le coordinate ABI e CAB su cui accreditare il contributo:

1) Presidente, legale rappresentante, Amministratore ecc.
2) Indicare il Codice Fiscale dell'impresa.

Sez. B - Schema tecnico economico della domanda

Presenta domanda per la concessione di contributo di € _____ a fronte della spesa ammissibile⁽³⁾ di € _____

Per l'impianto da realizzare nel Comune di _____
prov. _____

località _____ via _____ n° _____ cap _____

Sez. C - Documentazione

A tal fine allega⁽⁴⁾:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**ALLEGATO C**);
- b) relazione tecnica redatta da tecnico abilitato;
- c) piano di approvvigionamento delle biomasse;
- d) relazione illustrativa del progetto (**ALLEGATO B**) corredata dal cronoprogramma di cui all'art.10, comma 4;
- e) per le società di persone, copia dell'atto costitutivo ovvero per le società di capitali, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ovvero per le ditte individuali, copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- f) piano economico-finanziario;
- g) modalità di copertura finanziaria della quota di progetto non coperta dal contributo richiesto.
- h) fotocopia di un documento di identità del richiedente.

Sez. D - Dichiarazioni

Il sottoscritto si impegna a:

- accettare, sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione del progetto, le verifiche tecniche ed i controlli che REGIONE LIGURIA riterrà di effettuare in relazione al finanziamento concesso;
- fornire a REGIONE LIGURIA ogni documento e informazione richiesti dalla stessa;
- dare tempestiva comunicazione a REGIONE LIGURIA di eventuali variazioni relative alla titolarità dell'impresa, dell'assetto sociale della stessa e degli spostamenti della sede sociale, delle deliberazioni di liquidazione dell'impresa; della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali; della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al finanziamento;
- acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dall'art. 18 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

.....
luogo e data

..... (5)
firma del richiedente

(3) Si ricorda che le spese ammissibili da indicare sono quelle specificate nell'art. 6 del bando.

(4) Documentazione indispensabile per la valutazione dell'intervento proposto da allegare contestualmente alla domanda senza la quale la stessa viene considerata inammissibile ai sensi dell'art. 10 del bando.

(5) Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B

Bando per la concessione di contributo per la progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di pellet

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A. SOGGETTO RICHIEDENTE

B. TITOLO DEL PROGETTO

C. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI CONTENUTI DEL PROGETTO

D. DURATA DELL'INTERVENTO

Totale durata del progetto: dal al.....

E. ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL PROGETTO CHE SI INTENDE EVIDENZIARE

F. SPESE RELATIVE AL PROGETTO

1. acquisto e assemblaggio dei macchinari e dei componenti degli impianti
2. progettazione e l'allestimento di depositi, spazi per la lavorazione della materia prima, piazzali di conferimento

3. opere civili strettamente necessarie
4. progettazione e direzione lavori, collaudi e certificazione degli impianti fino ad un valore massimo del 10% della somma delle spese ammissibili di cui ai precedenti punti 1. e 2.

G. RIEPILOGO COSTI

1. acquisto e assemblaggio dei macchinari e dei componenti degli impianti	€	_____
2. progettazione e l'allestimento di depositi, spazi per la lavorazione della materia prima, piazzali di conferimento	€	_____
3. opere civili strettamente necessarie	€	_____
4. progettazione e direzione lavori, collaudi e certificazione degli impianti	€	_____
Totale	€	_____

Precisazioni in merito ad ulteriori elementi a supporto della sostenibilità economico-finanziaria del progetto

Data _____

Firma e qualifica del tecnico incaricato dal richiedente

Allegato C**Bando per la concessione di contributo per la progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di pellet****Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà⁽¹⁾:**

(art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il Sottoscritto _____ nato a

P r o v . (_____) i l _____ r e s i d e n t e i n

Prov.(____) il _____ Via/Piazza _____ -
_____ cap _____Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art.75 dello stesso D.P.R.
DICHIARA

1. Che la struttura e/o l'area dove viene localizzato l'intervento è di sua proprietà ;
2. ovvero che è titolare del seguente diritto _____ (indicare il tipo di diritto di cui si è titolare) per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci) in quanto la struttura e/o l'area dove viene localizzato l'intervento è di proprietà del/della _____ (riportare gli estremi completi di identificazione del proprietario) ;
3. Che detta proprietà non è gravata da servitù che possano essere in contrasto con l'installazione dell'impianto;
4. di avere richiesto alle competenti Autorità tutte le autorizzazioni, concessioni e nulla osta, che si rendano necessarie per la realizzazione dell'impianto;
5. di presentare capitale/patrimonio netto positivo e rientrante nei limiti minimi indicati dal Codice Civile e dall'atto costitutivo/statuto;
6. di non trovarsi in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o fallimento;
7. che l'impresa è regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese ed "attive" rispetto all'attività ammissibile alle agevolazioni;
8. che il risultato economico del bilancio dell'ultimo esercizio è positivo, ovvero la somma dei risultati economici degli ultimi tre bilanci è positiva; (nel caso di nuova impresa suddetto requisito non viene preso in considerazione);
9. di essere/ non essere in possesso delle certificazioni ambientali S.G.A. conforme al Reg. EMAS (CE) 761/2001 e/o S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001;
10. che l'importo massimo complessivo, rientrante nella categoria "**de minimis**" di cui l'impresa beneficia non eccede il limite di 200.000 EUR su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis avendo ricevuto la somma di _____. (Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito). (Reg. CE 1998/2006 del 15/12/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L379 del 28/12/2006)

Luogo e data _____

Firma del Richiedente⁽²⁾ _____

(1) Dichiarazione esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

(2) La firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Allegato D**Bando per la concessione di contributo per la progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di pellet****Specifiche tecniche di un impianto per la produzione di pellet**

Il presente documento illustra le modalità con le quali dovrà essere predisposto un impianto per la produzione di combustibile legnoso sotto forma di pellet, con particolare attenzione rivolta alle caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e alle possibili innovazioni che i futuri impianti dovranno perseguire per ottenere un consistente risparmio energetico.

Gli impianti per la produzione di pellet non hanno ancora raggiunto una diffusione consistente e omogenea sul territorio nazionale. Un'analisi degli impianti di produzione di pellet attualmente operativi in Italia ha evidenziato come essi siano prevalentemente costituiti da un adattamento di impianti preesistenti, generalmente a partire da impianti per la produzione di mangimi: appare da subito evidente che questa caratteristica delle centrali costituisce un elemento passibile di miglioramento. Il complesso iter per la produzione del combustibile legnoso evidenzia alcune criticità che un affinamento delle tecnologie ed una corretta gestione dei fattori logistici possono essere limitate con conseguenti benefici energetici ed economici.

Si deve cercare di predisporre una razionalizzazione complessiva di ogni singolo fattore di fabbricazione e di ogni singolo macchinario con l'obiettivo di raggiungere un funzionamento ottimale dell'impianto nel suo insieme. Il layout del nuovo impianto dovrà consentire di ottenere un consumo energetico inferiore rispetto agli impianti esistenti e richiedere costi di gestione competitivi.

1. L'impianto per la produzione di pellet

L'impianto ha la finalità di produrre pellets, a partire da cippato di legno, o dai trucioli di piallatura e di segheria intesi come scarti delle lavorazioni del legno, che vengono raffinati, pressati e confezionati per la combustione in apposite caldaie.

L'immagazzinamento del prodotto avviene attraverso sacchi di varia dimensione per il trasporto e lo stoccaggio.

Il processo di produzione dei pellets, in un impianto tradizionale, si basa su alcuni passaggi fondamentali:

- *Macinazione primaria*: il processo produttivo prevede una prima parte di macinatura del materiale ridotto in chips, che viene raccolto in una tramoggia ed inviato ad un raffinatore, che lo trasforma in segatura; questa operazione non è realizzata da impianti nei quali non viene trattata segatura. Infatti, l'impiego di segatura può essere sconsigliato in determinate condizioni. Questo perché la segatura si inumidisce facilmente, è infiammabile e non è di facile movimentazione e immagazzinamento. Per queste ragioni, se non si dispone di spazi e mezzi adeguati, l'impiego di segatura in grandi quantità può costituire una voce di costo non trascurabile. In quelle circostanze, quindi, in cui l'impiego di segatura non è previsto questa fase di macinazione è assente.

- *Essiccazione*: se il contenuto di umidità della materia prima in ingresso è troppo elevato, il materiale deve essere sottoposto a essiccazione; è anche possibile non ricorrere a questa fase per i grandi costi e consumi connessi all'operazione di essiccazione, acquistando una materia prima sottoposta a previa essiccazione.

Gli essiccatori più diffusi sono quelli a tamburo rotante, in cui i gas caldi provenienti dalla combustione di carburanti (solitamente metano o biomassa) vengono soffiati sulla materia prima in ingresso per scaldarla e deumidificarla. Questa

soluzione è relativa ad impianti di grossa taglia, nei quali è previsto funzionamento continuo. Si tratta di essiccatori che raggiungono temperature operative superiori ai 300°C. Per impianti di taglia media (circa 2 t/h) si ricorre a letti di essiccazione orizzontale, operanti a circa 140°C e meno dispendiosi dal punto di vista energetico nel caso di impianti a funzionamento intermittente (accensione e spegnimento quotidiani).

- *Macinazione secondaria*: per una corretta e funzionale pellettizzazione, le particelle della materia prima non devono eccedere una determinata granulometria: si tratta di tritare una seconda volta il materiale per ridurre ulteriormente le dimensioni dei trucioli e predisporre un flusso di alimentazione alla pellettatrice avente dimensioni omogenee. Questa fase costituisce l'unica fase di macinazione negli impianti in cui non è previsto l'utilizzo di segatura.

Questo processo avviene in trituratori e sminuzzatori posti in serie, che, tramite l'ausilio di martelli e coltelli, portano le particelle del materiale in lavorazione ad assumere una dimensione uniforme, omogenea e prefissata.

La materia prima in ingresso è consegnata tramite nastri trasportatori o coclee, quella in uscita (quando le particelle hanno raggiunto la dimensione e l'omogeneità desiderate) è prelevata in decompressione e immessa in un ciclone separatore.

- *Fase di Raffinazione*.

- *Condizionamento*: è l'ultima delle fasi preparatorie alla produzione del pellet prima dell'introduzione del materiale nella trafila. Possono essere incorporati agenti leganti o additivi (melassa e grassi) per migliorare la qualità dei granuli, la capacità della pressa e la durata delle trafile riducendo l'energia consumata per tonnellata prodotta.

Un sistema molto utilizzato per via della relativa economicità di processo consiste nel condizionamento della biomassa tramite l'impiego di vapore in modo da ammorbidire le fibre legnose e conferire al pellet una maggior compattezza e una maggior lubrificazione alla trafila nella fase di pellettizzazione. Inoltre, tramite l'utilizzo di vapore si ottiene un prodotto più duro e resistente. Un impianto funzionante secondo i migliori standard non dovrebbe aver bisogno di ulteriore immissione di vapore in questa fase.

- *Pressatura*: tramite l'azione di macchine pellettatrici il materiale viene compresso e trafilato dando origine al pellet come prodotto finito.

Le macchine pellettatrici più utilizzate negli impianti di produzione sono di due tipi: a trafila cilindrica verticale e a trafila piana. La scelta dell'una o dell'altra tipologia dipende, caso per caso, dalle caratteristiche qualitative (durezza, contenuto di umidità, composizione) del materiale da trattare.

- *Raffreddamento*: il pellet viene sottoposto all'azione di un raffreddatore. Nella fase di pressatura viene infatti nuovamente sprigionata umidità che deve essere rimossa insieme al calore. Dopo la trafilatura i pellets si trovano ad una temperatura elevata (tra i 70 e i 90°C) che viene abbassata, insieme al loro contenuto di umidità, in appositi raffreddatori, che possono essere verticali, orizzontali e controcorrente che prevedono l'investimento del pellet da parte di aria a temperatura ambiente.

- *Stoccaggio*: il processo di produzione del pellet si conclude con la pesatura ed il confezionamento del prodotto finito secondo le diverse modalità: sacchi da 15 kg, big bags o materiale sfuso destinato ad autocisterne.

Schematicamente, l'impianto comprenderà i seguenti sistemi di base:

- Stazione di alimentazione della materia prima
- Stazione di sgrossatura della materia prima
- Stazione di essiccazione del materiale sminuzzato umido
- Stazione di trattamento dell'aria in uscita dai cicloni dell'essiccatoio
- Stazione di vagliatura del materiale secco

- Stazione di raffinazione e insilaggio del materiale secco
- Stazione di pellettatura
- Stazione di pesatura e confezionamento del prodotto finito
- Impianto di aspirazione e riciclo polveri
- Sistema elettrico
- Carpenteria strutturale di sostegno

Una sintesi grafica dei processi di lavorazione è descritta nella figura 1.




Figura 1 - Impianto di produzione pellets. Schema dei flussi produttivi principali

Aspetti tecnici degli impianti tradizionali

Nel caso di impianti per la produzione di pellet sorti come adattamento di impianti preesistenti, si possono riscontrare alcune criticità.

Innanzitutto lo sviluppo non è stato proporzionale alle reali potenzialità offerte dal settore: infatti, ci si è spesso accontentati di produrre pellets di bassa qualità e in quantità modeste, senza porre attenzione ad una effettiva razionalizzazione del processo di produzione nel suo complesso.

Negli impianti di questo tipo i diversi step che costituiscono la catena produttiva rappresentano punti critici all'interno dell'intero processo:

- *Stoccaggio delle materie prime*: si dovrebbe evitare di immagazzinare il materiale in ingresso all'impianto tutto insieme, specie se proveniente da fonti e fornitori diversi; ci si ritroverebbe, altrimenti, ad avere stoccati nello stesso magazzino e in contatto fra loro le varie tipologie di materia prima assai differenti le une dalle altre (segatura, residui di potatura e scarti dell'industria di lavorazione del legno).

- *Accettazione e controllo del mix delle materie prime*: non deve capitare che l'immissione di materie prime di origini diverse nel ciclo di lavorazione avvenga senza effettuare uno studio preventivo delle miscele ottimali delle varie essenze legnose; se non vengono effettuate prove in accettazione sulla materia prima in ingresso, può capitare che non si conoscano le percentuali dei diversi materiali immessi contemporaneamente nel processo di produzione, e insieme a questo non sono note le caratteristiche in termini di contenuto di umidità e potere calorifico della miscela iniziale.

- *Costi di essiccazione*: sono contrastanti l'esigenza di ridurre i costi relativi all'essiccazione della materia prima (il costo di esercizio di un essiccatore è uno dei più rilevanti all'interno del ciclo produttivo) mediante l'acquisto di materia prima già essiccata e quella di acquistare materiale con alto tenore di umidità che risulta estremamente più economico.

- *Trasporti interni*: i trasporti interni del materiale non sfruttano i vantaggi gravitazionali: ogni movimentazione avviene per via meccanica dal basso verso l'alto con coclee o nastri trasportatori, costituendo un dispendio energetico, economico e di tempi.

- *Recupero materiale e vapore*: in ogni unità lavorativa del processo di produzione si produce una grande quantità di materiale di scarto, che, nella maggior parte dei casi, non viene recuperato; così come non viene riciclato il vapore prodotto durante la pellettizzazione (e il raffreddamento), che potrebbe essere, invece, riutilizzato in altri step del ciclo produttivo.

- *Tempo di attraversamento*: il tempo di attraversamento dell'impianto è molto elevato; su di esso incidono, in maniera rilevante, la lentezza dei sistemi di trasporto e il numero di lavorazioni a cui deve essere sottoposto il materiale.

- *Consumo energetico*: il consumo energetico negli impianti tradizionali è piuttosto alto (200÷250 kWh/t di pellet prodotto); l'elevato numero dei macchinari che costituiscono il ciclo di produzione e il loro consistente impegno di potenza incidono fortemente su questo fattore.

Aspetti descrittivi degli impianti innovativi

Si può cercare di eliminare o limitare le criticità di un impianto tradizionale di produzione di pellets realizzando il più possibile una razionalizzazione delle operazioni che costituiscono l'intero processo produttivo.

Si dovrà cercare di individuare per ciascuna operazione la criticità e la relativa innovazione che possa costituire un miglioramento. Si noti che un miglioramento nelle singole attività può arrivare ad influenzare enormemente l'intera catena produttiva in termini di tempo, energia e denaro.

Viene proposta, di seguito, un'analisi delle possibili innovazioni che potrebbero garantire delle migliorie nel processo di fabbricazione dei pellets.

Immagazzinamento e mix delle materie prime

Una prima miglioria, seguendo le criticità individuate qui sopra, consiste nel provvedere ad immagazzinare separatamente le materie prime aventi provenienza differente. Segatura, residui di potatura, cippato, trucioli e legna proveniente da coltivazioni dirette, vengono stoccate separatamente andando a costituire sotto unità omogenee realizzando direttamente ingressi e reparti di stoccaggio separati.

Con questa configurazione del magazzino e con questo metodo di stoccaggio si possono controllare e verificare i livelli delle scorte e i punti di riordino per ogni tipologia materiale, rendendo più facile ed immediata la gestione delle scorte.

Inoltre una distinzione delle materie prime consentirà di stabilire le giuste percentuali di dosaggio dei singoli componenti che andranno a costituire la miscela da lavorare. Tali percentuali non sono infatti casuali, ma devono essere preventivamente determinate per ottenere un prodotto finale avente caratteristiche fisiche e tecniche ottimali, rispondenti ai criteri di qualità e certificazione.

Stoccaggio ed essiccazione

Lo stoccaggio e l'essiccazione (se presente) della materia prima non devono necessariamente rappresentare due passaggi distinti del processo di produzione, ma possono essere condotti, contemporaneamente, all'interno del magazzino.

Infatti, le diverse materie prime, una volta stoccate, possono essere essiccate tramite un sistema di ventilazione, che permette di ridurre adeguatamente il contenuto di umidità.

Un ventilatore di grossa taglia, situato all'esterno dell'impianto, spinge aria calda attraverso tubazioni che corrono sotto il pavimento del magazzino: questi condotti sono in contatto con le materie prime tramite delle griglie, su cui viene posizionato il materiale al momento dello stoccaggio.

Le maglie delle griglie sono dimensionate in modo da risultare più fini delle particelle più piccole delle diverse materie prime in ingresso, per non permettere la loro caduta all'interno delle tubazioni.

L'aria calda fluisce attraverso le tubazioni ed, entrando in contatto con le materie prime, assolve la sua funzione di mezzo di essiccazione, riducendo il contenuto di umidità dei vari materiali: il suo afflusso al magazzino può essere regolato tramite l'utilizzo di valvole (una per ogni condotto), che possono bloccare la corrente d'aria, in funzione, proprio, del livello di umidità raggiunto dal materiale trattato.

Bisogna, quindi, tenere controllate le caratteristiche chimico-fisiche delle materie prime per poter regolare il funzionamento del sistema di ventilazione e per poter garantire un corretto processo di essiccazione.

Unitamente al sistema di ventilazione, all'interno del magazzino, deve anche essere approntato un efficiente sistema di aspirazione delle polveri, che assicuri una completa purificazione dell'aria e un efficace recupero del materiale da re-immettere nel processo di produzione.

Il sistema appena descritto può essere integrativo del processo di essiccazione tradizionale delle materie prime (tramite essiccatore).

Nel caso in cui il sistema di ventilazione non riesca a sostituire completamente l'essiccatore, si raggiungono, comunque, gli obiettivi di abbassare il contenuto di umidità del materiale, di ridurre il tempo di permanenza all'interno dell'essiccatore e di diminuire il suo consumo energetico.

Recupero materiale e vapore

Ogni unità lavorativa potrebbe essere dotata di un dispositivo che raccolga il materiale di scarto (polveri e materia prima) e lo re-immetta all'interno del ciclo produttivo, per essere nuovamente trattato.

Questo sistema di ricircolo del materiale è particolarmente efficace, in quanto, anche se allunga il percorso medio del materiale rispetto ad un ciclo lavorativo standard, permette di abbattere in maniera sensibile i costi di perdita del materiale.

Oltre al materiale in lavorazione, il sistema di raccolta e recupero può prevedere il trattamento anche del vapore, che, una volta recuperato, verrebbe depurato dalla presenza di possibili scorie tramite un ciclone separatore e inserito nel sistema di trasporto pneumatico interno del materiale.

Il vapore raccolto proviene, principalmente, dalla pressa pellettatrice e dal sistema di raffreddamento del prodotto finito e viene immesso nel processo di produzione, assieme al materiale in fase di trasporto, dopo le due operazioni di triturazione.

Durante la sua permanenza nel sistema di trasporto, il vapore pre-tratta il materiale con cui si trova a contatto, ammorbidendone le fibre e preparandolo per la trafilatura: in pratica, svolge la funzione solitamente compiuta dal condizionatore, che, in questo modo può anche venire eliminato dal processo produttivo, senza conseguenze rilevanti sulle caratteristiche chimico-fisiche del materiale in lavorazione e, quindi, sulla qualità finale dei pellets prodotti.

Inoltre, dopo la pellettizzazione il prodotto finito, invece che in un raffreddatore, può essere trasportato in un vaglio selezionatore aperto, dove viene lasciato raffreddare e gli viene aspirato l'eventuale eccesso di umidità.

Tramite questo procedimento si può eliminare il raffreddatore dal processo di produzione, in quanto la sua funzione viene svolta dal sistema di aspirazione calore-umidità del prodotto finito, che riesce ad abbassare la temperatura dei pellets in uscita dalla pellettatrice tramite il trasporto su un nastro aperto e la permanenza per alcuni istanti in un vaglio selezionatore.

L'effetto finale del sistema di recupero materiale e vapore è un risparmio energetico a livello generale di impianto, grazie alla possibile eliminazione dal processo delle potenze assorbite dal condizionatore e dal raffreddatore, e una riduzione complessiva del tempo di attraversamento.

Trasporto interno

I trasporti interni che comportino l'adozione di nastri trasportatori o coclee, specialmente se con percorsi ascendenti, devono essere limitati e sostituiti, ove possibile, da sistemi che sfruttino favorevolmente la gravità e minimizzino l'impiego di organi meccanici. Un metodo alternativo di trasporto è rappresentato dal trasporto pneumatico: appena la dimensione delle particelle del materiale in lavorazione lo permette, cioè subito dopo la raffinazione, il sistema di raccolta e di spostamento del materiale stesso può venire gestito pneumaticamente.

L'azione di un sistema pneumatico consente di velocizzare le operazioni. L'effetto, ottenuto mediante ventilatori, comporta anche una riduzione della potenza impiegata. Inoltre, durante questa fase di trasporto, il materiale entra in contatto anche con il vapore recuperato dalle varie fasi di lavorazione che circola nelle stesse tubazioni: in questo modo il materiale lavorato subisce, mentre si sposta, un trattamento di ammorbidimento delle fibre e di preparazione alla pellettizzazione simile a quello che subirebbe all'interno del condizionatore.

Il trasporto pneumatico, quindi, contribuisce alla possibile eliminazione dal processo di produzione del condizionatore, apportando, così, altri vantaggi dal punto di vista economico (abbattimento costi di condizionamento) ed energetico (ulteriore riduzione dell'impegno di potenza complessivo dell'impianto) all'intero sistema produttivo.

Controlli sul prodotto finito

Parallelamente ad una corretta gestione delle materie prime in ingresso, è necessario un attento controllo del prodotto finito appena processato. I controlli possono consistere in prove sperimentali atte a determinare il conseguimento dei requisiti chimico-fisici prefissati. Il superamento di tali prove consente di determinare nello stesso tempo sia la bontà della materia prima processata, sia la qualità del processo produttivo seguito.

Criteri di progettazione

Oltre ai requisiti tecnici illustrati, l'impianto verrà progettato per soddisfare i più stretti requisiti d'impatto ambientale e garantire la qualità dell'ambiente di lavoro e la sicurezza del personale coinvolto. Particolare cura sarà posta nella

definizione della planimetria, alla ricerca di semplicità di movimento degli operatori per aree funzionali, che si ritiene premessa indispensabile per la sicurezza.

Tutta la realizzazione sarà conforme alla normative, alle leggi vigenti ed alle indicazioni delle Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (VVF, ASL, ecc.). Il progetto dell'impianto prevede le tecnologie più aggiornate e funzionali per le realizzazioni di questo tipo.

L'impianto, incluse tutte le componenti e le attrezzature ausiliarie, sarà concepito e preliminarmente progettato in base ad elevati standard di qualità e sarà realizzato e gestito in accordo ai medesimi standard di qualità. Le componenti dell'impianto sono progettate e disposte in modo tale che tutte le parti possano essere ispezionate, revisionate e sostituite in breve tempo, con uno sforzo minimo e in normali condizioni di lavoro.

La sistemazione impiantistica della pellettatrice, completa di silos di immagazzinamento e di impianto di insaccamento del prodotto, richiederà un'area variabile a seconda della taglia dell'impianto stesso.

Modalità di funzionamento degli impianti innovativi

Componenti principali

Stazione di alimentazione del cippato umido

Il primo componente dell'impianto è la stazione di alimentazione del cippato umido. Essa opera mediante pistoni oleodinamici indipendenti, ancorati alla trave di un doppio estrattore. Il ciclo di estrazione si compie alternativamente tra la coppia di pistoni, in maniera tale da garantire la maggiore fluidificazione del materiale in estrazione.

La carpenteria è costituita da due travi mobili dotate di piedini di estrazione distanziati con un passo costante, guide di scorrimento delle travi in acciaio antiusura, una tramoggia collocata tra il fondo e la coclea, e sonde di controllo del livello prodotto.

Stazione di essiccazione del materiale sminuzzato umido

Come si è detto, la fase di essiccazione è fondamentale nell'economia del processo: può costituire una criticità dal punto di vista tecnico in quanto determina il grado di umidità del materiale in ingresso alla pellettatrice, che non deve superare il 10-12%, pena la corruzione della qualità del pellet in uscita. Parallelamente può rappresentare una criticità dal punto di vista economico dati i costi elevati dell'operazione, e si deve pertanto sempre valutare con attenzione la convenienza ad acquistare materiale umido a basso prezzo da essiccare, rispetto a materia prima più cara ma già processata sotto questo punto di vista.

In ogni caso, se presente, una stazione di essiccazione è del tipo a letto orizzontale, composta da una camera stagna con aria a circa 160 °C, portata in temperatura da un bruciatore a metano o a gasolio. Il ciclo di funzionamento è semplice. Dopo la fase di sgrossatura, che lo ha ridotto in piccoli pezzettini, il materiale umido entra nella camera di essiccazione attraverso un nastro trasportatore e viene attraversato dall'aria calda, che ne abbatta l'umidità secondo i parametri e le specifiche di progetto.

L'essiccatore è dotato di un elettroaspiratore e di un camino, per garantire il deflusso controllato dell'aria di essiccazione. Tutte le parti dell'impianto soggette a temperatura sono opportunamente coibentate da materiale isolante.

Stazione di sgrossatura del cippato umido

La sgrossatura avviene mediante un mulino raffinatoro a martelli e vagli di separazione, che determinano le dimensioni del prodotto finale. Il mulino è composto da un telaio in lamiera, dotato di costolature esterne di rinforzo e predisposto

per essere inserito nel getto in calcestruzzo che formerà la fossa di raffinazione. I martelli battono il materiale contro le piastre d'urto in acciaio, provocandone la scomposizione

Prima della lavorazione finale nella pellettatrice, è necessaria un'ultima fase preliminare per ottenere un compattato di qualità: la raffinazione. Il prodotto che si ottiene dalla raffinazione è una segatura omogenea adatta ad essere finalmente processata nella pressa cubettatrice (pellettatrice). La raffinazione del prodotto, comprende le seguenti fasi:

- riduzione dimensionale ed omogeneizzazione dei materiali grezzi,
- deferrizzazione;
- separazione ed asportazione dei materiali amagnetici,

Per far compiere alla materia prima il minor cammino possibile e per evitare dispendi di energia, si cerca di movimentare il materiale secondo direzioni che sfruttino la gravità, riducendo i tratti che impieghino coclee inclinate o nastri trasportatori con relativi impegni consistenti di potenza.

A questo proposito, un sistema di trasporto opportuno da adottarsi dopo il raffinatore potrebbe essere di tipo pneumatico: con questa soluzione si porterebbe il materiale all'interno di un ciclone separatore, dove verrebbe depurato e reso pronto alla lavorazione nella stazione di pellettatura.

Da qui la materia in lavorazione viene spostata verso la pellettatrice tramite una coclea inclinata, che ne permette l'omogeneizzazione e il controllo, quindi subisce il processo di trafilatura vero e proprio e, in seguito, viene trasportata verso una macchina setacciatrice tramite un nastro trasportatore orizzontale.

Stazione di pellettatura

La materia trattata giunge finalmente alla stazione di pellettatura, dove si ottiene il prodotto finito mediante un processo di estrusione operato da presse pellettatrici che comprimono la materia prima all'interno di fori, di diametro e lunghezza variabili, ricavati lungo lo spessore di una trafilatura.

Vantaggi tecnologici ed economici

La realizzazione di un ciclo produttivo, razionalizzato come proposto, permette di aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto. A questo si aggiunga che, ad esclusione dei lavori di controllo e manutenzione sui singoli componenti, il sistema di produzione si può considerare quasi totalmente automatizzato.

L'adozione di accorgimenti tecnologici e logistici innovativi permette di ridurre i consumi energetici: si riesce a risparmiare sull'energia assorbita dai singoli macchinari.

Questa riduzione dei consumi ha come diretta conseguenza un abbassamento dei costi di realizzazione del prodotto finito. Stabilito il ciclo di lavorazione ottimale, ottimizzando i flussi di materiale come illustrato, i costi di funzionamento dei singoli componenti si abbassano ed in alcuni casi sono del tutto eliminati. Il beneficio economico si rifletterà immediatamente sul costo del prodotto finito, abbassandolo a livelli maggiormente concorrenziali.

Riassumendo, questo lay-out innovativo, rispetto ad un lay-out tradizionale, offre diversi vantaggi:

- il tempo di attraversamento è inferiore, grazie alla possibile eliminazione dal processo di due unità lavorative, quali il condizionatore ed il raffreddatore;
- l'elevata qualità del prodotto finito è garantita dall'applicazione sistematica del processo retroazionante di controllo;
- il consumo energetico è inferiore, grazie all'eliminazione o limitazione di alcuni componenti produttivi e all'introduzione del trasporto pneumatico per lo spostamento interno del materiale;
- i costi di gestione e di esercizio sono inferiori.

Gestione

Il successo di un impianto per la produzione di pellet non deriverà soltanto dalle innovazioni tecnologiche alla base del processo produttivo ma anche da fattori logistico-gestionali. Vengono illustrati di seguito alcuni importanti requisiti.

Gestione dell'impianto, turni, ergonomia

Dovranno essere definite le modalità di funzionamento dell'impianto per la produzione di pellets. Si dovranno stabilire i turni di lavorazione, le ore di funzionamento giornaliere e complessive, i giorni di funzionamento annui. Si potrà così stabilire, sulla base della potenzialità nominale del sistema, espresso in t/h, quale sarà la produzione finale netta annua (in tonnellate). Dalla potenzialità e dalle ore di funzionamento dell'impianto dipenderanno i carichi energetici richiesti.

L'impianto potrà funzionare continuamente al carico massimo di progetto ed in modo completamente automatico. Il funzionamento sarà sorvegliato e regolato da un sistema dedicato che, provvede all'adeguamento al carico richiesto e al mantenimento dei parametri ottimali di funzionamento.

L'impianto sarà realizzato e gestito in modo da garantire la massima flessibilità e sicurezza di esercizio. A tal fine dovranno essere adottati opportuni margini di dimensionamento, insieme a ridondanze e soluzioni tecniche atte ad evitare e prevenire ogni criticità di intervento di blocchi e protezioni.

L'impianto si baserà su un progetto intrinsecamente sicuro: in caso di malfunzionamenti operativi non ci saranno pericoli per gli operatori, per la popolazione e per l'ambiente circostante. In condizioni di emergenza, saranno prese adeguate misure di protezione tali da portare l'impianto in condizioni operative sicure in modo automatico. In caso di avaria di unità operative ausiliarie, la loro sostituzione avverrà in tempi rapidi senza compromettere l'esercizio dell'impianto: in ogni caso l'impianto dovrà essere dotato di una adeguata scorta di parti di ricambio.

Un altro fattore importante per il successo di un impianto per la produzione di pellet è il suo corretto inserimento nella realtà ambientale ed economica.

Per la corretta localizzazione sul territorio di questi impianti si devono tenere in considerazione diversi fattori:

- vicinanza di un bacino forestale: questo garantirebbe un approvvigionamento costante e facilmente gestibile di materia prima locale di qualità pregiata;
- vicinanza di imprese artigiane e/o industriali che producano e garantiscano ingenti quantità di scarti di lavorazione riutilizzabili (per dimensioni e contenuto di umidità);
- presenza di un'area disponibile per soddisfare tutte le esigenze di produzione, movimentazione e stoccaggio, sia delle materie prime che dei prodotti finiti;
- presenza di una rete elettrica alla quale allacciarsi;
- viabilità adeguata che permetta accessibilità all'area dove sorge l'impianto anche ai mezzi pesanti;
- è necessario che vi sia una domanda di calore da parte di utenze industriali o artigianali o residenziali che possano costituire un bacino di utenze in un'area prossima alla centrale, così da giustificare un investimento in questo senso.

Conclusioni

In definitiva un impianto per la produzione di pellet che rispetti i requisiti descritti dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

Potenzialità dell'impianto: 7.200 ÷ 18.000 [t/anno]

Regime di esercizio: 3.600 ÷ 4.500 h/anno

Energia consumata: 1.400.000 ÷ 3.500.000 [kWh/anno]

$$200 \div 250 [kWh/t]$$

Potenza installata: 240 ÷ 1.040 kW

$$\text{Materia prima in ingresso: } MP_{in} = \frac{c.p. \cdot (1 - c.u.PF)}{(1 - c.u.MixMP)} [t/h]$$

Dove:

c.p. = capacità produttiva impianto [t/h]

c.u.PF = contenuto di umidità prodotto finito

c.u.MixMP = contenuto di umidità mix materie prime

Se c.u. MixMP = 40 % allora MP_{in} deve risultare pari a:

$$10.800 \div 27.000 [t/anno]$$

Se c.u. MixMP = 50 % allora MP_{in} deve risultare pari a:

$$12.960 \div 32.400 [t/anno]$$

Umidità della materia prima in ingresso: 40 ÷ 50 %

Pellet prodotto: *(nel rispetto delle disposizioni CTI)*

dimensioni: $d = 5 \div 8 [mm]$

$$l = d \div 5d [mm]$$

densità: $1100 \div 1200 [kg/m^3] - 600 \div 650 [kg/msr]$

potere calorifico: $4000 \div 6000 [kcal/kg]$

umidità: $5 \div 12 \%$

ceneri: $0,02 \div 1,5 \%$

Inoltre dovranno essere indicati i seguenti parametri:

Mix delle materie prime: % segatura
 % scarti industriali
 % residui arborei

Densità della materia prima: $[kg/m^3]$

Granulometria della materia prima in ingresso: $[mm]$

Materia prima inviata all'essiccatoio: $[t/ora]$

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**03.08.2007****N. 959**

Nuova procedura di selezione delle domande di candidatura per la messa a disposizione di sedi operative di cui alla D.G.R. 295 del 31.03.2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Programma Operativo della Regione Liguria Ob.3 – FSE 2000-2006 approvato con decisione del C.E. n.(2000) 2072 del 21 settembre 2000 e modificato, a seguito della revisione di metà periodo, con decisione n. C (2004) 2020 del 1° luglio 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione Ob.3 – 2000/2006 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1261 del 22 novembre 2000, modificato a seguito della revisione di metà periodo dalla Giunta Regionale con deliberazione n.871 del 6 agosto 2004 previa validazione del Comitato di Sorveglianza Obiettivo 3 della Regione Liguria nella seduta del 22-23 giugno 2004;

VISTA la legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 4, comma 2, lettere g) ed m) relativo alle indicazioni per l'attuazione degli interventi sperimentali e di interesse regionale;

VISTO il Programma Triennale dei Servizi per l'Impiego, delle Politiche Formative e del Lavoro 2003-2005, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.6 del 10 febbraio 2004, come prorogato dalla delibera del Consiglio regionale n. 23 del 18 luglio 2006, di approvazione del Piano Ponte 2006-2007;

VISTO il Piano Operativo triennale di informatizzazione 2006-2008, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.5 del 21 febbraio 2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 295 del 31 marzo 2006 relativa alla approvazione del Progetto integrato "Sviluppo della società dell'informazione a favore della terza età e coinvolgimento delle fasce giovanili" con la quale si dispone il finanziamento del progetto mediante l'utilizzo di fondi che fanno riferimento:

- all'intervento 1 dell'Accordo integrativo "Rafforzamento società dell'informazione", Delibera CIPE 20/04, Accordo di Programma Quadro "Liguria in rete";
- a fondi residui della D.G.R. 1824 del 23.12.2003, relativa al Progetto sperimentale di Teleassistenza degli anziani, afferenti a FIR 2003;
- al POR Obiettivo 3 Regione Liguria, Programmazione 2000-2006, Asse/Misura C4;

CONSIDERATO che nella predetta D.G.R. n. 295/2006 si rinviava ad un successivo provvedimento l'approvazione dell'avviso di procedura di selezione delle domande di candidatura per la messa a disposizione di Sedi operative destinate alla realizzazione del Progetto integrato "Sviluppo della società dell'informazione a favore della terza età e coinvolgimento delle fasce giovanili";

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Sistema Educativo Regionale n. 2213 del 17 luglio 2006 di approvazione dell'avviso di procedura di selezione delle domande di candidatura per la messa a disposizione delle Sedi operative di cui alla D.G.R. 295/2006, contenente altresì in allegato anche il FAC-SIMILE di domanda di candidatura quale sua parte integrante e necessaria;

VISTI i Decreti dirigenziali n. 758 del 10 aprile 2007 e n. 914 del 19 aprile 2007 con cui sono state individuate le sedi operative per la realizzazione del progetto integrato;

CONSIDERATO che il predetto Progetto integrato "Sviluppo della società dell'informazione a favore della terza età e coinvolgimento delle fasce giovanili", prevede:

- la presentazione di candidatura, da parte di Associazioni ed Organizzazioni senza fini di lucro, di sedi negli ambiti di Conferenza di zona per i servizi socio-assistenziali, ripartite come appare nella sottostante Tabella A;
- l'individuazione dei beneficiari per la formazione in aula, indicata in n. 4000 utenti/anno della terza età che potranno essere accompagnati nell'apprendimento da giovani studenti legati o meno da un grado di parentela, ripartiti secondo quanto indicato nella sottostante Tabella B;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 2298 del 27 luglio 2006 relativo all'approvazione dell'Avviso di procedura di selezione dei soggetti attuatori per la formazione in aula di cui alla D.G.R. n. 295/2006;

PRESO ATTO che:

alla scadenza dei termini previsti sono pervenute 23 domande di candidatura da parte di Associazioni/Organizzazioni risultate conformi ai criteri indicati nel predetto avviso di procedura di selezione, ripartite secondo quanto indicato nella sottostante Tabella A:

Tab. A: Sedi CIS (D. D. n.758 del 10/04/2007 e n. 914 del 19/04/2007)

Provincia/Ambito Provinciale	Sedi previste dal bando A	Sedi Operanti B	Scostamento (B - A)
IM	8	2	- 6
SP	8	2	- 6
SV	10	3	- 7
GE	21	12	- 9
Tigullio	3	4	+1
TOTALE	50	23	- 27

- il totale dei beneficiari ammessi ai corsi di formazione in aula risulta essere n. 3965 ripartito secondo quanto appare nella sottostante Tabella B:

Tab. B: situazione delle candidature (Fonte: Datasiel) (D.D. n. 2298 del 26/07/2006)

Provincia/Ambito Provinciale	Candidature pervenute A	Candidature Ammesse B	Candidature Previste C	Scostamento (B - C)
IM	101	101	640	- 539
SP	125	125	640	- 515
GE	3209	3184 *	1920	+ 1264
SV	569	555	800	- 245
TOTALE	4004	3965	4000	- 35

* di cui N° 333 afferenti all'Ambito Territoriale Tigullio

CONSIDERATO che nel Progetto allegato all'Avviso di procedura di selezione di cui al citato Decreto dirigenziale 2298/06 si indica una capacità media di 10 utenti per ogni Corso di formazione ed una media di 8 Corsi per ogni sede individuata;

PRESO ATTO che i dati forniti dalle Sedi CIS individuate con i citati Decreti dirigenziali 758/2007 e 914/2007 indicano che nella sola città di Genova si concentrano 2728 iscrizioni valide, a fronte di una capacità formativa complessiva calcolata, secondo i criteri sopra indicati, in 800 persone;

RILEVATO conseguentemente un fabbisogno formativo espresso da 1928 utenti, per i quali risultano necessari 193 corsi, da dislocarsi in 24 nuove sedi, per il momento senza risposta concreta;

RITENUTO opportuno pertanto, ai fini della completa realizzazione del progetto integrato "Sviluppo della società dell'informazione a favore della terza età e coinvolgimento delle fasce giovanili", indire una nuova procedura di selezione per la messa a disposizione di n. 25 sedi per la sola città di Genova ;

RITENUTO altresì opportuno estendere la possibilità di candidatura ad Istituzioni pubbliche oltre che ad Associazioni/Organizzazioni senza fini di lucro, al fine di garantire l'effettiva disponibilità delle sedi necessarie;

CONSIDERATO pertanto necessario approvare l'Avviso di procedura di selezione delle domande di candidatura per la messa a disposizione di sedi operative, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (allegato 1);

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale – Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione Internazionale, Istruzione, Formazione, Ricerca, Innovazione Tecnologica e Informatica – Dott. Massimiliano Costa

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Avviso di procedura di selezione delle domande di candidatura per la messa a disposizione di 25 Sedi operative nell'ambito del progetto integrato "Sviluppo della società dell'informazione a favore della terza età e coinvolgimento delle fasce giovanili", di cui alla D.G.R.n.295/2006, (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, per la sola città di Genova, prevedendo la possibilità di partecipazione alla procedura di selezione anche delle Istituzioni pubbliche, al fine di poter garantire l'effettiva disponibilità delle sedi mancanti;
- 2) di fissare in trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il termine per la presentazione delle domande;
- 3) di disporre che l'estratto del citato avviso sia pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionale nonché sul sito Internet della Regione Liguria;
- 4) di dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione, Formazione, Ricerca, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo di individuare i componenti del gruppo di lavoro previsto al punto 6 dell'allegato Avviso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
*D.G. Occupazione e Affari
Sociali*



Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale



Regione Liguria
*Dipartimento Ricerca, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Politiche
Giovanili, Cultura e Turismo*

AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA PER LA
MESSA A DISPOSIZIONE DI SEDI OPERATIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO INTEGRATO “SVILUPPO DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE A
FAVORE DELLA TERZA ETA’ E COINVOLGIMENTO DELLE FASCE GIOVANILI” -
D.G.R. N. 295 DEL 31/03/2006

Indirizzo del sito: www.regione.liguria.it

PROGETTO INTEGRATO “SVILUPPO DELLA SOCIETÀ’ DELL’INFORMAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETÀ’ E COINVOLGIMENTO DELLE FASCE GIOVANILI”

Avviso di procedura di selezione delle domande di candidatura delle Associazioni/Istituzioni/Organizzazioni per la messa a disposizione di 25 Sedi Operative nel Comune di Genova

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. FINALITÀ’

Nell’ambito del P.O.R. Ob. 3 Regione Liguria 2000 – 2006 – Asse C Misura C 4 “*formazione permanente*”, la Regione Liguria realizza il Progetto integrato “Sviluppo della società dell’informazione a favore della terza età e coinvolgimento delle fasce giovanili” – D.G.R. n. 295 del 31/03/2006 -, finalizzato alla realizzazione di una rete di Sedi operative informatizzate in grado di ospitare, su tutto il territorio del Comune di Genova, attività di alfabetizzazione informatica rivolta a n. 3184 persone/anno, di età superiore ai 60 anni.

2. SOGGETTI ATTUATORI

- a) Istituzioni pubbliche;
- b) Associazioni/Organizzazioni senza fini di lucro, che hanno maturato, nel triennio 2004/2005/2006, esperienze di gestione di attività di socializzazione in favore della popolazione anziana.

La candidatura concerne la messa a disposizione di una o più sedi operative già funzionanti alla data di approvazione del presente avviso di procedura di selezione, in misura non superiore a 5 per ciascuna Associazione/Istituzione Pubblica/Organizzazione

Per ogni sede operativa candidata, che dovrà rispondere a quanto previsto dal d. lgs 626/94 e successivi aggiornamenti, nonché essere ubicata in zone facilmente accessibili e servite da mezzi di trasporto pubblici e disporre di accessi ai locali che tengano conto degli utenti diversamente abili, sono richieste, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche minime:

Caratteristiche organizzative minime

- essere in grado di garantire il servizio di segreteria per l’iscrizione ai corsi;
- essere in grado di garantire l’apertura della Sede con la presenza dell’assistente d’aula, anche agli anziani non iscritti ai corsi ed ai loro eventuali accompagnatori, individuando allo scopo appositi orari di accesso;
- essere in grado di garantire la disponibilità continuativa di un assistente d’aula e di un referente che svolga funzioni di segreteria e di responsabile della Sede operativa, nonché di accogliere assistenti d’aula individuati fra gli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori;

Caratteristiche tecniche minime

- La Sede candidata, che dovrà essere in grado di ospitare mediamente n.10 postazioni per gli utenti e n. 1 postazione per l'insegnante, dovrà disporre di una superficie complessiva pari a 35 mq così calcolata:
 - 3 mq x 10 postazioni utenti
 - 5 mq x 1 postazione insegnanteDimensionamenti inferiori, che prevedano un numero di postazioni inferiori al numero standard, dovranno essere adeguatamente motivati.
- La Sede candidata dovrà disporre inoltre di una linea telefonica e di accesso ad Internet in grado di fornire una banda per singola postazione di almeno 20Kbps in download e di un impianto elettrico conforme alla legge 46/1990.

3. RIPARTO DELLE SEDI PER AMBITO COMUNALE E DEI DESTINATARI

Il riparto, che verrà effettuato garantendo l'ubicazione di almeno una Sede per ciascuna zona dei servizi socio - assistenziali del Comune di Genova, prevede

25 sedi per il Comune di Genova

Elenco Zone per servizi socio - assistenziali del Comune di Genova

n.1 Genovese, n.2 Genovese, n.3 Genovese, n.4 Genovese, n.5 Genovese, n.6 Genovese,

4. ATTIVITA' STANDARD CHE SARA' REALIZZATA NELLE SEDI

Ciascuna sede candidata dovrà essere in grado di ospitare attività formativa per 3 anni consecutivi a partire dalla data di approvazione del presente Avviso, con un impegno annuale di almeno 9 mesi (n 40 settimane anno). L'impegno settimanale della Sede sarà indicativamente a n 3 giorni/settimana per la realizzazione della formazione d'aula e della formazione a distanza in favore degli iscritti ai corsi e di n 2 giorni/settimana (almeno n. 4 ore giornaliere) per le attività formative rivolte ai non iscritti ai corsi

I corsi svilupperanno i seguenti contenuti a cura dei soggetti formatori appositamente selezionati da Regione Liguria:

- concetti base ICT: offre un quadro generale relativo agli elementi base che compongono l'ambiente informatico; si esaminano i dispositivi di input (tastiera, mouse), di output (monitor, stampante, modem); si descrive la struttura del sistema operativo e le funzionalità delle applicazioni software
- uso del computer e gestione dei file: aiuta gli studenti a capire come vengono gestiti i file dal sistema operativo (Windows XP). In particolare si insegna a creare cartelle, copiare e spostare file e personalizzare l'ambiente di lavoro
- elaborazione testi: spiega le funzioni base del programma di scrittura Word (creazione e formattazione di testi)

- foglio elettronico: chiarisce le principali attività di calcolo e gestione di database che possono essere svolte con il programma Excel
- reti informatiche: introduce lo studente al mondo di Internet (la navigazione, i motori di ricerca e la posta elettronica).

5. CRITERI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, a pena l'esclusione, dovranno:

- pervenire entro e non oltre 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente Avviso, di cui verrà data notizia per estratto su un quotidiano a tiratura nazionale, a mezzo posta (A/R) con l'indicazione a margine "P.O.R. Ob. 3 Regione Liguria – Progetto integrato “Sviluppo della società dell'informazione a favore della terza età e coinvolgimento delle fasce giovanili”, all'indirizzo – Regione Liguria – Settore Sistema Educativo Regionale – Via Fieschi 15 – 16121 Genova.
- essere redatte sul modello fac-simile allegato al presente avviso e corredate dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoindicate, sottoscritte dal legale rappresentante secondo le modalità indicate dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
 - dichiarazione che Associazione/Organizzazione ha maturato nel triennio 2003/2004/2005, esperienze di gestione di attività di socializzazione in favore della popolazione anziana;
 - dichiarazione che la sede/i operativa/e candidata/e risponde a tutto quanto previsto dal D. Lgs 626/94 e successivi aggiornamenti e che gli accessi ai locali tengono conto degli utenti diversamente abili.

6. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le candidature, previa verifica di regolarità della domanda, saranno accolte secondo il numero e l'ubicazione indicate al punto 3.

Le domande di candidatura ritenute accoglibili, saranno esaminate da un apposito Gruppo di lavoro, nominato dal Direttore Generale del Dipartimento Ricerca Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo, che procederà, in caso di esubero delle stesse, alla stesura di una graduatoria elaborata secondo i sottoindicati criteri di valutazione:

- esperienze di gestione di attività di socializzazione in favore della popolazione anziana, oltre il triennio richiesto:
punteggio max 20
- rapporti con le reti sociali presenti sul territorio: punteggio max 20
- presentazione di candidature in zone dove non sono presenti servizi socio- assistenziali: punteggio max 10
- ulteriori elementi di valutazione della Sede operativa candidata: punteggio max 20
- modello organizzativo della segreteria: punteggio max 20
- possesso di certificazione di qualità : punteggio max 10

7. RICHIESTA INFORMAZIONI

Informazioni sul Progetto integrato “Sviluppo della società dell’informazione a favore della terza età e coinvolgimento delle fasce giovanili” e Fac-simile per la presentazione delle domande delle Associazioni/Organizzazioni, sono disponibili ai seguenti numeri ed indirizzi

- Settore Sistema Educativo Regionale: Elisa Coppola Tel. 010/5484611
Vacalebre Valeriano Tel. 010/5484679
- Sportello informativo Liguria Informa: Tel. 800445445
- Siti Internet:
www.regione.liguria.it / istruzione e lavoro/bandi del lavoro e della formazione /Sviluppo della società dell’informazione a favore della terza età e coinvolgimento delle fasce giovanili.

FAC-SIMILE

Modulo di domanda di candidatura per la messa a disposizione di sedi operative nell'ambito del Progetto integrato " Sviluppo della società dell'informazione a favore della terza età e coinvolgimento delle fasce giovanili "

Dati Generali dell'Associazione/Istituzione Pubblica/Organizzazione

Ragione sociale e sede legale

_____ Indirizzo

Città _____ Provincia

_____ Cod.Fisc _____ tel. _____ fax

_____ e-

mail _____

- Numero Sede/i operativa/e candidata/e

1

2

3

4

5

- Responsabile (indicare il nominavo della persona da contattare)

- Esperienza maturata in gestione di attività di socializzazione in favore della popolazione anziana (breve descrizione dell'attività svolta nel triennio 2004/2005/2006) * (solo per Associazione/Organizzazioni)

Ulteriori elementi di valutazione della Associazione /Organizzazione

- Rapporti con le reti sociali presenti nel territorio della Liguria

si (descrivere)

no

- Possesso di certificazione di qualità
 si (specificare)

no

- Esperienza maturata in gestione di attività di socializzazione in favore della popolazione anziana oltre il triennio 2004/2005/2006 *

* (solo per Associazioni/Organizzazioni)

Dati Generali della Sede Operativa candidata <i>da compilarsi per ciascuna Sede Operativa candidata</i>

Indirizzo

Città _____ Provincia _____

tel. _____ fax _____ e-mail _____

Caratteristiche organizzative minime

- essere in grado di garantire il servizio di segreteria per l'iscrizione ai corsi

si
 no

- essere in grado di garantire l'apertura della Sede con la presenza dell' assistente d'aula, anche agli anziani non iscritti ai corsi ed ai loro eventuali accompagnatori, individuando allo scopo appositi orari di accesso

- si
- no

- essere in grado di garantire la disponibilità continuativa di un assistente d'aula e di un referente che svolga funzioni di segreteria e di responsabile della Sede operativa, nonché di accogliere assistenti d'aula individuati fra gli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori

- si
- no

- Zona per servizi socio - assistenziali di ubicazione della Sede (punto 3 dell'avviso di procedura di selezione):

- Dimensione Sede (mq) e numero utenti max previsto

- Referente della Sede operativa e della segreteria corsi (indicare nominativo)

- Disponibilità mesi / settimane (punto 4 dell'avviso di procedura di selezione)

- Accessibilità

Con mezzi pubblici

- si
- no

Con mezzi privati

- si
- no

- Rispetto normativa per disabili (conforme alla D.Lsg 626/94)

- si
- no

- Tipologia della linea telefonica e di accesso ad internet esistente :

- Tipologia dell'impianto elettrico esistente:

Quadri Elettrici

n. _____

Prese Elettriche

n. _____

Ulteriori elementi di valutazione della Sede operativa candidata

- Dotazione apparecchiature informatiche

- si indicare il n° dei PC esistenti

- no

- Dotazione di una rete locale

si (specificare)

no

- Servizi aggiuntivi

Servizio Bar si no

Sala Attesa si no

Impianto condizionamento si no

Altro (specificare)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**03.08.2007****N. 970**

Programma regionale per il Social Housing. Approvazione sistema finanziamento integrativo per bioedilizia. Approvazione schema di Accordo di Programma Quadro Locale per la Casa.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per tutto quanto sopra specificato e al quale si fa ogni più ampio riferimento:

- di individuare sul capitolo 1520 del bilancio 2007 che presenta l'occorrente disponibilità, un finanziamento integrativo di euro 1.000.000,00= da destinare agli interventi di edilizia residenziale sociale ammissibili a finanziamento che applichino in via sperimentale i principi della qualità edilizia biosostenibile, di cui euro 50.000,00= vengono accantonati per lo svolgimento delle specifiche azioni di supporto alla struttura regionale relative alla effettiva valutazione ed alla verifica dell'applicazione sperimentale dei principi medesimi;
- di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse cui si fa ogni più ampio riferimento, il sistema aggiornato di valutazione per l'applicazione in via sperimentale dei principi della qualità edilizia biosostenibile agli interventi cofinanziabili dalla Regione inseriti nel Programma regionale per il Social Housing e nei relativi Accordi locali nonché il rispettivo sistema di finanziamento integrativo, che si unisce come Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di sostituire i criteri cui attenersi per l'applicazione sperimentale dei principi di qualità edilizia biosostenibile già in precedenza approvati e contenuti nell'Allegato A della D.G.R. n. 1502/2006, con il sistema aggiornato di valutazione ed il rispettivo sistema di finanziamento integrativo individuato come Allegato A che si pone a corredo del presente provvedimento;
- di approvare, per i motivi indicati nelle premesse che si richiamano integralmente, il nuovo schema di Accordo di Programma Quadro Locale per la Casa, individuato come Allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dello schema di cui all'Allegato D della D.G.R. 653/2006;
- di dare mandato all'Assessore regionale competente in materia per le eventuali ulteriori modifiche od integrazioni allo schema di Accordo che ne mantengano comunque inalterato il contenuto sostanziale, nonché per la sottoscrizione del medesimo in rappresentanza dell'Amministrazione regionale;
- di predisporre, con successivo provvedimento, un apposito schema di Convenzione da utilizzarsi nell'ambito di quei Programmi locali che prevedono interventi cofinanziati di canone moderato;
- di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(Allegati omissi, consultabili sul sito internet www.regione.liguria.it: Ambiente e Territorio/Edilizia/Programma regionale Social Housing)

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

Pubblicazione ex art. 7, comma 7, L.R. n. 12/1999 dell'elenco degli incarichi periodo Gennaio/Giugno 2007

OGGETTO	IMPORTO	DURATA	RIFERIMENTI D.G.R.
AFFIDAMENTO INCARICO A.R.E. PER PRESTAZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE DEL CONTRATTO PER FORMAZIONE, TEMPI E LAVORI PER LA GESTIONE ENERGETICA INTEGRATA DELLE ASL	senza onere		101 DEL 6/2/2007
AFFIDAMENTO INCARICO PROF. MARONGIU PER SUPPORTO, ANALISI E VALUTAZIONE ATTI NORMATIVI CONNESSI ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	€ 10.000,00	9 MESI	173 DEL 26/2/2007
AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SAVI PER ANALISI, VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI DI REGOLAZIONE E GESTIONE CONTROVERSIE DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA REGIONALE	€ 10.000,00	9 MESI	174 DEL 26/2/2007
AFFIDAMENTO INCARICO UNIVERSITA' GENOVA - DIEM - PER STUDIO DI METODOLOGIE E VALUTAZIONE COSTI DEL 118 E ATTIVITA' SUPPORTO AL DIP. SALUTE E SERVIZI SOCIALI	€ 20.000,00	5 MESI	242 DEL 9/3/2007
AFFIDAMENTO INCARICO PROF. VALOTTI PER "PROGETTO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA"	€ 40.185,60	4 MESI	389 DEL 13/4/2007
RINNOVO CONVENZIONE AZ. OSPEDALIERA S. MARTINO PER ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA - NOMINA MEDICO COMPETENTE	€ 15.500,00	1 ANNO	538 DEL 25/5/2007
AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. MARGARINI, ARCH. VENTURINI, ING. BRIANO PER COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	€ 15.000,00	3 ANNI	644 DEL 14/6/2007
AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PALUMBO, PROF. FRANCHINI, PROF. CATANIA PER ASSISTENZA TECNICA AL PIANO DI MONITORAGGIO PER "ISTRUZIONE E FORMAZIONE DI QUALITA'"	€ 12.204,00	6 MESI	711 DEL 22/6/2007
AFFIDAMENTO INCARICO DEDALO INGEGNERIA PER INDIVIDUAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE NEL CENTRO STORICO DI BORGHETTO S. SPIRITO E TOIRANO	€ 35.000,00	2 MESI	733 DEL 29/6/2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Nicola Poggi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**19.07.2007****N. 82**

Comune di Villanova D'Albenga - Approvazione Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) comportante modifiche alla zonizzazione di Piano ed alla relativa viabilità pubblica - Loc. Arroscia e Lerrone.

II Presidente della Provincia

Visti l'articolo 50, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 6, comma I, dello Statuto;

Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Vista la Legge Urbanistica Regionale 04.09.1997, n. 36 di disciplina del sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale;

Atteso che l'art. 85, 1° comma, lett. a) della citata Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997 dispone, tra l'altro, il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative regionali di approvazione delle Varianti parziali agli Strumenti Urbanistici Generali;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 26.02.1990 e s. m. ed i.;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento di questa Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 28.07.2005;

Premesso:

- Che il Comune di Villanova d'Albenga è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 200 del 13.11.2003;
- Che, con deliberazione consiliare n. 12 del 26.04.2004, il Comune medesimo adottava una Variante parziale al vigente Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.) comportante modifiche alla zonizzazione di Piano ed alla relativa viabilità pubblica in Località Arroscia e Lerrone;
- Che a seguito dell'avvenuta pubblicazione a termini di legge di detta Variante allo S.U.G. dal 18.01.2005 al 16.02.2005 non sono state presentate osservazioni/opposizioni come attestato dal Comune di Villanova d'Albenga con deliberazione consiliare n. 4 del 22.04.2005;
- Che i relativi atti venivano trasmessi a questa Provincia, per l'approvazione di competenza, con nota comunale prot. n. 2368 del 01.03.2006, pervenuta agli atti in data 02.03.2006;
- Che questa Provincia provvedeva, con nota n. 47630 del 06.07.2006, a richiedere documentazione integrativa, rilevando condizioni di pregiudiziale improcedibilità della Variante, con conseguente interruzione dei termini fissati con apposito regolamento a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 127/97;
- Che il Comune di Villanova d'Albenga, con nota prot. n. 9351 del 12.09.2006 riscontrava la nota provinciale di cui sopra, trasmettendo gli elementi integrativi richiesti;
- Che con nota del 27.12.2006 prot. n. 89598, questa Provincia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, lett. f), parte seconda della legge regionale n. 8/1972, previo parere espresso dal Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale con voto n. 635/2006 nella seduta del 20.12.2006, ha formulato rilievi alla Variante allo S.U.G. di cui all'oggetto rappresentandole al Comune interessato affinché lo stesso possa apportarvi le necessarie modifiche, ai fini dell'emissione del definitivo provvedimento provinciale;
- Che il Comune di Villanova d'Albenga con nota prot. n. 4069 del 24.04.2007 ha trasmesso la deli-

berazione consiliare n. 7 del 29.03.2007 e relativi allegati di adeguamento ai rilievi formulati dalla Provincia con nota prot. n. 89598 del 27.12.2006;

- Che, inoltre, con note comunali n. 4068 del 24.04.2007 en. 3110 del 28.03.2007, il Comune di Villanova d'Albenga ha dichiarato di avere già la disponibilità dei terreni interessati dalla nuova viabilità lungo l'argine del torrente Lerrone nonché di aver ottemperato agli obblighi di cui all'art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, in merito alle incombenze derivanti dall'avvio del procedimento ai fini espropriativi;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale con voto n. 649 nella seduta del 18.07.2007 che si allega al presente Decreto quale sua parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì, per i motivi espressi nel citato Voto, che la Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Villanova d'Albenga adottata con deliberazione consiliare n. 12 del 26.04.2004, così come modificata con deliberazione consiliare n. 7 del 29.03.2007 di adeguamento ai rilievi formulati da questa Provincia a termini dell'art. 6, lett. f) della L.R. n. 8/72, sia meritevole di approvazione a condizione dell'accettazione delle prescrizioni e dell'intesa contenute nel Voto medesimo.

DECRETA

- 1) è approvata a condizione dell'accettazione delle prescrizioni e dell'intesa di cui sopra, con conseguente modifica dei relativi atti da effettuarsi mediante apposita deliberazione di Consiglio Comunale, la Variante al vigente P.R.G. del Comune di Villanova d'Albenga, comportante modifiche alla zonizzazione di Piano ed alla relativa viabilità pubblica in Località Arroscia e Lerrone;
- 2) il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Provinciale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sarà partecipato al Sig. Sindaco del Comune di Villanova d'Albenga per i successivi adempimenti di legge, ivi compresi quelli di pubblicità e notifica prescritti dall'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e s.m.;
- 3) si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ovvero di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta conoscenza/notificazione del provvedimento stesso.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Marco Bertolotto

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

13.07.2007

N. 5320

Rio Cornarè - Rio Merlo e Rio del Rogio D'Acqua - Comune di Savona - Concessione demaniale per la manutenzione dei guadi a raso pedonali e carrabili in corrispondenza dei rii di cui sopra nell'ambito della realizzazione di nuova viabilità forestale. Concessionario: Cooperativa Sila 85.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Sig. Miletta Salvatore, Legale Rappresentante della Società Cooperativa "Sila 85 S.r.l." all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 11881 di repertorio in data 09.07.2007 - omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

13.07.2007

N. 5332

Torrente Quiliano - tra le Località San Carlo e Foce - Comune di Quiliano - Vado Ligure e Savona Rinnovo in sanatoria concessione relativa all'attraversamento in subalveo con condotta oleodotto 32". Concessionario: Sarpom S.p.A..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del RD. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Sarpom S.p.A. al mantenimento delle opere di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 11875 di repertorio in data 05.07.2007 - omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

13.07.2007

N. 5342

Rio del De - Località Varigotti - Comune di Finale Ligure - Concessione in sanatoria per l'attraversamento del Rio tramite condotta gas dn 100 ar posta lateralmente al ponte esistente. Richiedente: Società Italiana per il Gas.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Soc. Italgas - Area Nord - Gruppo Esercizi Ponente Ligure al mantenimento delle opere in argomento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni Tre a decorrere dalla data del presente provvedimento - omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

16.07.2007

N. 5374

Torrente Quiliano - Località San Carlo e Foce - Comune di Quiliano - Vado Ligure - Savona Rinnovo in sanatoria concessione relativa attraversamento in subalveo condotta 36". Concessionario: Sarpom S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nullaosta comunque denominati, la Società Sarpom S.p.A. al mantenimento delle opere di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 11876 di repertorio in data 05/07/2007 - omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ - SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

31.07.2007

N. 5874

Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria - S.P. 34 "Toirano-Balestrino". Lavori di adeguamento tecnico e funzionale della sede stradale fra i Comuni di Toirano e Balestrino, dal km. 0+500 al km. 4+500. Ai sensi dell'art. 26 c. 7 del D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

- di determinare le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto:

COMUNE DI BALESTRINO				
Ditta	Foglio	Mappale	Mq	Indennità €
Rosso Luciano RSSLCN61T23E632D Rosso Marcello RSSMCL63T05E632I Panizza Caterina PNZCRN32B67A592	13	42	330	4.352,30=
Fabiano Paolo, FBNPLA32T22L190A Salvo Giambattista, SLVGBT50M01L190G Salvo Lorenzo, SLVLNZ51P05L190K	13	35	10	1.253,10=
Mastaglio Maria MSTMRA22A57L084Z Valli Rita VLLRTI48R60L084V Valli Enrico VLLNRC23M13L084H Del Fabbro Ermes DLFRMS47R28L909A	13	251 252	45 11	322,00=

COMUNE DI TOIRANO				
Nervi Luigina NRVLGN33S54L190N Pelassa Armando PLSRND31B05D087M	23	348 349	2 85	2.266,00=
Olocco Michele LCCMHL41D04C466F	23	346	95	4.442,00=
Marenco Maria Rosa MRNMRS48D55L190A Marenco Pietro MRNPTR51R06L190D	23	344	30	910
Scrivano Amelia SCRMLA15S63A593T	23	331	80	2.440,00
Durante Alessandro DRNLSN41R14L190Z Durante Alice DRNLCA00S57G605Z	23	650	145	3.542,00=
Durante Alessandro DRNLSN41R14L190Z	23	179 522	190 24	1.692,9=
Garassini Mariangela GRSMNG40E51L190W	23	563	35	805,00=
Franco Luigi FRNLGU78R18F205Q	23 23 23 21	8 174 162 249	315/125/170/ 15 230 75	5.250,18=
Scrivano Emanuele SCRMNL46E06A122H Scrivano PierLorenzo SCRPLR48M10E632S	23	327 330	95 145	4.637,50=
Durante Romano DRNRMN54L12190K	23	166	290	1.539,90
Panizza Agnese PNZGNS30C61A593A	23	180	115	610,65=

... omissis ...

- che il presente atto, contenente altresì l'ordine di pagamento/deposito dell'indennità, diventa esecutivo con il decorso di 30 giorni dal compimento delle formalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità;
- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R., ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso;

ORDINA

- il pagamento delle indennità accettate ovvero il deposito delle altre indennità decorso il termine di 30 giorni dal compimento delle formalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001;
- di dare immediata notizia del presente provvedimento al terzo che eventualmente risulti titolare di un diritto reale sul bene;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Enrico Pastorino

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

27.07.2007

N. 120

Comune di Sarzana. Lavori per la realizzazione della pista ciclabile tratto Sarzana/Marinella. Provvedimento di esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

- a) Di espropriare a favore del Comune di Sarzana gli immobili di seguito identificati ed interessati dai lavori per la realizzazione della pista ciclabile tratto Sarzana/Marinella nel territorio del Comune medesimo:
1. Cenderello Anna Maria nata a Sarzana il 2/02/1932 – NCT di Sarzana Fg. 45 mapp. 777 mq. 243 (proveniente dall'originario mapp. 730 ex 701 – T.F. 153772/2007) – indennità di esproprio: euro 8.505,00 (mandati emessi dal Comune di Sarzana nn. 20070004786 e 20070004787 del 18/07/07).
 2. Pelli Clementina nata a Fivizzano il 30/01/1930 – NCT di Sarzana Fg. 45 mapp. 759 mq. 271 (proveniente dall'originario mapp. 474 – T.F. 60016/2007) – indennità di esproprio: euro 867,20 (mandato emesso dal Comune di Sarzana n. 20070004615 del 09/07/07).
 3. Ellegiemme Immobiliare srl con sede in Massa - NCT di Sarzana Fg. 45 mapp. 761 mq. 217 (proveniente dall'originario mapp. 370 – T.F. 60095/2007) – indennità di esproprio: euro 1.041,60 (mandato emesso dal Comune di Sarzana n. 20070004788 del 18/07/07).
 4. Lorenzini Maria Luisa nata a Ortonovo il 17/12/1946 prop. per 1/2; Senna Flavio nato a Genova il 3/05/1979 prop. per 1/2 – NCT di Sarzana Fg. 24 mapp. 762 mq. 56 (proveniente dall'originario mapp. 632 – T.F. 32882/2005) – indennità di esproprio: euro 268,80 (mandato emesso dal Comune di Sarzana n. 20070004609 del 09/07/07).

5. Cenderello Adriana nata a Sarzana il 08/08/1933 – NCT di Sarzana Fg. 24 mapp. 766 mq. 74 (proveniente dall'originario mapp. 251 – T.F. 32887/2005) – indennità di esproprio: euro 1.110,00 (mandato emesso dal Comune di Sarzana n. 20070004610 del 09/07/07).
 6. Cenderello Luigi nata a Sarzana il 27/04/1942 – NCT di Sarzana Fg. 24 mapp. 764 mq. 151 (proveniente dall'originario mapp. 634 – T.F. 32884/2005) – indennità di esproprio: euro 724,80 (mandato emesso dal Comune di Sarzana n. 20070004611 del 09/07/07).
 7. Mazzoni Onelio nato a Colorno il 30/04/1933 – NCT di Sarzana Fg. 24 mapp. 790 mq. 65 (proveniente dall'originario mapp. 546 – T.F. 161338/2007) – NCT di Sarzana Fg. 24 mapp. 759 mq. 270 (proveniente dall'originario mapp. 148 – T.F. 32880/2005) – indennità di esproprio complessiva: euro 1.608,00 (mandato emesso dal Comune di Sarzana n. 20070004612 del 09/07/07).
 8. BIMA srl con sede in La Spezia - NCT di Sarzana Fg. 24 mapp. 785 mq. 785 (proveniente dall'originario mapp. 152 – T.F. 161357/2007) – indennità di esproprio: euro 3.604,80 (mandato emesso dal Comune di Sarzana n. 20070004613 del 9/07/07).
 9. NOVA CABA srl con sede in La Spezia - NCT di Sarzana Fg. 24 mapp. 760 mq. 132 (proveniente dall'originario mapp. 555 – T.F. 32885/2005) – indennità di esproprio: euro 7.128,00 (mandato emesso dal Comune di Sarzana n. 20070004614 del 9/07/07).
- b) Di disporre che la registrazione del presente provvedimento sia effettuata nei termini di legge dal Comune di Sarzana che nel frattempo curerà anche la notifica alle ditte interessate nella forma degli atti processuali civili; l'inserzione per estratto nel B.U.R.L.; l'affissione all'Albo Pretorio del Comune; l'esecuzione della trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.; la voltura negli atti in conservazione presso la locale Agenzia del Territorio.

IL DIRIGENTE
Carlo Facchetti

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE –
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

23.07.2007

N. 336

Pratica N. 5524. Corso d'acqua: Fiume Vara. Autorizzazione ai fini demaniali relativa alla asportazione di sedimenti dall'alveo del Fiume Vara in loc. Arsina, nel Comune di Carrodano. Ditta: Comune di Carrodano.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Comune di Carrodano nella persona del Sindaco pro-tempore Roberta Moretti, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini demaniali relativa alla asportazione di sedimenti dall'alveo del F. Vara in loc. Arsina nel Comune di Carrodano, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE –
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
24.07.2007 N. 338**

Pratica N. 5459. Corso d'acqua: Torrente Rondanara - Valle Messano. Autorizzazione al fini idraulici e demaniali relativa al subingresso nella concessione demaniale, precedentemente intestata al sig. Gargani Sergio, relativa all'attraversamento del Torrente Rondanara e del Valle Messano mediante tubazione idrica, nel Comune di Monterosso al Mare. Ditta: Ristorante "Il Ciliegio" di Canzio Rosanna & C. s.a.s.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

1) il rilascio alla ditta Ristorante "Il Ciliegio" di Canzio Rosanna & C. S.a.s, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al subingresso nella concessione demaniale, precedentemente intestata al Sig. Gargani Sergio n. pratica 4439, avente ad oggetto l'attraversamento del Torrente Rondanara e del Valle Messano mediante tubazione idrica, nel Comune di Monterosso al Mare, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE

Ina. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE –
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
24.07.2007 N. 340**

Pratica n. 4264. Corso d'acqua: Canale Ria. Nulla osta idraulico n. 11521. Autorizzazione al fini idraulici e demaniali relativa alla sistemazione idraulica del tratto terminale del canale di Ria - 1° lotto funzionale - 2° stralcio, nel Comune di Portovenere, località Le Grazie. Ditta: Comune di Portovenere.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

1) il rilascio alla ditta Comune di Portovenere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla sistemazione idraulica del tratto terminale del Canale di Ria - 1° lotto funzionale - 2° stralcio, nel tratto compreso tra la sezione a valle dell'attraversamento su Via Calafati e la struttura di attraversamento provvisoria che consente l'accesso all'ex cantiere Tommaso di Savoia (quest'ultimo escluso), nel Comune di Portovenere località Le Grazie in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE

Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE –
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

24.07.2007**N. 342**

Pratica n. 5472. Corso d'acqua: Torrente Calcandola. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione ed il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche nel torrente Calcandola, Comune di Sarzana.

IL DIRIGENTE

O M I S S I S

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Comune di Sarzana, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione ed il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche nel Torrente Calcandola, Comune di Sarzana, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE

Ing. Giotto Mancini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI COREGLIA LIGURE

30.06.2007**N. 10**

Declassamento tratto di strada vicinale "delle Processioni" in loc. Fondegia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. Di declassificare il tratto di strada vicinale denominata "delle Processioni" confinante con i mappali 403, 402, 433, 434, 435, 798, 436, del Foglio 4 del Comune di Coreglia Ligure non più utilizzata e da accorpamento di tale porzione ai mappali sopra ricordati di proprietà comunale ai fini dello insediamento in mappa dell'impianto sportivo.

Omissis

IL SINDACO

Dott. Elio Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI DEL
COMUNE DI SARZANA**

03.08.2007**N. 222**

Espropriazione terreni interessati dai lavori per la realizzazione dell'intersezione a rotatoria sulla Variante Aurelia in corrispondenza del Viale XXV Aprile. Decreto di esproprio derivante da indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/01.

IL DIRIGENTE

Omissis

Viste le determinazioni dirigenziali n. 64, 65, 66, 67 del 23.02.2007, con le quali si è disposta l'auto-rizzazione al pagamento diretto delle indennità accettate dai proprietari summenzionati;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 121, 122, 123, 124 del 20.04.2007, con le quali si è provveduto al pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate dai proprietari interessati all'esproprio;

omissis

DISPONE

- 1) Di espropriare a favore del Comune di Sarzana gli immobili di seguito identificati ed interessati dai lavori per la realizzazione dell'intersezione a rotatoria sulla Variante Aurelia in corrispondenza del Viale XXV Aprile nel territorio del Comune medesimo:

Identificazione catastale	Sup. espr. in mq.	Proprietari	Indennità di esproprio
Foglio 47, mapp. 367 (ex mapp. 198 ante frazionamento)	110	Cenderello Antonella	euro/mq. 30 indennità totale: euro 3.300,00
Foglio 47, mapp. 369 (ex mapp. 199 ante frazionamento)	175	Cenderello Antonella	euro/mq. 40 indennità totale: euro 7.000,00
Foglio 47, mapp. 366 (ex mapp. 196 ante frazionamento)	44	Lucchi Luciana e Perazzo Mauro	euro/mq. 30 indennità totale: euro 1.320,00
Foglio 47, mapp. 371 (ex mapp. 200 ante frazionamento)	12	Cenderello Guido	euro/mq. 20 indennità totale: euro 240,00
Foglio 24, mapp. 346, sub. 2 (ex mapp. 346 ante frazionamento)	150	Società Costauto Centro Assistenza di Costa Alberto & C. S.n.c.	euro/mq. 20 indennità totale: euro 3.000,00

- 2) che è disposto altresì, il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili succitati al Comune di Sarzana, subordinato alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato ai proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili;
- 3) che il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato presso i competenti uffici, a cura e spese del beneficiario dell'esproprio;
- 4) che un estratto del presente decreto sia trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (B.U.R.L.) per la pubblicazione di cui all'art. 23, comma 5, del D.P.R. 327/01;
- 5) che è fissato il termine di trenta giorni dalla presente pubblicazione sul B.U.R.L., per la proposizione di eventuali ricorsi da parte di terzi.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Franco Talevi